

VARIANTE n. 23 al PI NORME TECNICHE OPERATIVE

Testo adottato
con DCC nr. 1 del 20.01.2017

VARIANTE n. 22
Approvata con DCC 8 del 16.02.2017
TESTO VIGENTE

VARIANTE n. 23
Testo assestato
con parziale riadozione D.C.C. nr. 31 del 21/06/2018
e approvazione con delibera consiglio comunale n. 48 del 28.11.2019

VARIANTE n. 23 Testo adottato con DCC n. 1 del 20.01.2017	VARIANTE n. 22 Testo Approvato con DCC n. 8 del 16.02.2017 – TESTO ATTUALE VIGENTE	VARIANTE n. 23 Testo assestato con parziale riadozione DCC n. 31 del 21/06/2018 ed approvazione DCC n. 48 del 28/11/2019	Note
Art. 02 Caratteri ed efficacia delle discipline del PI (regolativa, operativa e programmatica)	Art. 02 Caratteri ed efficacia delle discipline del PI (regolativa, operativa e programmatica)	Art. 02 Caratteri ed efficacia delle discipline del PI (regolativa, operativa e programmatica)	
1. Il Piano degli interventi è articolato in: 1. Previsioni regolative; 2. Previsioni operative; 3. Previsioni programmatiche.	1. Il Piano degli interventi è articolato in: 1. Previsioni regolative; 2. Previsioni operative; 3. Previsioni programmatiche.	1. Il Piano degli interventi è articolato in: 1. Previsioni regolative; 2. Previsioni operative; 3. Previsioni programmatiche.	INVARIATO
2. Le previsioni regolative sono costituite dall'insieme delle prescrizioni dirette a regolare concretamente l'attività edilizia della città esistente e del territorio aperto, in quanto inerenti all'esercizio da parte del Comune della potestà conformativa propria dello strumento urbanistico generale.	2. Le previsioni regolative sono costituite dall'insieme delle prescrizioni dirette a regolare concretamente l'attività edilizia della città esistente e del territorio aperto, in quanto inerenti all'esercizio da parte del Comune della potestà conformativa propria dello strumento urbanistico generale.	2. Le previsioni regolative sono costituite dall'insieme delle prescrizioni dirette a regolare concretamente l'attività edilizia della città esistente e del territorio aperto, in quanto inerenti all'esercizio da parte del Comune della potestà conformativa propria dello strumento urbanistico generale.	INVARIATO
3. Le previsioni regolative sono attuate con titolo abilitativo diretto ed hanno validità a tempo in-determinato.	3. Le previsioni regolative sono attuate con titolo abilitativo diretto ed hanno validità a tempo in-determinato.	3. Le previsioni regolative sono attuate con titolo abilitativo diretto ed hanno validità a tempo in-determinato.	INVARIATO
4. Le previsioni operative individuano le aree e gli immobili nelle quali è possibile realizzare interventi di espansione o trasformazione dell'esistente che, sulla base di previsioni quinquennali, risultano più idonee a soddisfare gli obiettivi e gli standard di qualità urbana ed ecologico-ambientale definiti dal PAT; tali aree ed immobili sono stati scelti dal Comune direttamente o mediante procedura ad evidenza pubblica cui hanno partecipato i proprietari degli immobili nonché gli operatori interessati e che si sono concluse positivamente con le forme e nei modi previsti dall'articolo 6 della L.R. 11/2004.	4. Le previsioni operative individuano le aree e gli immobili nelle quali è possibile realizzare interventi di espansione o trasformazione dell'esistente che, sulla base di previsioni quinquennali, risultano più idonee a soddisfare gli obiettivi e gli standard di qualità urbana ed ecologico-ambientale definiti dal PAT; tali aree ed immobili sono stati scelti dal Comune direttamente o mediante procedura ad evidenza pubblica cui hanno partecipato i proprietari degli immobili nonché gli operatori interessati e che si sono concluse positivamente con le forme e nei modi previsti dall'articolo 6 della L.R. 11/2004.	4. Le previsioni operative individuano le aree e gli immobili nelle quali è possibile realizzare interventi di espansione o trasformazione dell'esistente che, sulla base di previsioni quinquennali, risultano più idonee a soddisfare gli obiettivi e gli standard di qualità urbana ed ecologico-ambientale definiti dal PAT; tali aree ed immobili sono stati scelti dal Comune direttamente o mediante procedura ad evidenza pubblica cui hanno partecipato i proprietari degli immobili nonché gli operatori interessati e che si sono concluse positivamente con le forme e nei modi previsti dall'articolo 6 della L.R. 11/2004.	INVARIATO

VARIANTE n. 23 Testo adottato con DCC n. 1 del 20.01.2017	VARIANTE n. 22 Testo Approvato con DCC n. 8 del 16.02.2017 – TESTO ATTUALE VIGENTE	VARIANTE n. 23 Testo assestato con parziale riadozione DCC n. 31 del 21/06/2018 ed approvazione DCC n. 48 del 28/11/2019	Note
<p>5. Le previsioni operative sono attuate previa approvazione di uno strumento urbanistico attuativo o convenzionamento di un comparto urbanistico e decadono automaticamente se, decorsi cinque anni dall'entrata in vigore del PI cui accedono, il prescritto strumento urbanistico attuativo non è approvato o gli interventi previsti dal comparto edilizio non sono convenzionati. In tali ipotesi, fino all'approvazione di una nuova disciplina urbanistica, si applicano le disposizioni del PI regolativo</p>	<p>5. Le previsioni operative sono attuate previa approvazione di uno strumento urbanistico attuativo o convenzionamento di un comparto urbanistico e decadono automaticamente se, decorsi cinque anni dall'entrata in vigore del PI cui accedono, il prescritto strumento urbanistico attuativo non è approvato o gli interventi previsti dal comparto edilizio non sono convenzionati, entro 1 anno dalla presentazione del permesso di costruire, presentazione che deve comunque avvenire entro il quinquennio predetto. (Emend. n. 1) In tali ipotesi, fino all'approvazione di una nuova disciplina urbanistica, si applicano le disposizioni del PI regolativo rivisto secondo le normativa sovraordinate vigenti (Emend. n. 79).</p>	<p>5. Le previsioni operative sono attuate previa approvazione di uno strumento urbanistico attuativo o convenzionamento di un comparto urbanistico e decadono automaticamente se, decorsi cinque anni dall'entrata in vigore del PI cui accedono, il prescritto strumento urbanistico attuativo non è approvato o gli interventi previsti dal comparto edilizio non sono convenzionati entro 1 anno dalla presentazione della domanda di permesso di costruire convenzionato o di atto equivalente, presentazione che deve comunque avvenire entro il quinquennio predetto. In caso di decadenza delle previsioni operative, fino all'approvazione di una nuova disciplina urbanistica, si applicano le disposizioni del PI regolativo.</p>	<p>Adeguata sintassi, punteggiatura ed espunto emendamento 79 in quanto fattispecie già normata dagli artt. art. 185 e 188 delle NTO</p>
<p>6. Le previsioni programmatiche contengono l'indicazione degli obiettivi strutturali del PAT non inseriti nelle previsioni operative quinquennali, permettendo così una visione d'insieme del quadro delle strategie di trasformazione del territorio comunale che potranno essere rese concrete mediante successive implementazioni nel PI.</p>	<p>6. Le previsioni programmatiche contengono l'indicazione degli obiettivi strutturali del PAT non inseriti nelle previsioni operative quinquennali, permettendo così una visione d'insieme del quadro delle strategie di trasformazione del territorio comunale che potranno essere rese concrete mediante successive implementazioni nel PI.</p>	<p>6. Le previsioni programmatiche contengono l'indicazione degli obiettivi strutturali del PAT non inseriti nelle previsioni operative quinquennali, permettendo così una visione d'insieme del quadro delle strategie di trasformazione del territorio comunale che potranno essere rese concrete mediante successive implementazioni nel PI.</p>	<p>INVARIATO</p>
<p>6 bis. Per gli effetti di cui al precedente comma 5, le schede norma già approvate in Giunta, stipulate con atto pubblico e che hanno versato tutto o in parte il contributo di sostenibilità finalizzato alla realizzazione della città pubblica, sono confermate con la Variante 23, ugualmente le aree residue AR16 e AR19 sono confermate e integrate con le destinazioni d'uso UT3 dei Tessuti per attività produttive.</p>	<p>6 bis. Per gli effetti di cui al precedente comma 5, le schede norma già approvate in Giunta, stipulate con atto pubblico e che hanno versato tutto o in parte il contributo di sostenibilità finalizzato alla realizzazione della città pubblica, sono confermate con la Variante 22, ugualmente le aree residue AR16 e AR19 sono confermate e integrate con le destinazioni d'uso UT3 dei tessuti per attività produttive, previa verifica della loro sostenibilità e compatibilità agli indirizzi ed alle norme del PTRC PAQE e PTCP. (Emend. n. 81).</p>	<p>6 bis. Le previsioni operative del PI operativo elencate nei Repertori Normativi, Sezioni 1,2,11 sono confermate, con le modifiche e prescrizioni ivi previste, per un ulteriore quinquennio decorrente dalla data di efficacia della variante 22.</p>	<p>La riformulazione testuale del comma 6-bis approvato con la variante 22 in recepimento, con modifiche, dell'analoga previsione della variante 23 adottata, tende – confermandone la finalità e gli obiettivi - a superare le criticità interpretative della norma novellata e le disposizioni applicative approvate con deliberazione della Giunta Comunale n. 174 dell'11 maggio 2017, oggetto di contenziosi al TAR Veneto e di provvedimenti sospensivi cautelari, oltre che di avvio di procedimento di annullamento di cui alla Delibera di Giunta Comunale n. 442 del 27/12/2017 e conseguente provvedimento definitivo approvato con DGC n. 109 del 18/04/2018.</p>

VARIANTE n. 23 Testo adottato con DCC n. 1 del 20.01.2017	VARIANTE n. 22 Testo Approvato con DCC n. 8 del 16.02.2017 – TESTO ATTUALE VIGENTE	VARIANTE n. 23 Testo assestato con parziale riadozione DCC n. 31 del 21/06/2018 ed approvazione DCC n. 48 del 28/11/2019	Note
<p>7. Le previsioni programmatiche non hanno valore conformativo degli immobili, hanno validità a tempo indeterminato e possono essere attuate esclusivamente previo inserimento nelle previsioni operative mediante successive implementazioni nel PI:</p> <p>a) su iniziativa diretta del Comune, anche in attuazione di norme o progetti speciali;</p> <p>b) mediante accordo in esito al procedimento disciplinato dagli artt. 6 o 7 della L.R. 11/2004 e succ. modif.;</p>	<p>7. Le previsioni programmatiche non hanno valore conformativo degli immobili, hanno validità a tempo indeterminato e possono essere attuate esclusivamente previo inserimento nelle previsioni operative mediante successive implementazioni nel PI:</p> <p>a) su iniziativa diretta del Comune, anche in attuazione di norme o progetti speciali;</p> <p>b) mediante accordo in esito al procedimento disciplinato dagli artt. 6 o 7 della L.R. 11/2004 e succ. modif.;</p>	<p>7. Le previsioni programmatiche non hanno valore conformativo degli immobili, hanno validità a tempo indeterminato e possono essere attuate esclusivamente previo inserimento nelle previsioni operative mediante successive implementazioni nel PI:</p> <p>a) su iniziativa diretta del Comune, anche in attuazione di norme o progetti speciali;</p> <p>b) mediante accordo in esito al procedimento disciplinato dagli artt. 6 o 7 della L.R. 11/2004 e succ. modif.;</p>	<p style="text-align: center;">INVARIATO</p>
	<p style="text-align: center;">Art. 7bis – Prescrizioni derivanti dal Parere Motivato n. 242 del 20 dicembre 2016, Commissione Regionale VAS</p>	<p style="text-align: center;">Art. 7bis – Prescrizioni derivanti dal Parere Motivato n. 93 del 24 maggio 2019, Commissione Regionale VAS</p>	
	<p>1. Con riferimento al PTCP approvato con D.G.R. n. 236 del 3 marzo 2015, il Piano degli Interventi recepisce la Rete Ecologica di grado provinciale con i relativi tematismi e normativa. 2. Per gli altri titoli (insediamento produttivo, grandi strutture di vendita, sistema infrastrutturale scolastico e sistema infrastrutturale per la mobilità su gomma) in caso di conflitto con le presenti norme, prevalgono le norme del PTCP. 3. Prescrizioni VincA: a) non coinvolgere in alcun modo habitat di interesse comunitario (3260 - Fiumi delle pianure e montani con vegetazione del Ranunculion fluitantis e Callitriche/Batrachion, 6210(*) - Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo (Festuco-Brometalia) (*stupenda fioritura di orchidee), 91 EO* - Foreste alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno- Padion, Alnion incanae, Salicion albae)) e di mantenere invariata l'idoneità degli ambienti ricadenti nell'ambito di attuazione degli interventi in argomento rispe Tadarida teniotis, Hystrix cristata) ovvero di garantire una superficie di equivalente idoneità per le specie segnalate; b) per la viabilità sia garantita la permeabilità al passaggio delle specie e che nella progettazione definitiva di qualsiasi opera in grado di generare barriera infrastrutturale si provveda a individuare i siti riproduttivi, di rifugio, di</p>	<p>1. Con riferimento al PTCP approvato con D.G.R. n. 236 del 3 marzo 2015, il Piano degli Interventi recepisce la Rete Ecologica di grado provinciale con i relativi tematismi e normativa. 2. Per gli altri titoli (insediamento produttivo, grandi strutture di vendita, sistema infrastrutturale scolastico e sistema infrastrutturale per la mobilità su gomma) in caso di conflitto con le presenti norme, prevalgono le norme del PTCP.</p> <p>2. L'attuazione degli interventi approvati o confermati nelle schede norma della variante n. 23 al PI non dovranno interferire con le specifiche e dedicate aree individuate dal "Piano di Emergenza Comunale" di protezione civile e la loro approvazione è subordinata all'acquisizione del parere favorevole del Dirigente dell'Ufficio Comunale competente.</p> <p>3. Gli interventi previsti o confermati dalla variante n. 23 al PI, come disciplinati dalle seguenti schede norma:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ ATO 1 Scheda Norma: CS10 ▪ ATO 2 Scheda Norma: 346-RA34 ▪ ATO 3 Scheda Norma: RA58, 215, 221, 246-RA27, 302, 382-RA51, 394B-RA6, 417, 567 ▪ ATO 4 Scheda Norma: 11/B1-RA45, 	<p style="text-align: center;">Testo dell'articolo 7-bis riformulato per effetto dell'approvazione con deliberazione di Consiglio Comunale n. 48 del 28/11/2019 dell'emendamento n. 1</p>

VARIANTE n. 23 Testo adottato con DCC n. 1 del 20.01.2017	VARIANTE n. 22 Testo Approvato con DCC n. 8 del 16.02.2017 – TESTO ATTUALE VIGENTE	VARIANTE n. 23 Testo assestato con parziale riadozione DCC n. 31 del 21/06/2018 ed approvazione DCC n. 48 del 28/11/2019	Note
	<p>alimentazione, le zone di svernamento e quelle di residenza estiva, rispetto ai quali porre in essere le seguenti indicazioni: - impedire l'ingresso in carreggiata da parte della fauna attraverso l'installazione di barriere fisse, preferibilmente in metallo o calcestruzzo polimerico, con superfici lisce, bordo superiore incurvato o comunque aggettante sul lato campagna in modo da impedirne lo scavalco; - favorire il passaggio di tale fauna al di sotto dell'infrastruttura, mediante la realizzazione di sottopassi faunistici (ecodotti, di sezione quadrata o rettangolare) con una apertura minima di 40-50 cm di lato e altezza minima di 50 cm (ottimali per entrambe le direzioni almeno 80-100 cm), aperti sul lato superiore tramite griglie di aerazione, oppure sul lato inferiore a diretto contatto con il suolo. Tali ecodotti possono essere anche associati a funzioni di drenaggio delle acque piovane purché in ogni caso vi sia una pendenza di almeno 1'1% in modo da evitare ristagni d'acqua o allagamenti. La distanza tra questi elementi può andare dai 50 ai 200 metri; - installare apposita segnaletica stradale verticale per informare gli utilizzatori dell'infrastruttura e mitigare eventuali problemi legati alla sicurezza stradale nei tratti che più manifestano eventuali fenomeni migratori; - verificare la necessità di realizzazione di siti riproduttivi alternativi al fine di dirigere i flussi migratori lontano dall'infrastruttura, esclusivamente nel caso in cui i precedenti accorgimenti non fossero sufficienti; c) impiegare sistemi di illuminazione in grado di attenuare la dispersione luminosa e la modulazione dell'intensità in funzione dell'orario e della fruizione degli spazi e altresì rispondenti ai seguenti criteri: flusso luminoso modulabile, bassa dispersione e con lampade a ridotto effetto attrattivo (con una componente spettrale dell'UV ridotta o nulla) in particolar modo nei confronti di lepidotteri, coleotteri, ditteri, emitteri, neurotteri, tricoteri, imenotteri e ortotteri; d) impiegare per gli impianti delle specie arboree, arbustive ed erbacee esclusivamente specie autoctone e ecologicamente coerenti con la flora locale (evitando l'utilizzo di miscugli commerciali contenenti specie alloctone); e) verificare e documentare, per il tramite del comune di Verona, il rispetto delle suddette prescrizioni e di darne adeguata informazione all'Autorità Regionale per la valutazione di incidenza. Inoltre, viene riconosciuta la</p>	<p>24/B1, 34-35 B1, 37B1-RA44, 40B1-RA26, 95-RA41, 360, 405, 511, RAB, RAS, RA13-270, RA35, RA37, RA40-23B1, RA52-351, RA53</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ ATO 6 Scheda Norma RA28 ▪ ATO 8 Schede Norma: 253-RA8, 442, 464, RA33, RA42 ▪ ATO 10 Scheda Norma: 379 <p>sono subordinati all'approvazione di uno strumento urbanistico attuativo e quest'ultimo dovrà essere sottoposto alla Verifica di Assoggettabilità a VAS, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., non risultando definiti in modo specifico i contenuti, le azioni e gli effetti generati; le schede norma a cartatura urbanistica commerciale dovranno rispettare quanto disposto dalla normativa di settore (LR. 50/2012 e ss.mm.ii. e relativo regolamento regionale);</p> <p>4. In sede di progettazione e di attuazione delle schede norma approvate o confermate dalla variante n. 23 al PI dovranno essere messe in atto tutte le misure di mitigazione e/o compensazione previste nel Rapporto Ambientale Preliminare, comprensivo dell'allegato n.1 "Tabella di Sintesi delle Schede Norma" e dell'allegato n. 2 "Approfondimenti Ambientali" della predetta variante n. 23 al PI;</p> <p>5. In sede di progettazione e di attuazione delle schede norma approvate o confermate dalla variante n. 23 al PI dovranno essere recepite le indicazioni e/o prescrizioni previste nei pareri delle Autorità Ambientali richiamati nel parere motivato della Commissione Regionale VAS n. 93 del 24 maggio 2019.</p> <p>6. VINCA: Non essendo state riconosciute dall'autorità regionale per la valutazione di incidenza le fattispecie di non necessità della valutazione di incidenza numero 1 e 10 del paragrafo 2.2 dell'allegato A alla D.G.R. 1400/2017 è ammessa l'attuazione degli interventi previsti dalle schede norma approvate o confermate dalla variante n. 23 al PI qualora la VINCA obbligatoriamente allegata al progetto di PUA o di Permesso di costruire convenzionato verifichi il rispetto delle seguenti condizioni:</p> <p>A. non sia in contrasto con i divieti e gli obblighi fissati dal D.M. del MATTM n. 184/2007 e</p>	

VARIANTE n. 23 Testo adottato con DCC n. 1 del 20.01.2017	VARIANTE n. 22 Testo Approvato con DCC n. 8 del 16.02.2017 – TESTO ATTUALE VIGENTE	VARIANTE n. 23 Testo assestato con parziale riadozione DCC n. 31 del 21/06/2018 ed approvazione DCC n. 48 del 28/11/2019	Note
	<p>non necessità della valutazione di incidenza numero 6 del paragrafo 2.2 dell'allegato A alla D.G.R. 229912014 "piani, progetti e interventi, nelle aree a destinazione d'uso residenziale, espressamente individuati e valutati non significativamente incidenti dal relativo strumento di pianificazione, sottoposto con esito favorevole a procedura di valutazione di incidenza, a seguito della decisione dell'autorità regionale per la valutazione di incidenza" per le aree contraddistinte dalle categorie "1 11 10 - Centro città con uso misto, tessuto urbano continuo molto denso", "15/181 "1 1120 - Tessuto urbano residenziale continuo mediamente denso", "1 1210 – Tessuto urbano discontinuo denso con uso misto (Sup. Art. 50%-80%)", "1 1220 – Tessuto urbano discontinuo medio, principalmente residenziale (Sup. Art. 30%-50%)", "1 1230 - Tessuto urbano discontinuo rado, principalmente residenziale (Sup. Art. 10%-30%)", "1 131 0 - Complessi residenziali comprensivi di area verde", "1 1320 – Strutture residenziali isolate (discrimina le residenze isolate evidenziando il fatto che sono distaccate da un contesto territoriale di tipo urbano)", "11330 - Ville Venete", "12110 - Aree destinate ad attività industriali e spazi annessi", "1 21 1 1 - Complessi agro industriali", "1 21 12 - Insediamenti zootecnici", "1 21 20 – Aree destinate ad attività commerciali e spazi annessi", "12130 - Aree destinate a servizi pubblici, militari e privati (non legati al sistema dei trasporti)", "12140 - Infrastrutture per l'approvvigionamento idrico, difese costiere e fluviali, barriere frangiflutti, dighe", "12150 – Infrastrutture tecnologiche di pubblica utilità: impianti di smaltimento rifiuti, inceneritori e di depurazione acque", "1 21 60 - Luoghi di culto (non cimiteri)", "1 21 70 - Cimiteri non vegetati", "12180 - Strutture socio sanitarie (ospedali e case di cura)", "12190 - Scuole", "12210 - Strade a transito veloce e superfici annesse (autostrade, tangenziali)", "12220 – Rete stradale principale e superfici annesse (strade statali)", "12230 - Rete stradale secondaria con territori associati (strade regionali, provinciali, comunali ed altro)", "12240 – Rete ferroviaria con territori associati", "12260 – Aree adibite a parcheggio", "12270 - Reti ed aree per la distribuzione idrica compresi gli impianti di captazione, serbatoi e stazioni di pompaggio", "12280 - Grandi impianti di concentrazione e smistamento merci (interporti e simili)", "12420 - Aeroporti civili</p>	<p>ss.mm.ii., dalla L.R. n. 1/2007 (allegato E) e dalle DD.G.R. n. 786/2016, 1331/2017, 1709/2017;</p> <p>B. ai sensi dell'art. 12, c.3 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii, per gli impianti in natura delle specie arboree, arbustive ed erbacee siano impiegate esclusivamente specie autoctone e ecologicamente coerenti con la flora locale e non si utilizzino miscugli commerciali contenenti specie alloctone;</p> <p>C. non sia in contrasto con la disciplina di cui alla L.R. 14/2017 e alla L.R. 4/2015 prescrivendo:</p> <p>1. di mantenere invariata l'idoneità degli ambienti interessati rispetto alle specie segnalate ovvero di garantire una superficie di equivalente idoneità per le specie segnalate: <i>Himantoglossum adriaticum</i>, <i>Vertigo angustior</i>, <i>Austropotamobius italicus</i>, <i>Cerambyx cerdo</i>, <i>Morimus asper</i>, <i>Parnassius apollo</i>, <i>Zerynthia polyxena</i>, <i>Lycaena dispar</i>, <i>Phongaris arion</i>, <i>Coenonympha oedippus</i>, <i>Lampetra zanandreae</i>, <i>Acipensor naccarii</i>, <i>Barbus plebejus</i>, <i>Rutilus pigus</i>, <i>Cobitis bilineata</i>, <i>Sabanejewia larvata</i>, <i>Salmo marmoratus</i>, <i>Cottus gobio</i>, <i>Triturus carnifex</i>, <i>Bombina variegata</i>, <i>Bufo viridis</i>, <i>Myla intermedia</i>, <i>Rana dalmatina</i>, <i>Rana latastei</i>, <i>Emys orbiceris</i>, <i>Lacerta bilineata</i>, <i>Podarcis muralis</i>, <i>Podarcis siculus</i>, <i>Hierophis viridiflavus</i>, <i>Zamedissioni longissimus</i>, <i>Natrix tessellata</i>, <i>Tetrao tetrix</i>, <i>Tetrao urogallus</i>, <i>Gavia stellata</i>, <i>Gavia arctica</i>, <i>Ixobrychus minutus</i>, <i>Ardea purpurea</i>, <i>Pernis apivorus</i>, <i>Milvus migrans</i>, <i>Circaetus gallicus</i>, <i>Circus aeruginosus</i>, <i>Circus cyaneus</i>, <i>Falco columbarius</i>, <i>Falco peregrinus</i>, <i>Crex crex</i>, <i>Himantopus himantopus</i>, <i>Bubo bubo</i>, <i>Aegolius funereus</i>, <i>Caprimulgus europaeus</i>, <i>Alcedo atthis</i>, <i>Dryocopus martius</i>, <i>Calandrella brachydactyla</i>, <i>Anthus campestris</i>, <i>Lanius collurio</i>, <i>Lanius minor</i>, <i>Emberiza hortulana</i>, <i>Rhinolophus ferrumequinum</i>, <i>Rhinolophus hipposideros</i>, <i>Pipistrellus kuhlii</i>, <i>Pipistrellus nathusii</i>, <i>Nyctalus noctula</i>, <i>Hypsugo savii</i>, <i>Tadarida teniotis</i>, <i>Hystrix cristata</i>;</p> <p>2. di impiegare sistemi di illuminazione in grado di attenuare la dispersione luminosa e la modulazione dell'intensità in funzione dell'orario e della fruizione degli spazi e altresì rispondenti ai seguenti criteri: flusso luminoso</p>	

VARIANTE n. 23 Testo adottato con DCC n. 1 del 20.01.2017	VARIANTE n. 22 Testo Approvato con DCC n. 8 del 16.02.2017 – TESTO ATTUALE VIGENTE	VARIANTE n. 23 Testo assestato con parziale riadozione DCC n. 31 del 21/06/2018 ed approvazione DCC n. 48 del 28/11/2019	Note
	<p>per volo sportivo e da diporto", "131 10 - Aree estrattive attive", "13120 - Aree estrattive inattive", "13210 - Discariche e depositi di cave, miniere, industrie e collettività pubbliche. Per i depositi sono compresi gli edifici e le installazioni industriali associate ed altre superfici di pertinenza", "13220 - Depositi di rottami a cielo aperto, cimiteri di autoveicoli", "13310 - Cantieri e spazi in costruzione e scavi", "13320 – Suoli rimaneggiati e artefatti", "13410 - Aree abbandonate", "13420 - Aree in trasformazione", "141 10 - Parchi urbani", "141 20 - Cimiteri vegetati", "14130 - Aree incolte nell'urbano", "1 41 40 - Aree verdi private", "141 50 - Aree verdi associato alla viabilità", "14210 – Campeggi, strutture turistiche ricettive a bungalows o simili", "14220 – Aree sportive (Calcio, atletica, tennis, ecc.)", "14240 - Ippodromi e spazi associati", "14250 - Strutture per competizioni motoristiche e spazi accessori", "14270 - Parchi di divertimento (Aquapark, Zoosafari e simili)" nella revisione del 2012 della Banca Dati della Copertura del Suolo di cui all'IDT della Regione Veneto. (Parere Motivato n. 242 del 20 dicembre 2016, Regione Veneto, commissione regionale VAS)</p>	<p>modulabile, bassa dispersione e con lampade a ridotto effetto attrattivo (con una componente spettrale dell'UV ridotta o nulla) in particolar modo nei confronti di lepidotteri, coleotteri, ditteri, emitteri, neurotteri, tricotteri, imenotteri e ortotteri;</p> <p>3. di dotare la viabilità, laddove non sia garantita la permeabilità a causa di opera in grado di generare barriera infrastrutturale, di idonei e sufficienti passaggi per la fauna (nel rispetto dei criteri per la sicurezza stradale) anche mediante passaggi per la fauna minore (tunnel per anfibi e rettili) preferibilmente con sezione quadrata o rettangolare (delle dimensioni minime 50 cm x 50 cm, da adeguare in funzione delle specie), con pendenza di almeno l'1% in modo da evitare ristagni d'acqua o allagamenti e dotati di aperture sul lato superiore, tramite griglie di aerazione, o sul lato inferiore a diretto contatto con il suolo) e unitamente alle recinzioni di invito e ai dissuasori per l'accesso alla carreggiata;</p> <p>4. di verificare e documentare, per il tramite del comune di Verona, il rispetto delle suddette prescrizioni e di darne adeguata informazione all'Autorità regionale per la valutazione di incidenza.</p> <p>6.1 E' riconosciuta la non necessità della valutazione di incidenza con riferimento al numero 8 del paragrafo 2.2 dell'allegato A alla D.G.R. 1400/2017 "piani, progetti e interventi, nelle aree a destinazione d'uso residenziale, espressamente individuati e valutati non significativamente incidenti dal relativo strumento di pianificazione, sottoposto con esito favorevole alla procedura di valutazione di incidenza è qualora non diversamente individuato, nella decisione dell'autorità regionale per la valutazione di incidenza" esclusivamente per le aree contraddistinte dalle categorie "11110 - Centro città con uso misto, tessuto urbano continuo molto denso", "11120 - Tessuto urbano residenziale continuo mediamente denso", "11210 - Tessuto urbano discontinuo denso con uso misto (Sup. Art. 50%-80%)", "11220 - Tessuto urbano discontinuo medio, principalmente residenziale (Sup. Art. 30%-50%)", "11230 -</p>	

VARIANTE n. 23 Testo adottato con DCC n. 1 del 20.01.2017	VARIANTE n. 22 Testo Approvato con DCC n. 8 del 16.02.2017 – TESTO ATTUALE VIGENTE	VARIANTE n. 23 Testo assestato con parziale riadozione DCC n. 31 del 21/06/2018 ed approvazione DCC n. 48 del 28/11/2019	Note
		<p>Tessuto urbano discontinuo rado, principalmente residenziale (Sup. Art. 10%-30%)", "11310 - Complessi residenziali comprensivi di area verde", "11320 - Strutture residenziali isolate (discrimina le residenze isolate evidenziando il fatto che sono distaccate da un contesto territoriale di tipo urbano)", "11330 - Ville Venete", "12110 - Aree destinate ad attività industriali e spazi annessi", "12111 - Complessi agro-industriali", "42112 - Insediamenti zootecnici", "12120 - Aree destinate ad attività commerciali e spazi annessi", "12130 - Aree destinate a servizi pubblici, militari e privati (non legati al sistema dei trasporti)". 12140 - Infrastrutture per l'approvvigionamento idrico, difese costiere e fluviali, barriere frangiflutti, dighe", "12150 - Infrastrutture tecnologiche di pubblica utilità: impianti di smaltimento rifiuti, inceneritori e di depurazione acque", "12160 - Luoghi di culto (non cimiteri)", "12170 - Cimiteri non vegetati". "12180 - Strutture socio sanitarie (ospedali @ case di cura)", "42190 - Scuole", "12210 - Strade atransito veloce e superfici annesse(autostrade, tangenziali)". "12220 - Rete stradale principale e superfici annesse (strade statali)", "12230 - Rete stradale secondaria con territori associati (strade regionali, provinciali, comunali ed altro)", "12240 - Rete ferroviaria con territori associati", "12260 - Aree adibite a parcheggio", "12270 - Reti ed aree per la distribuzione idrica compresi gli impianti di captazione, serbatoi e stazioni di pompaggio", "12280 - Grandi impianti di concentrazione e smistamento merci (interporti e simili)", "12420 - Aeroporti civili per volo sportivo e da diporto", "13110 - Aree estrattive attive", "13120 - Aree estrattive inattive", "13210 - Discariche e depositi di cave, miniere, industrie e collettività pubbliche. Per i depositi sono compresi gli edifici e le installazioni industriali associate ed altre superfici di pertinenza", "13220 - Depositi di rottami a cielo aperto, cimiteri di autoveicoli", "13310 - Cantieri e spazi in costruzione e scavi", "13320 - Suoli rimaneggiati e artefatti", "13410 - Aree abbandonate", "13420 - Aree in trasformazione", "14110 - Parchi urbani", "14120 - Cimiteri vegetati", "14130 - Aree incolte nell'urbano",</p>	

VARIANTE n. 23 Testo adottato con DCC n. 1 del 20.01.2017	VARIANTE n. 22 Testo Approvato con DCC n. 8 del 16.02.2017 – TESTO ATTUALE VIGENTE	VARIANTE n. 23 Testo assestato con parziale riadozione DCC n. 31 del 21/06/2018 ed approvazione DCC n. 48 del 28/11/2019	Note
		<p>"14140 - Aree verdi private", "14150 - Aree verdi associato alla viabilità", "14210 - Campeggi, strutture turistiche ricettive a bungalows o simili", "14220 - Aree sportive (Calcio, atletica, tennis, ecc.)", "14240 - Ippodromi e spazi associati", "44250 - Strutture per competizioni motoristiche e spazi accessori", "14270 - Parchi di divertimento (Aquapark, Zoosafari e simili), nella revisione del 2012 della Banca Dati della Copertura del Suolo di cui all'IDT della Regione Veneto.</p>	

	Art. 08 - Definizioni e grandezze urbanistiche – ambientali .	Art. 08 - Definizioni e grandezze urbanistiche – ambientali .	
	<p>07 DA DAr</p> <p>Densità arborea e arbustiva: esprimono rispettivamente il numero di alberi di alto fusto e/o il numero di arbusti da mettere a dimora per ogni mq. di superficie di riferimento:</p> <p>DA = densità arborea: il numero di alberi di alto fusto da mettere a dimora per ogni metro quadrato di superficie di riferimento specificata dalle presenti norme (per gli interventi diretti, il 70% della SF al netto della SC degli edifici; per gli strumenti attuativi il 50% della ST al netto della superficie di strade e parcheggi).</p> <p>DAr = densità arbustiva: il numero di arbusti da mettere a dimora per ogni metro quadrato di superficie di riferimento specificata dalle presenti norme (per gli interventi diretti, il 70% della SF al netto della SC degli edifici; per gli strumenti attuativi il 50% della ST al netto della superficie di strade e parcheggi).</p> <p>Per interventi che prevedono la realizzazione di SUL superiori a 2.000 mq. le densità presenti nelle norme sono raddoppiate.</p> <p>Per gli impianti arborei di cui sopra si richiamano gli artt. 892 e 893 del Codice Civile.</p>	<p>07 DA DAr</p> <p>Densità arborea e arbustiva: esprimono rispettivamente il numero di alberi di alto fusto e/o il numero di arbusti da mettere a dimora per ogni mq. di superficie di riferimento:</p> <p>DA = densità arborea: il numero di alberi di alto fusto da mettere a dimora per ogni metro quadrato di superficie di riferimento specificata dalle presenti norme (per gli interventi diretti, il 70% della SF al netto della SC degli edifici; per gli strumenti attuativi il 50% della ST al netto della superficie di strade e parcheggi).</p> <p>DAr = densità arbustiva: il numero di arbusti da mettere a dimora per ogni metro quadrato di superficie di riferimento specificata dalle presenti norme (per gli interventi diretti, il 70% della SF al netto della SC degli edifici; per gli strumenti attuativi il 50% della ST al netto della superficie di strade e parcheggi).</p> <p>In tutti i casi in cui gli interventi proposti prevedano la realizzazione di una SUL superiore a 2.000 mq., la DA e la Dar previste nelle presenti norme sono raddoppiate.</p> <p>Per gli impianti arborei di cui sopra si richiamano gli artt. 892 e 893 del Codice Civile.</p>	<p>Precisazione applicativa</p>

VARIANTE n. 23 Testo adottato con DCC n. 1 del 20.01.2017	VARIANTE n. 22 Testo Approvato con DCC n. 8 del 16.02.2017 – TESTO ATTUALE VIGENTE	VARIANTE n. 23 Testo assestato con parziale riadozione DCC n. 31 del 21/06/2018 ed approvazione DCC n. 48 del 28/11/2019	Note
	... omissis...	... omissis...	
	Art. 09 - Definizioni e grandezze edilizie – ambientali.	Art. 09 - Definizioni e grandezze edilizie – ambientali.	
	<p>04 P Numero dei piani: rappresenta il numero minimo/massimo dei piani fuori terra ammessi in un determinato tessuto. Lo spazio posto tra il piano orizzontale di calpestio e l'intradosso del solaio orizzontale superiore o della copertura è un piano, indipendentemente dall'altezza. Non si conteggiano nel numero dei piani: a) quelli seminterrati a condizione che l'intradosso del solaio orizzontale superiore emerga non oltre 100 cm. dalla quota di sistemazione esterna; b) quelli sotto il tetto, purchè abbiano le seguenti caratteristiche: - piano orizzontale di calpestio ad una quota non superiore a 60 cm rispetto alla quota di gronda esterna. - altezza netta interna, misurata all'intradosso della struttura, non superiore in alcun punto a 3,50 m - pendenza della copertura non superiore al 35% c) i piani "pilotis", qualora l'intradosso del solaio orizzontale superiore non emerga oltre 2,40 m dalla quota di sistemazione esterna. d) i volumi di cui al punto 01 lett.a-b del presente articolo.</p>	<p>04 P Numero dei piani: rappresenta il numero minimo/massimo dei piani fuori terra ammessi in un determinato tessuto. Lo spazio posto tra il piano orizzontale di calpestio e l'intradosso del solaio orizzontale superiore o della copertura è un piano, indipendentemente dall'altezza. Non si conteggiano nel numero dei piani: a) quelli seminterrati a condizione che l'intradosso del solaio orizzontale superiore emerga non oltre 100 cm. dalla quota di sistemazione esterna; b) quelli sotto il tetto, purchè abbiano le seguenti caratteristiche: - piano orizzontale di calpestio ad una quota non superiore a 60 cm rispetto alla linea di gronda esterna. - altezza netta interna, misurata all'intradosso della struttura, non superiore in alcun punto a 3,50 m - pendenza della copertura non superiore al 35% c) i piani "pilotis", qualora l'intradosso del solaio orizzontale superiore non emerga oltre 2,40 m dalla quota di sistemazione esterna e tutte le rientranze. d) i volumi di cui al punto 01 lett.a-b del presente articolo.</p>	<p>SI UNIFORMA IL RIFERIMENTO ALLA DEFINIZIONE DI LINEA DI GRONDA PRESENTE NELLA DEFINIZIONE DI ALTEZZA DELL'EDIFICIO</p> <p>Osservazioni 90 e 263 accolte con deliberazione n. 48/2019</p>
Art. 12 - Criteri generali relativi agli Usi del territorio.	Art. 12 - Criteri generali relativi agli Usi del territorio.	Art. 12 - Criteri generali relativi agli Usi del territorio.	
1. L'utilizzo del territorio è articolato in categorie funzionali che raggruppano le specifiche destinazioni d'uso, specificate negli articoli che seguono.	1. L'utilizzo del territorio e' articolato in categorie funzionali che raggruppano le specifiche destinazioni d'uso, specificate negli articoli che seguono.	1. L'utilizzo del territorio e' articolato in categorie funzionali che raggruppano le specifiche destinazioni d'uso, specificate negli articoli che seguono.	INVARIATO
2. Le destinazioni d'uso sono definite nelle norme dei rispettivi tessuti. Gli Usi del territorio principali sono da ritenersi comprensivi delle funzioni accessorie che le integrano contribuendo al normale ed organico svolgimento delle predette attività cui sono pertinenti o funzionalmente	2. Le destinazioni d'uso sono definite nelle norme dei rispettivi tessuti. Gli Usi del territorio principali sono da ritenersi comprensivi delle funzioni accessorie che le integrano contribuendo al normale ed organico svolgimento delle predette attività cui sono pertinenti o funzionalmente	2. Le destinazioni d'uso sono definite nelle norme dei rispettivi tessuti. Gli Usi del territorio principali sono da ritenersi comprensivi delle funzioni accessorie che le integrano contribuendo al normale ed organico svolgimento delle predette attività cui sono pertinenti o funzionalmente	INVARIATO

VARIANTE n. 23 Testo adottato con DCC n. 1 del 20.01.2017	VARIANTE n. 22 Testo Approvato con DCC n. 8 del 16.02.2017 – TESTO ATTUALE VIGENTE	VARIANTE n. 23 Testo assestato con parziale riadozione DCC n. 31 del 21/06/2018 ed approvazione DCC n. 48 del 28/11/2019	Note
collegate.	collegate.	collegate.	
3. La destinazione d'uso degli immobili e delle unità immobiliari e la SUL relativa devono essere sempre obbligatoriamente indicate sia nei progetti di intervento edilizio diretto o di comparto, sia nei piani urbanistici attuativi.	3. La destinazione d'uso degli immobili e delle unità immobiliari e la SUL relativa devono essere sempre obbligatoriamente indicate sia nei progetti di intervento edilizio diretto o di comparto, sia nei piani urbanistici attuativi.	3. La destinazione d'uso degli immobili e delle unità immobiliari e la SUL relativa devono essere sempre obbligatoriamente indicate sia nei progetti di intervento edilizio diretto o di comparto, sia nei piani urbanistici attuativi.	INVARIATO
4. Ad ogni Uso il PI attribuisce il relativo Carico urbanistico primario Cu, in relazione al fabbisogno di parcheggi pubblici e privati; il Carico urbanistico primario Cu è articolato nelle quattro categorie: "O"(Nullo Carico urbanistico primario); "B" (Basso Carico urbanistico primario), "M" (Medio Carico urbanistico primario), "A" (Alto Carico urbanistico primario).	4. Ad ogni Uso particolareggiato (Emend. n. 87) il PI attribuisce il relativo Carico urbanistico primario Cu, in relazione al fabbisogno di parcheggi pubblici e privati; il Carico urbanistico primario Cu è articolato nelle quattro categorie: "O"(Nullo Carico urbanistico primario); "B" (Basso Carico urbanistico primario), "M" (Medio Carico urbanistico primario), "A" (Alto Carico urbanistico primario). Inoltre il PI definisce: il grado di naturalità che si deve ricomporre; le caratteristiche stilistiche ed architettoniche, la compatibilità paesaggistica e la contestualizzazione. (Emend. n. 87)	4. Ad ogni Uso particolareggiato il PI attribuisce il relativo Carico urbanistico primario Cu, in relazione al fabbisogno di parcheggi pubblici e privati; il Carico urbanistico primario Cu è articolato nelle quattro categorie: "O"(Nullo Carico urbanistico primario); "B" (Basso Carico urbanistico primario), "M" (Medio Carico urbanistico primario), "A" (Alto Carico urbanistico primario). 4. Il PI nell'ambito delle Categorie Funzionali, attribuisce ad ogni Destinazione d'Uso il relativo Carico urbanistico primario Cu, e determina il fabbisogno minimo di parcheggi pubblici e privati; il carico urbanistico primario Cu è articolato nelle quattro categorie: "O"(Nullo Carico urbanistico primario); "B" (Basso Carico urbanistico primario), "M" (Medio Carico urbanistico primario), "A" (Alto Carico urbanistico primario). Inoltre il PI definisce: il grado di naturalità che si deve ricomporre; le caratteristiche stilistiche ed architettoniche, la compatibilità paesaggistica e la contestualizzazione.	INVARIATO Comma 4 sostituito per effetto dell'accoglimento, con DCC 48/2019, dell'osservazione n. 526, punto O. Comma 4 così sostituito per effetto dell'accoglimento, con DCC 48/2019, dell'osservazione n. 526, punto O.
5. Negli articoli successivi relativi alle previsioni nei singoli Sistemi sono indicati gli Usi non ammessi ed eventuali quantità minime e massime di specifici Usi (Usi regolati) da non superare.	5. Negli articoli successivi relativi alle previsioni nei singoli Sistemi sono indicati gli Usi non ammessi ed eventuali quantità minime e massime di specifici Usi (Usi regolati) da non superare.	5. Negli articoli successivi relativi alle previsioni nei singoli Sistemi sono indicati gli Usi non ammessi ed eventuali quantità minime e massime di specifici Usi (Usi regolati) da non superare.	INVARIATO
6. Gli Usi regolati sono misurati da una percentuale che deve essere calcolata, nei casi di PUA e di comparti urbanistici, rispetto alla SUL complessiva; negli altri casi con riferimento alla SUL complessiva dell'Unità Edilizia.	6. Gli Usi regolati sono misurati da una percentuale che deve essere calcolata, nei casi di PUA e di comparti urbanistici, rispetto alla SUL complessiva; negli altri casi con riferimento alla SUL complessiva dell'Unità Edilizia.	6. Gli Usi regolati sono misurati da una percentuale che deve essere calcolata, nei casi di PUA e di comparti urbanistici, rispetto alla SUL complessiva; negli altri casi con riferimento alla SUL complessiva dell'Unità Edilizia.	INVARIATO
7. Le strutture di vendita commerciali ai sensi della LR 50/2012 sono così articolate e ammesse: - ESERCIZI DI VICINATO a) fino a 250 mq di superficie di vendita su tutto il	7. Le strutture di vendita commerciali ai sensi della LR 50/2012 sono così articolate e ammesse: - ESERCIZI DI VICINATO a) fino a 250 mq. di superficie di vendita su tutto il	7. Le strutture di vendita commerciali ai sensi della LR 50/2012 sono così articolate e ammesse: - ESERCIZI DI VICINATO a) fino a 250 mq. di superficie di vendita su tutto il	

<p>VARIANTE n. 23 Testo adottato con DCC n. 1 del 20.01.2017</p>	<p>VARIANTE n. 22 Testo Approvato con DCC n. 8 del 16.02.2017 – TESTO ATTUALE VIGENTE</p>	<p>VARIANTE n. 23 Testo assestato con parziale riadozione DCC n. 31 del 21/06/2018 ed approvazione DCC n. 48 del 28/11/2019</p>	<p>Note</p>
<p>territorio comunale purché non in contrasto con le norme di tessuto; - MEDIE STRUTTURE DI VENDITA b) da 251 mq e non superiore a mq 1500 (2500 mq nella città storica) su tutto il territorio comunale purché non in contrasto con le norme di tessuto. c) da mq 1500 e non superiore a mq 2500 al di fuori della città storica solo se espressamente localizzate mediante specifica simbologia negli elaborati grafici ed inserimento nel Repertorio normativo – Sezione 15; - GRANDI STRUTTURE DI VENDITA SUPERIORI A MQ 2500 E PARCHI COMMERCIALI d) solo se espressamente localizzate nel rispetto dell'art. 2 del Regolamento 1/2013 mediante specifica simbologia negli elaborati grafici ed inserimento nel Repertorio normativo – Sezione 15.</p>	<p>territorio comunale purché non in contrasto con le norme di tessuto; - MEDIE STRUTTURE DI VENDITA b) da 251 mq e non superiore a mq.1500 (2.500mq. nella città storica) su tutto il territorio comunale purché non in contrasto con le norme di tessuto; il P.I. può essere variato con la procedura di cui all'art. 18-ter della L.R. 11/04. c) da mq. 1500 e non superiore a mq.2500 al di fuori della città storica solo se espressamente localizzate su aree idonee dal P.I.. - GRANDI STRUTTURE DI VENDITA SUPERIORI A MQ. 2500 E PARCHI COMMERCIALI d) solo se espressamente localizzate su aree idonee dal P.I. nel rispetto dell'art. 2 del Regolamento 1/2013.</p>	<p>territorio comunale purché non in contrasto con le norme di tessuto; - MEDIE STRUTTURE DI VENDITA b) da 251 mq e non superiore a mq.1500 (2.500 mq. nella città storica) su tutto il territorio comunale purché non in contrasto con le norme di tessuto; il P.I. può essere variato con la procedura di cui all'art. 18-ter della L.R. 11/04. c) da mq. 1500 e non superiore a mq.2500 al di fuori della città storica solo se espressamente localizzate su aree idonee dal P.I.. - GRANDI STRUTTURE DI VENDITA SUPERIORI A MQ. 2500 E PARCHI COMMERCIALI d) solo se espressamente localizzate su aree idonee dal P.I. nel rispetto dell'art. 2 del Regolamento 1/2013, in conformità con il l'art. 67, secondo comma, art. 67 PTCP, mediante specifica simbologia negli elaborati grafici ed inserimento nel Repertorio normativo – Sezione 15.</p>	<p>In attuazione parere Screening VAS n. 242 del 20/12/2016</p>
<p>8. Per gli usi non specificatamente previsti o non direttamente riconducibili alla classificazione delle presenti norme, il Comune procede per analogia rispetto alle categorie funzionali e di carico urbanistico, assimilando i suddetti Usi a quelli previsti nel presente capo per quanto aventi analoghi effetti sul territorio, sulla domanda di servizi, sulle infrastrutture e sulla circolazione.</p>	<p>8. Per gli usi non specificatamente previsti o non direttamente riconducibili alla classificazione delle presenti norme, il Comune procede per analogia rispetto alle categorie funzionali e di carico urbanistico, assimilando i suddetti Usi a quelli previsti nel presente capo per quanto aventi analoghi effetti sul territorio, sulla domanda di servizi, sulle infrastrutture e sulla circolazione.</p>	<p>8. Per gli usi non specificatamente previsti o non direttamente riconducibili alla classificazione delle presenti norme, il Comune procede per analogia rispetto alle categorie funzionali e di carico urbanistico, assimilando i suddetti Usi a quelli previsti nel presente capo per quanto aventi analoghi effetti sul territorio, sulla domanda di servizi, sulle infrastrutture e sulla circolazione.</p>	<p>INVARIATO</p>
<p>9. L'integrazione con la residenza degli usi non residenziali è in ogni caso subordinata al rispetto delle vigenti norme di settore in materia di tutela dell'ambiente, ed in particolare alla dimostrazione tecnica che i predetti usi non producono, anche a seguito di idonei apprestamenti tecnologici, emissioni dirette o indirette di tipo acustico ed odorigeno tali da compromettere negativamente la qualità della vita nei tessuti residenziali o flussi e movimenti di persone che arrechino disturbo al decoro ed al riposo dei residenti. (Em. 588)</p>	<p>9. L'integrazione con la residenza degli usi non residenziali è in ogni caso subordinata al rispetto delle vigenti norme di settore in materia di tutela dell'ambiente, ed in particolare alla dimostrazione tecnica che i predetti usi non producono, anche a seguito di idonei apprestamenti tecnologici, emissioni dirette o indirette di tipo acustico ed odorigeno tali da compromettere negativamente la qualità della vita nei tessuti residenziali o flussi e movimenti di persone che arrechino disturbo al decoro ed al riposo dei residenti.</p>	<p>9. L'integrazione con la residenza degli usi non residenziali è in ogni caso subordinata al rispetto delle vigenti norme di settore in materia di tutela dell'ambiente, ed in particolare alla dimostrazione tecnica che i predetti usi non producono, anche a seguito di idonei apprestamenti tecnologici, emissioni dirette o indirette di tipo acustico ed odorigeno tali da compromettere negativamente la qualità della vita nei tessuti residenziali o flussi e movimenti di persone che arrechino disturbo al decoro ed al riposo dei residenti.</p>	<p>INVARIATO</p>
<p>10. E' consentita, in spazi opportunamente delimitati, la compresenza di usi diversi all'interno della stessa unità immobiliare, purché non in contrasto con le norme di tessuto e con il</p>	<p>10. E' consentita, in spazi opportunamente delimitati, la compresenza di usi diversi all'interno della stessa unità immobiliare, purché non in contrasto con le norme di tessuto e con il</p>	<p>10. E' consentita, in spazi opportunamente delimitati, la compresenza di usi diversi all'interno della stessa unità immobiliare, purché non in contrasto con le norme di tessuto e con il</p>	<p>INVARIATO</p>

VARIANTE n. 23 Testo adottato con DCC n. 1 del 20.01.2017	VARIANTE n. 22 Testo Approvato con DCC n. 8 del 16.02.2017 – TESTO ATTUALE VIGENTE	VARIANTE n. 23 Testo assestato con parziale riadozione DCC n. 31 del 21/06/2018 ed approvazione DCC n. 48 del 28/11/2019	Note
precedente comma.	precedente comma.	precedente comma.	
11. Le destinazioni d'uso ed i cambi di destinazione d'uso, sono consentiti secondo i limiti e le condizioni stabiliti dalle norme delle diverse componenti del PI, nonché dai PUA, sempre compatibilmente con le previsioni di PI. Il cambio di destinazione d'uso all'interno della stessa categoria funzionale e' sempre ammesso, previo adeguamento delle dotazioni di parcheggio P1 qualora necessarie ai sensi dell'art.17 delle NTO. Costituisce invece mutamento rilevante della destinazioni d'uso ogni utilizzo diverso da quello originario che comporti l'assegnazione ad una diversa categoria funzionale dell'immobile o della singola unita' edilizia.	11. Le destinazioni d'uso ed i cambi di destinazione d'uso, sono consentiti secondo i limiti e le condizioni stabiliti dalle norme delle diverse componenti del PI, nonché dai PUA, sempre compatibilmente con le previsioni di PI. Il cambio di destinazione d'uso all'interno della stessa categoria funzionale e' sempre ammesso, previo adeguamento delle dotazioni di parcheggio P1 qualora necessarie ai sensi dell'art.17 delle NTO. Costituisce invece mutamento rilevante della destinazioni d'uso ogni utilizzo diverso da quello originario che comporti l'assegnazione ad una diversa categoria funzionale dell'immobile o della singola unita' edilizia.	11. Le destinazioni d'uso ed i cambi di destinazione d'uso, sono consentiti secondo i limiti e le condizioni stabiliti dalle norme delle diverse componenti del PI, nonché dai PUA, sempre compatibilmente con le previsioni di PI. Il cambio di destinazione d'uso all'interno della stessa categoria funzionale e' sempre ammesso, previo adeguamento delle dotazioni di parcheggio P1 qualora necessarie ai sensi dell'art.17 delle NTO. Costituisce invece mutamento rilevante della destinazioni d'uso ogni utilizzo diverso da quello originario che comporti l'assegnazione ad una diversa categoria funzionale dell'immobile o della singola unita' edilizia.	INVARIATO
12. La sede delle associazioni di promozione sociale ed i locali nei quali si svolgono le relative attività sono compatibili con tutti i tessuti insediativi del PI, fermo restando il rispetto delle norme speciali che disciplinano le specifiche attività o la verifica di compatibilità con gli impianti esistenti.	12. La sede delle associazioni di promozione sociale ed i locali nei quali si svolgono le relative attività sono compatibili con tutti i tessuti insediativi del PI, fermo restando il rispetto delle norme speciali che disciplinano le specifiche attività o la verifica di compatibilità con gli impianti esistenti.	12. Alle sedi degli enti del Terzo settore ed ai locali in cui si svolgono le relative attività istituzionali si applica l'art. 71 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117.	Adeguamento a norma sopravvenuta. (Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 Art. 71 Locali utilizzati <i>1. Le sedi degli enti del Terzo settore e i locali in cui si svolgono le relative attività istituzionali, purché non di tipo produttivo, sono compatibili con tutte le destinazioni d'uso omogenee previste dal decreto del Ministero dei lavori pubblici 2 aprile 1968 n. 1444 e simili, indipendentemente dalla destinazione urbanistica.</i>)
13. Sono comunque vietate, nei tessuti residenziali, le attività produttive insalubri o moleste, salvo che non siano espressamente autorizzate a seguito di accertamento di conformità secondo quanto previsto dagli articoli 216 e 217 del Testo unico delle leggi sanitarie e dal Regolamento comunale d'igiene.	13. Sono comunque vietate, nei tessuti residenziali, le attività produttive insalubri o moleste, salvo che non siano espressamente autorizzate a seguito di accertamento di conformità secondo quanto previsto dagli articoli 216 e 217 del Testo unico delle leggi sanitarie e dal Regolamento comunale d'igiene.	13. Sono comunque vietate, nei tessuti residenziali, le attività produttive insalubri o moleste, salvo che non siano espressamente autorizzate a seguito di accertamento di conformità secondo quanto previsto dagli articoli 216 e 217 del Testo unico delle leggi sanitarie e dal Regolamento comunale d'igiene.	INVARIATO
14. Le "abitazioni collettive", se con finalità religiose o assistenziali e in convenzione con gli Enti competenti possono essere realizzate in eccedenza al limite massimo di funzioni abitative stabilito dalle norme di tessuto e poste a carico della quota di funzioni non abitative.	14. Le "abitazioni collettive", se con finalità religiose o assistenziali e in convenzione con gli Enti competenti possono essere realizzate in eccedenza al limite massimo di funzioni abitative stabilito dalle norme di tessuto e poste a carico della quota di funzioni non abitative.	14. Le "abitazioni collettive", se con finalità religiose o assistenziali e in convenzione con gli Enti competenti possono essere realizzate in eccedenza al limite massimo di funzioni abitative stabilito dalle norme di tessuto e poste a carico della quota di funzioni non abitative.	INVARIATO
15. Per la realizzazione di insediamenti di rilevante dimensione destinati ad attività commerciali, turistico ricettivi, produttivi, direzionali, il Comune può adottare discipline speciali per la pianificazione, valutazione e progettazione degli interventi, in applicazione della legislazione o regolamentazione regionale di settore.	15. Per la realizzazione di insediamenti di rilevante dimensione destinati ad attività commerciali, turistico-ricettivi, produttivi, direzionali, il Comune può adottare discipline speciali per la pianificazione, valutazione e progettazione degli interventi, in applicazione della legislazione o regolamentazione regionale di settore.	15. Per la realizzazione di insediamenti di rilevante dimensione destinati ad attività commerciali, turistico-ricettivi, produttivi, direzionali, il Comune può adottare discipline speciali per la pianificazione, valutazione e progettazione degli interventi, in applicazione della legislazione o regolamentazione regionale di settore.	INVARIATO
16. Sono fatte salve le destinazioni d'uso	16. Sono fatte salve le destinazioni d'uso	16. Sono fatte salve le destinazioni d'uso	INVARIATO

VARIANTE n. 23 Testo adottato con DCC n. 1 del 20.01.2017	VARIANTE n. 22 Testo Approvato con DCC n. 8 del 16.02.2017 – TESTO ATTUALE VIGENTE	VARIANTE n. 23 Testo assestato con parziale riadozione DCC n. 31 del 21/06/2018 ed approvazione DCC n. 48 del 28/11/2019	Note
	ammettersi il passaggio di mezzi pesanti all'interno dei quartieri residenziali. (Oss. 58FT.9)	ammettersi il passaggio di mezzi pesanti all'interno dei quartieri residenziali. (Oss. 58FT.9)	
Art. 24 - Criteri di determinazione della quota di monetizzazione sostitutiva.	Art. 24 - Criteri di determinazione della quota di monetizzazione sostitutiva.	Art. 24 - Criteri di determinazione della quota di monetizzazione sostitutiva.	
1. La monetizzazione sostitutiva consiste nella corresponsione al Comune di una somma commisurata al valore degli standard urbanistici e/o edilizi o di altre dotazioni dovute non reperiti per effetto dell'applicazione di previsioni specifiche inserite nelle presenti norme, nel repertorio normativo o nelle schede norma.	1. La monetizzazione sostitutiva consiste nella corresponsione al Comune di una somma commisurata al valore degli standard urbanistici e/o edilizi o di altre dotazioni dovute non reperiti per effetto dell'applicazione di previsioni specifiche inserite nelle presenti norme, nel repertorio normativo o nelle schede norma.	1. La monetizzazione sostitutiva consiste nella corresponsione al Comune di una somma commisurata al valore degli standard urbanistici e/o edilizi o di altre dotazioni dovute non reperiti per effetto dell'applicazione di previsioni specifiche inserite nelle presenti norme, nel repertorio normativo o nelle schede norma.	INVARIATO
2. La monetizzazione e' esclusa se comporta deficit di dimensionamento dei servizi nelle ATO di riferimento, nella fattispecie ATO 6 e ATO 10. tale esclusione permane al perdurare del deficit di dotazioni di servizi di dette ATO.	2. La monetizzazione e' esclusa se comporta deficit di dimensionamento dei servizi nelle ATO di riferimento, nella fattispecie ATO 6 e ATO 10. (Emend. n. 388) Tale esclusione permane al perdurare del deficit di dotazioni di servizi di dette ATO. Rimangono comunque consentite nella città esistente le monetizzazioni alternative alla realizzazione di esigue superfici che, per la loro scarsa estensione o ubicazione non idonea, siano ritenute non opportune secondo criteri definiti dalla Giunta comunale (Oss. 66FT, 68FT)	2. La monetizzazione e' esclusa se comporta deficit di dimensionamento dei servizi nelle ATO di riferimento, nella fattispecie ATO 6 e ATO 10. (Emend. n. 388) Tale esclusione permane al perdurare del deficit di dotazioni di servizi di dette ATO. Rimangono comunque consentite nella città esistente le monetizzazioni alternative alla realizzazione di esigue superfici che, per la loro scarsa estensione o ubicazione non idonea, siano ritenute non opportune secondo criteri definiti dalla Giunta comunale (Oss. 66FT, 68FT)	INVARIATO
3. La monetizzazione è autorizzata dal Comune su espressa domanda formulata dai soggetti obbligati al reperimento degli standard urbanistici e/o edilizi in sede di istanza di ottenimento del titolo abilitativo di legge degli interventi diretti o di approvazione degli interventi indiretti.	3. La monetizzazione è autorizzata dal Comune su espressa domanda formulata dai soggetti obbligati al reperimento degli standard urbanistici e/o edilizi in sede di istanza di ottenimento del titolo abilitativo di legge degli interventi diretti o di approvazione degli interventi indiretti.	3. La monetizzazione è autorizzata dal Comune su espressa domanda formulata dai soggetti obbligati al reperimento degli standard urbanistici e/o edilizi in sede di istanza di ottenimento del titolo abilitativo di legge degli interventi diretti o di approvazione degli interventi indiretti.	INVARIATO
4. L'entità della monetizzazione sostitutiva è determinata o aggiornata dall'organo comunale competente sulla base dei seguenti criteri: a) Il valore di monetizzazione delle aree a standards viene calcolato in relazione alla destinazione urbanistica dell'immobile che ha determinato l'obbligo della monetizzazione facendo riferimento alla Tabella "Dotazione di aree per servizi – Valori delle aree per la monetizzazione sostitutiva" redatta a cura del Settore Estimo Beni Pubblici ed aggiornata annualmente . b) Il valore delle opere di urbanizzazione o dei parcheggi P1 e P2, è valutato sulla base dei costi medi rilevati nell'ambito di analoghi progetti di	4. L'entità della monetizzazione sostitutiva è determinata o aggiornata dall'organo comunale competente sulla base dei seguenti criteri: a) Il valore di monetizzazione delle aree a standards viene calcolato in relazione alla destinazione urbanistica dell'immobile che ha determinato l'obbligo della monetizzazione facendo riferimento alla Tabella " <i>Dotazione di aree per servizi – Valori delle aree per la monetizzazione sostitutiva</i> " redatta a cura del Settore Estimo Beni Pubblici ed aggiornata annualmente . b) Il valore delle opere di urbanizzazione o dei parcheggi P1 e P2, è valutato sulla base dei costi medi rilevati nell'ambito di analoghi progetti di opere pubbliche approvati dal Comune, o in	4. L'entità della monetizzazione sostitutiva è determinata o aggiornata dall'organo comunale competente sulla base dei seguenti criteri: a) Il valore di monetizzazione delle aree a standards viene calcolato in relazione alla destinazione urbanistica dell'immobile che ha determinato l'obbligo della monetizzazione facendo riferimento alla Tabella " <i>Dotazione di aree per servizi – Valori delle aree per la monetizzazione sostitutiva</i> " redatta a cura del Settore Estimo Beni Pubblici ed aggiornata annualmente . b) Il valore delle opere di urbanizzazione o dei parcheggi P1 e P2, è valutato sulla base dei costi medi rilevati nell'ambito di analoghi progetti di opere pubbliche approvati dal Comune, o in	INVARIATO

VARIANTE n. 23 Testo adottato con DCC n. 1 del 20.01.2017	VARIANTE n. 22 Testo Approvato con DCC n. 8 del 16.02.2017 – TESTO ATTUALE VIGENTE	VARIANTE n. 23 Testo assestato con parziale riadozione DCC n. 31 del 21/06/2018 ed approvazione DCC n. 48 del 28/11/2019	Note
<p>opere pubbliche approvati dal Comune, o in mancanza, in applicazione del prezzario regionale delle opere pubbliche.</p> <p>c) la monetizzazione sostitutiva dei parametri di densita' arborea (DA) e arbustiva (Dar) è pari al costo degli impianti arborei o arbustivi non realizzati determinato dal dirigente dell'unità organizzativa competente in materia di strade e giardini sulla base dei costi medi rilevati nell'ambito delle procedure di appalto di opere analoghe, o, in mancanza, sulla base del prezzario regionale delle oo.pp. i proventi delle monetizzazioni sono allocati in un fondo vincolato per la realizzazione di piantumazioni di aree pubbliche o di uso pubblico.</p>	<p>mancanza, in applicazione del prezzario regionale delle opere pubbliche.</p> <p>c) la monetizzazione sostitutiva dei parametri di densita' arborea (DA) e arbustiva (Dar) è pari al costo degli impianti arborei o arbustivi non realizzati determinato dal dirigente dell'unità organizzativa competente in materia di strade e giardini sulla base dei costi medi rilevati nell'ambito delle procedure di appalto di opere analoghe, o, in mancanza, sulla base del prezzario regionale delle oo.pp. i proventi delle monetizzazioni sono allocati in un fondo vincolato per la realizzazione di piantumazioni di aree pubbliche o di uso pubblico.</p>	<p>mancanza, in applicazione del prezzario regionale delle opere pubbliche.</p> <p>c) la monetizzazione sostitutiva dei parametri di densita' arborea (DA) e arbustiva (Dar) è pari al costo degli impianti arborei o arbustivi non realizzati determinato dal dirigente dell'unità organizzativa competente in materia di strade e giardini sulla base dei costi medi rilevati nell'ambito delle procedure di appalto di opere analoghe, o, in mancanza, sulla base del prezzario regionale delle oo.pp. I proventi delle monetizzazioni sono allocati in un fondo vincolato per la realizzazione di piantumazioni di aree pubbliche o di uso pubblico. I proventi delle monetizzazioni sono allocati in un fondo vincolato per la realizzazione di piantumazioni di aree pubbliche o di uso pubblico nell'ATO in cui i privati hanno ottenuto l'autorizzazione per edificare/ampliare/riqualificare gli edifici, dando priorità all'area del PRUSST – Parco di Santa Teresa ed ex scalo merci, futuro Central Park.</p>	<p>Periodo aggiunto per effetto dell'accoglimento dell'emendamento n. 1169 alla DCC n. 48/2019.</p>
<p>5. Gli standard a parcheggio P2 possono essere oggetto di monetizzazione sostitutiva secondo i seguenti criteri:</p> <p>A. nella citta' storica la monetizzazione parziale o totale e' consentita in mancanza di aree disponibili o per ragioni di salvaguardia ambientale, storica, archeologica, architettonica, funzionale dei luoghi o per ragioni connesse al regime di traffico</p> <p>B. nella citta' consolidata la monetizzazione non e' ammessa sopra la soglia minima di rilevanza e se comporta deficit di dimensionamento dei servizi nelle ATO di riferimento, nella fattispecie ATO 6 e ATO 10.</p> <p>C. nella citta' della trasformazione non e' ammessa la monetizzazione. Limitatamente all'ATO 4 può essere consentita la monetizzazione sostitutiva di quota parte dello standard a parcheggio che e' finalizzata alla realizzazione del parcheggio scambiatore di Verona sud.</p>	<p>5. Gli standard a parcheggio P2 possono essere oggetto di monetizzazione sostitutiva secondo i seguenti criteri:</p> <p>A. nella citta' storica la monetizzazione parziale o totale e' consentita in mancanza di aree disponibili o per ragioni di salvaguardia ambientale, storica, archeologica, architettonica, funzionale dei luoghi o per ragioni connesse al regime di traffico</p> <p>B. nella citta' consolidata la monetizzazione non e' ammessa sopra la soglia minima di rilevanza e se comporta deficit di dimensionamento dei servizi nelle ATO di riferimento, nella fattispecie ATO 6 e ATO 10.</p> <p>C. nella citta' della trasformazione non e' ammessa la monetizzazione. Limitatamente all'ATO 4 può essere consentita la monetizzazione sostitutiva di quota parte dello standard a parcheggio che e' finalizzata alla realizzazione del parcheggio scambiatore di Verona sud.</p>	<p>5. Gli standard a parcheggio P2 possono essere oggetto di monetizzazione sostitutiva secondo i seguenti criteri:</p> <p>A. nella citta' storica la monetizzazione parziale o totale e' consentita in mancanza di aree disponibili o per ragioni di salvaguardia ambientale, storica, archeologica, architettonica, funzionale dei luoghi o per ragioni connesse al regime di traffico;</p> <p>B. nella citta' consolidata la monetizzazione non e' ammessa sopra la soglia minima di rilevanza e se comporta deficit di dimensionamento dei servizi nelle ATO di riferimento, nella fattispecie ATO 6 e ATO 10;</p> <p>C. nella citta' della trasformazione non e' ammessa la monetizzazione. Verificata l'impossibilità o per ragioni di salvaguardia ambientale, storica, archeologica, architettonica, funzionale dei luoghi o per ragioni connesse al traffico è consentita in deroga alle norme vigenti la monetizzazione di un posto auto (12,5 mq.). Limitatamente all'ATO 4 può essere consentita la monetizzazione sostitutiva di quota parte dello standard a parcheggio che e' finalizzata alla realizzazione del parcheggio scambiatore di Verona sud.</p>	<p>INVARIATO</p> <p>Periodo inserito per effetto dell'approvazione con delibera di Consiglio Comunale n. 48 del 28/11/2019 dell'emendamento n. 88</p>
<p>6. Gli standard a parcheggio P1 possono essere</p>	<p>6. Gli standard a parcheggio P1 possono essere</p>	<p>6. Gli standard a parcheggio P1 possono essere</p>	

VARIANTE n. 23 Testo adottato con DCC n. 1 del 20.01.2017	VARIANTE n. 22 Testo Approvato con DCC n. 8 del 16.02.2017 – TESTO ATTUALE VIGENTE	VARIANTE n. 23 Testo assestato con parziale riadozione DCC n. 31 del 21/06/2018 ed approvazione DCC n. 48 del 28/11/2019	Note
monetizzati esclusivamente: - in centro storico; - nelle aree di completamento per le dotazioni inferiori a 1 posto auto (MQ 12,5). - nei casi che rientrano all'interno della soglia di rilevanza del carico urbanistico i sensi dell'art.17 comma 2.	monetizzati esclusivamente: - in centro storico; - nelle aree di completamento per le dotazioni inferiori a 1 posto auto (MQ 12,5). - nei casi che rientrano all'interno della soglia di rilevanza del carico urbanistico i sensi dell'art.17 comma 2.	monetizzati esclusivamente: - in centro storico; - nelle aree di completamento per le dotazioni inferiori a 1 posto auto (MQ 12,5). - nei casi che rientrano all'interno della soglia di rilevanza del carico urbanistico i sensi dell'art.17 comma 2.	INVARIATO
7. La quota di monetizzazione sostitutiva delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria è scomputabile dal contributo dovuto in applicazione degli oneri tabellari di urbanizzazione primaria e secondaria ai sensi di legge.	7. La quota di monetizzazione sostitutiva delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria è scomputabile dal contributo dovuto in applicazione degli oneri tabellari di urbanizzazione primaria e secondaria ai sensi di legge.	7. La quota di monetizzazione sostitutiva delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria è scomputabile dal contributo dovuto in applicazione degli oneri tabellari di urbanizzazione primaria e secondaria ai sensi di legge.	INVARIATO
8. La monetizzazione sostitutiva realizzata per opere legate ad un intervento su un territorio comunale è vincolato alla realizzazione di opere/servizi/manutenzioni straordinarie sul territorio stesso della Circoscrizione interessata dall'insediamento o in prossimità nella misura di almeno il 50%. (Em. 662)		8. La monetizzazione sostitutiva realizzata per opere legate ad un intervento su un territorio comunale è vincolato alla realizzazione di opere/servizi/manutenzioni straordinarie sul territorio stesso della Circoscrizione interessata dall'insediamento o in prossimità nella misura del 100%.	Ripristinata la percentuale originaria
	Art. 52 - Infrastrutture della mobilità, ferrovie, tramvie, aeroporti ed altre infrastrutture strategiche.	Art. 52 - Infrastrutture della mobilità, ferrovie, tramvie, aeroporti ed altre infrastrutture strategiche.	
	1. Nelle fasce di rispetto sono ammesse esclusivamente le opere conformi alle norme speciali che le disciplinano e nel rispetto delle disposizioni in materia di igiene, sicurezza, tutela dall'inquinamento acustico, atmosferico ed elettromagnetico. La compatibilità è attestata da professionista abilitato nella documentazione progettuale. 2. Si applicano inoltre le limitazioni alla trasformabilità previste, a seconda della fattispecie che ricorre, dalle seguenti norme speciali: a) Il Codice della Strada e Regolamento di esecuzione; ...omissis....	1. Nelle fasce di rispetto sono ammesse esclusivamente le opere conformi alle norme speciali che le disciplinano e nel rispetto delle disposizioni in materia di igiene, sicurezza, tutela dall'inquinamento acustico, atmosferico ed elettromagnetico. La compatibilità è attestata da professionista abilitato nella documentazione progettuale. 2. Si applicano inoltre le limitazioni alla trasformabilità previste, a seconda della fattispecie che ricorre, dalle seguenti norme speciali: a) Il Codice della Strada, e il Regolamento di esecuzione e l'art. 41, comma 4-ter della L.R. 11/2004, come introdotto dall'art. 63, comma 5, della L.R. 30/2016; ...omissis....	Adeguamento a norma sopravvenuta
	Art. 61 - Aree di connessione naturalistica.	Art. 61 - Aree di connessione naturalistica.	

<p>VARIANTE n. 23 Testo adottato con DCC n. 1 del 20.01.2017</p>	<p>VARIANTE n. 22 Testo Approvato con DCC n. 8 del 16.02.2017 – TESTO ATTUALE VIGENTE</p>	<p>VARIANTE n. 23 Testo assestato con parziale riadozione DCC n. 31 del 21/06/2018 ed approvazione DCC n. 48 del 28/11/2019</p>	<p>Note</p>
	<p>17. Nell'ambito delle aree tutelate dal presente articolo sono vietati:</p> <p>a) l'apertura di cave e discariche;</p> <p>b) l'insediamento di nuove strutture produttive intensive e nuove costruzioni per strutture agro-produttive anche zootecniche di qualsiasi tipo, salvo che non costituiscano ampliamento di preesistenze assentite prima dell'adozione del PI e siano ammesse dalle norme di zona;</p> <p>c) la raccolta, l'asportazione ed il danneggiamento della flora spontanea, ai sensi della normativa vigente;</p> <p>d) il mutamento permanente di superficie boscata, nelle more della disciplina specifica di settore. Tale mutamento è ammesso esclusivamente su superfici boscate fortemente degradate e/o di recente formazione;</p> <p>e) la manomissione, la bruciatura, l'estirpazione o la riduzione in genere della vegetazione ripariale e l'eliminazione dei filari arborei i quali costituiscono una presenza connotativa degli spazi pianeggianti; 81/181</p> <p>f) l'introduzione nel territorio aperto di specie animali e vegetali suscettibili di provocare alterazioni all'ecosistema o comunque alloctone;</p> <p>g) il transito con mezzi motorizzati fuori dalla viabilità poderal, ad eccezione dei mezzi agricoli impegnati nell'attività agro-silvo-pastorale;</p> <p>h) le strutture a serra fissa, con o senza zoccolo di fondazione. Sono invece ammesse le serre mobili senza alcuna fondazione se destinate alla forzatura stagionale delle produzioni orto-floro-vivaistiche;</p> <p>i) l'illuminazione dei sentieri e della viabilità minore;</p> <p>j) i lavori di miglioria fondiaria che modificano in modo sostanziale i caratteri morfologici esistenti, gli avvallamenti, i rilevati, lo spianamento degli orli o scarpate di terrazzo, nonché le modifiche dei caratteri salienti della trama infrastrutturale agricola quali le strade interpoderali ed il reticolo irriguo.</p>	<p>17. Nell'ambito delle aree tutelate dal presente articolo sono vietati:</p> <p>a) l'apertura di cave e discariche;</p> <p>b) l'insediamento di nuove strutture produttive intensive e nuove costruzioni per strutture agro-produttive anche zootecniche di qualsiasi tipo, salvo che non costituiscano ampliamento di preesistenze assentite prima dell'adozione del PI e siano ammesse dalle norme di zona;</p> <p>c) la raccolta, l'asportazione ed il danneggiamento della flora spontanea, ai sensi della normativa vigente;</p> <p>d) il mutamento permanente di superficie boscata, nelle more della disciplina specifica di settore. Tale mutamento è ammesso esclusivamente su superfici boscate fortemente degradate e/o di recente formazione;</p> <p>e) la manomissione, la bruciatura, l'estirpazione o la riduzione in genere della vegetazione ripariale e l'eliminazione dei filari arborei i quali costituiscono una presenza connotativa degli spazi pianeggianti; 81/181</p> <p>f) l'introduzione nel territorio aperto di specie animali e vegetali suscettibili di provocare alterazioni all'ecosistema o comunque alloctone;</p> <p>g) il transito con mezzi motorizzati fuori dalla viabilità poderal, ad eccezione dei mezzi agricoli impegnati nell'attività agro-silvo-pastorale;</p> <p>h) le strutture a serra fissa, con o senza zoccolo di fondazione. Sono invece ammesse le serre mobili senza alcuna fondazione se destinate alla forzatura stagionale delle produzioni orto-floro-vivaistiche;</p> <p>i) l'illuminazione dei sentieri e della viabilità minore, salvi i casi in cui venga accertato che attività connesse alla valorizzazione del Parco legittimamente autorizzate, non necessitino di illuminazione per ragioni di sicurezza. In tali casi l'eventuale illuminazione dovrà essere temporalmente limitata allo svolgimento delle predette attività autorizzate;</p> <p>j) i lavori di miglioria fondiaria che modificano in modo sostanziale i caratteri morfologici esistenti, gli avvallamenti, i rilevati, lo spianamento degli orli o scarpate di terrazzo, nonché le modifiche dei caratteri salienti della trama infrastrutturale agricola quali le strade interpoderali ed il reticolo irriguo.</p>	<p>Inciso inserito per effetto dell'accoglimento dell'osservazione n. 200 con DCC n. 48/2019.</p>

VARIANTE n. 23 Testo adottato con DCC n. 1 del 20.01.2017	VARIANTE n. 22 Testo Approvato con DCC n. 8 del 16.02.2017 – TESTO ATTUALE VIGENTE	VARIANTE n. 23 Testo assestato con parziale riadozione DCC n. 31 del 21/06/2018 ed approvazione DCC n. 48 del 28/11/2019	Note
Art. 83 – Città storica centrale: disciplina funzionale	Art. 83 – Città storica centrale: disciplina funzionale	Art. 83 – Città storica centrale: disciplina funzionale	
1. Obiettivo primario del PI è salvaguardare ed incrementare la funzione residenziale.	1. Obiettivo primario del PI è salvaguardare ed incrementare la funzione residenziale.	1. Obiettivo primario del PI è salvaguardare ed incrementare la funzione residenziale.	INVARIATO
2. Fatte salve le preesistenze legittimamente esistenti alla data di adozione del PI, vige la seguente disciplina funzionale: a) Usi non ammessi: UT2/0, UT2/3; UT3/2; UT5; UT4; b) Usi regolati: UT2/1 – UT2/2 – UT 3/1: negli edifici di categoria “A1” – “A2” – “A3” sono ammessi al piano interrato, terreno e primo; negli altri piani tali cambi d'uso sono subordinati a validazione dirigenziale di verifica del rispetto dei valori di tutela della categoria di appartenenza dell'immobile.	2. Fatte salve le preesistenze legittimamente esistenti alla data di adozione del PI, vige la seguente disciplina funzionale: a) Usi non ammessi: UT2/0, UT2/3; UT3/2; UT5; UT4; (Emend. n. 288) b) Usi regolati: UT2/1 – UT2/2 – UT 3/1: negli edifici di categoria “A1” – “A2” – “A3” sono ammessi al piano interrato, terreno e primo; negli altri piani , per gli edifici A2 – A3 (Emend. n. 418) tali cambi d'uso sono subordinati a validazione dirigenziale di verifica del rispetto dei valori di tutela della categoria di appartenenza dell'immobile. (Emend. n. 289)	2. Fatte salve le preesistenze legittimamente esistenti alla data di adozione del PI, vige la seguente disciplina funzionale: a) Usi non ammessi: UT2/0, UT2/3; UT3/2; UT5; UT4; (Emend. n. 288) b) Usi regolati: UT2/1 – UT2/2 – UT 3/1: negli edifici di categoria “A1” – “A2” – “A3” sono ammessi al piano interrato, terreno e primo; negli altri piani, per gli edifici A2 – A3 (Emend. n. 418) tali cambi d'uso sono subordinati a validazione dirigenziale di verifica del rispetto dei valori di tutela della categoria di appartenenza dell'immobile. (Emend. n. 289)	Modificato con soppressione uso UT2/2
3. Per gli immobili classificati “aree a servizi” dalla tav. 4A E 4B- Disposizioni per la qualità urbana, si applica la disciplina della Parte Seconda, Titolo Terzo - Disposizioni per la città pubblica ed il sistema dei servizi – delle presenti norme in quanto compatibile con la disciplina speciale della città storica e delle sue componenti. Per tali immobili, qualora venga meno la proprietà e funzione pubblica, è sempre ammesso il cambio d'uso a residenza e alle altre destinazioni d'uso regolate, previo pagamento del contributo di cui all'art.157	3. Per gli immobili classificati “aree a servizi” dalla tav. 4A E 4B- <i>Disposizioni per la qualità urbana</i> , si applica la disciplina della Parte Seconda, Titolo Terzo - <i>Disposizioni per la città pubblica ed il sistema dei servizi</i> - delle presenti norme in quanto compatibile con la disciplina speciale della città storica e delle sue componenti. Per tali immobili di proprietà privata, (Oss. 72FT) qualora venga meno la proprietà e funzione pubblica, è sempre ammesso il cambio d'uso a residenza e alle altre destinazioni d'uso regolate, previo pagamento del contributo di cui all'art.157	3. Per gli immobili classificati “aree a servizi” dalla tav. 4A E 4B- <i>Disposizioni per la qualità urbana</i> , si applica la disciplina della Parte Seconda, Titolo Terzo - <i>Disposizioni per la città pubblica ed il sistema dei servizi</i> - delle presenti norme in quanto compatibile con la disciplina speciale della città storica e delle sue componenti. Per tali immobili di proprietà privata, (Oss. 72FT) qualora venga meno la proprietà e funzione pubblica, è sempre ammesso il cambio d'uso a residenza e alle altre destinazioni d'uso regolate, previo pagamento del contributo di cui all'art.157	INVARIATO
4. Le destinazioni d'uso ammesse e quelle regolate sono altresì subordinate al rispetto dei Regolamenti comunali in materia di commercio e delle norme tecniche sui fronti commerciali approvate con deliberazione consiliare n. 18 del 31/03/2011 “Urbanistica - adozione variante urbanistica n. 310 al prg/pi - variante n. 33 - centro storico di verona - variazione normativa - disciplina dei fronti commerciali degli affacci sulle aree pubbliche e definizione delle attività commerciali in contrasto con la tutela dei valori artistici, storici ed ambientali.”, riportate nell'allegato 1 del prontuario per la qualità architettonica e mitigazione ambientale.	4. Le destinazioni d'uso ammesse e quelle regolate sono altresì subordinate al rispetto dei Regolamenti comunali in materia di commercio e delle norme tecniche sui fronti commerciali approvate con deliberazione consiliare n. 18 del 31/03/2011 “Urbanistica - adozione variante urbanistica n. 310 al prg/pi - variante n. 33 - centro storico di verona - variazione normativa - disciplina dei fronti commerciali degli affacci sulle aree pubbliche e definizione delle attività commerciali in contrasto con la tutela dei valori artistici, storici ed ambientali.”, riportate nell'allegato 1 del prontuario per la qualità architettonica e mitigazione ambientale.	4. Le destinazioni d'uso ammesse e quelle regolate sono altresì subordinate al rispetto dei Regolamenti comunali in materia di commercio e delle norme tecniche sui fronti commerciali approvate con deliberazione consiliare n. 18 del 31/03/2011 “Urbanistica - adozione variante urbanistica n. 310 al prg/pi - variante n. 33 - centro storico di verona - variazione normativa - disciplina dei fronti commerciali degli affacci sulle aree pubbliche e definizione delle attività commerciali in contrasto con la tutela dei valori artistici, storici ed ambientali.”, riportate nell'allegato 1 del prontuario per la qualità architettonica e mitigazione ambientale.	INVARIATO
5. Negli interventi al di sopra della soglia minima	5. Negli interventi al di sopra della soglia minima di rilevanza deve essere prevista la dotazione dei	5. Negli interventi al di sopra della soglia minima	INVARIATO

VARIANTE n. 23 Testo adottato con DCC n. 1 del 20.01.2017	VARIANTE n. 22 Testo Approvato con DCC n. 8 del 16.02.2017 – TESTO ATTUALE VIGENTE	VARIANTE n. 23 Testo assestato con parziale riadozione DCC n. 31 del 21/06/2018 ed approvazione DCC n. 48 del 28/11/2019	Note
di rilevanza deve essere prevista la dotazione dei parcheggi o la loro monetizzazione sostitutiva secondo le norme dell'art. 21. Il Comune accantona i proventi della monetizzazione sostitutiva dei parcheggi in un fondo vincolato e li utilizza per la creazione di spazi di sosta a servizio del centro storico. Per la Città storica diffusa tale previsione è riferita agli interventi che prevedono la realizzazione di nuove unità immobiliari.	parcheggi o la loro monetizzazione sostitutiva secondo le norme dell'art. 21. Il Comune accantona i proventi della monetizzazione sostitutiva dei parcheggi in un fondo vincolato e li utilizza per la creazione di spazi di sosta a servizio del centro storico. Per la Città storica diffusa tale previsione è riferita agli interventi che prevedono la realizzazione di nuove unità immobiliari.	di rilevanza deve essere prevista la dotazione dei parcheggi o la loro monetizzazione sostitutiva secondo le norme dell'art. 21. Il Comune accantona i proventi della monetizzazione sostitutiva dei parcheggi in un fondo vincolato e li utilizza per la creazione di spazi di sosta a servizio del centro storico. Per la Città storica diffusa tale previsione è riferita agli interventi che prevedono la realizzazione di nuove unità immobiliari.	
6. I cambi di destinazione d'uso, nel caso non si disponga di adeguati spazi per la sosta all'interno dell'intervento, devono concorrere alla realizzazione del sistema comunale dei servizi per la sosta, ferma restando l'applicazione degli artt. 15, 17 e 24 delle presenti norme.	6. I cambi di destinazione d'uso, nel caso non si disponga di adeguati spazi per la sosta all'interno dell'intervento, devono concorrere alla realizzazione del sistema comunale dei servizi per la sosta, ferma restando l'applicazione degli artt. 15,17 e 24 delle presenti norme.	6. I cambi di destinazione d'uso, nel caso non si disponga di adeguati spazi per la sosta all'interno dell'intervento, devono concorrere alla realizzazione del sistema comunale dei servizi per la sosta, ferma restando l'applicazione degli artt. 15,17 e 24 delle presenti norme.	INVARIATO
7. Le aree a piazza, gli spazi di relazione ed i fronti edilizi di maggiore importanza nell'organizzazione funzionale dello spazio pubblico identificati nelle tavole del PI, sono da caratterizzare con l'inserimento al piano terra di attività con rapporto diretto con il pubblico (servizi pubblici e privati, pubblici esercizi, commercio al minuto, artigianato artistico, mostre, ecc.) e, se necessario, in quantità limitata, di attività diverse compatibili (residenze speciali, studi professionali, ecc.). Su tali fronti non possono essere aperti accessi diretti alle autorimesse. Le eventuali recinzioni non devono interrompere il rapporto del fronte edilizio con gli spazi pubblici e di uso pubblico prospicienti.	7. Le aree a piazza, gli spazi di relazione ed i fronti edilizi di maggiore importanza nell'organizzazione funzionale dello spazio pubblico identificati nelle tavole del PI, sono da caratterizzare con l'inserimento al piano terra di attività con rapporto diretto con il pubblico (servizi pubblici e privati, pubblici esercizi, commercio al minuto, artigianato artistico, mostre, ecc.) e, se necessario, in quantità limitata, di attività diverse compatibili (residenze speciali, studi professionali, ecc.). Su tali fronti non possono essere aperti accessi diretti alle autorimesse. Le eventuali recinzioni non devono interrompere il rapporto del fronte edilizio con gli spazi pubblici e di uso pubblico prospicienti.	7. Le aree a piazza, gli spazi di relazione ed i fronti edilizi di maggiore importanza nell'organizzazione funzionale dello spazio pubblico identificati nelle tavole del PI, sono da caratterizzare con l'inserimento al piano terra di attività con rapporto diretto con il pubblico (servizi pubblici e privati, pubblici esercizi, commercio al minuto, artigianato artistico, mostre, ecc.) e, se necessario, in quantità limitata, di attività diverse compatibili (residenze speciali, studi professionali, ecc.). Su tali fronti non possono essere aperti accessi diretti alle autorimesse. Le eventuali recinzioni non devono interrompere il rapporto del fronte edilizio con gli spazi pubblici e di uso pubblico prospicienti.	INVARIATO
8. Le destinazioni commerciali costituiscono una funzione fondamentale nella qualità e caratterizzazione degli spazi nel centro storico in quanto elementi fondamentali per la qualità e vivibilità. Per tale motivo i fronti commerciali prospettanti sugli spazi pubblici vanno sistemati e progettati favorendo il rapporto con lo spazio stesso, anche nei momenti in cui l'attività è chiusa, in conformità con la disciplina speciale regolante i fronti commerciali.	8. Le destinazioni commerciali costituiscono una funzione fondamentale nella qualità e caratterizzazione degli spazi nel centro storico in quanto elementi fondamentali per la qualità e vivibilità. Per tale motivo i fronti commerciali prospettanti sugli spazi pubblici vanno sistemati e progettati favorendo il rapporto con lo spazio stesso, anche nei momenti in cui l'attività è chiusa, in conformità con la disciplina speciale regolante i fronti commerciali.	8. Le destinazioni commerciali costituiscono una funzione fondamentale nella qualità e caratterizzazione degli spazi nel centro storico in quanto elementi fondamentali per la qualità e vivibilità. Per tale motivo i fronti commerciali prospettanti sugli spazi pubblici vanno sistemati e progettati favorendo il rapporto con lo spazio stesso, anche nei momenti in cui l'attività è chiusa, in conformità con la disciplina speciale regolante i fronti commerciali.	INVARIATO
9. Le attività consolidate che assumono rilevanza di "locali tipici e/o locali storici", rappresentano caratteri identitari da salvaguardare quali testimonianze dell'identità storico-culturale del centro storico. In tali immobili va	9. Le attività consolidate che assumono rilevanza di "locali tipici e/o locali storici", rappresentano caratteri identitari da salvaguardare quali testimonianze dell'identità storico-culturale del centro storico. In tali immobili va mantenuta/recuperata l'attività tradizionale di	9. Le attività consolidate che assumono rilevanza di "locali tipici e/o locali storici", rappresentano caratteri identitari da salvaguardare quali testimonianze dell'identità storico-culturale del centro storico. In tali immobili va	INVARIATO

VARIANTE n. 23 Testo adottato con DCC n. 1 del 20.01.2017	VARIANTE n. 22 Testo Approvato con DCC n. 8 del 16.02.2017 – TESTO ATTUALE VIGENTE	VARIANTE n. 23 Testo assestato con parziale riadozione DCC n. 31 del 21/06/2018 ed approvazione DCC n. 48 del 28/11/2019	Note
mantenuta/recuperata l'attività tradizionale di ristoro, ricettiva, turistica in atto; non è ammessa la riduzione della superficie utilizzata, l'estensione o la rimodulazione dell'attività nell'immobile interessato.	ristoro, ricettiva, turistica in atto; non è ammessa la riduzione della superficie utilizzata, l'estensione o la rimodulazione dell'attività nell'immobile interessato.	mantenuta/recuperata l'attività tradizionale di ristoro, ricettiva, turistica in atto; non è ammessa la riduzione della superficie utilizzata, l'estensione o la rimodulazione dell'attività nell'immobile interessato.	
Art. 85 – Centri storici minori: disciplina funzionale	Art. 85 – Centri storici minori: disciplina funzionale	Art. 85 – Centri storici minori: disciplina funzionale	
1. Obiettivo primario del PI è salvaguardare ed incrementare la funzione residenziale.	1. Obiettivo primario del PI è salvaguardare ed incrementare la funzione residenziale.	1. Obiettivo primario del PI è salvaguardare ed incrementare la funzione residenziale.	
.1 Fatte salve le preesistenze legittimamente esistenti alla data di adozione del PI, vige la seguente disciplina funzionale: a) <u>Usi non ammessi</u> : UT2/0, UT2/3 ; UT3/2,; UT5; b) <u>Usi regolati</u> : UT2/1 – UT2/2 – UT 3/1 : negli edifici di categoria “A1” – “A2” – “A3” sono ammessi al piano interrato, terreno e primo; negli altri piani tali cambi d'uso sono subordinati a validazione dirigenziale di verifica del rispetto dei valori di tutela della categoria di appartenenza dell'immobile.	2. Fatte salve le preesistenze legittimamente esistenti alla data di adozione del PI, vige la seguente disciplina funzionale: a) <u>Usi non ammessi</u> : UT2/0, UT2/3; UT3/2,; UT5; b) <u>Usi regolati</u> : UT2/1 – UT2/2 – UT 3/1 : negli edifici di categoria “A1” – “A2” – “A3” sono ammessi al piano interrato, terreno e primo; negli altri piani tali cambi d'uso sono subordinati a validazione dirigenziale di verifica del rispetto dei valori di tutela della categoria di appartenenza dell'immobile.	2. Fatte salve le preesistenze legittimamente esistenti alla data di adozione del PI, vige la seguente disciplina funzionale: a) <u>Usi non ammessi</u> : UT2/0, UT2/3; UT3/2,; UT5; b) <u>Usi regolati</u> : UT2/1 – UT2/2 – UT 3/1 : negli edifici di categoria “A1” – “A2” – “A3” sono ammessi al piano interrato, terreno e primo; negli altri piani tali cambi d'uso sono subordinati a validazione dirigenziale di verifica del rispetto dei valori di tutela della categoria di appartenenza dell'immobile.	Modificato con soppressione uso UT2/2
3. Per gli immobili classificati “aree a servizi” dalla tav. 4A E 4B- <i>Disposizioni per la qualità urbana</i> , si applica la disciplina della Parte Seconda, Titolo Terzo - <i>Disposizioni per la città pubblica ed il sistema dei servizi</i> - delle presenti norme in quanto compatibile con la disciplina speciale della città storica e delle sue componenti. Per tali immobili, qualora venga meno la proprietà e funzione pubblica, è sempre ammesso il cambio d'uso a residenza e alle altre destinazioni d'uso regolate, previo pagamento del contributo di cui all'art.157	3. Per gli immobili classificati “aree a servizi” dalla tav. 4A E 4B- <i>Disposizioni per la qualità urbana</i> , si applica la disciplina della Parte Seconda, Titolo Terzo - <i>Disposizioni per la città pubblica ed il sistema dei servizi</i> - delle presenti norme in quanto compatibile con la disciplina speciale della città storica e delle sue componenti. Per tali immobili, qualora venga meno la proprietà e funzione pubblica, è sempre ammesso il cambio d'uso a residenza e alle altre destinazioni d'uso regolate, previo pagamento del contributo di cui all'art.157	3. Per gli immobili classificati “aree a servizi” dalla tav. 4A E 4B- <i>Disposizioni per la qualità urbana</i> , si applica la disciplina della Parte Seconda, Titolo Terzo - <i>Disposizioni per la città pubblica ed il sistema dei servizi</i> - delle presenti norme in quanto compatibile con la disciplina speciale della città storica e delle sue componenti. Per tali immobili, qualora venga meno la proprietà e funzione pubblica, è sempre ammesso il cambio d'uso a residenza e alle altre destinazioni d'uso regolate, previo pagamento del contributo di cui all'art.157	INVARIATO
Titolo 2 - Disposizioni per il sistema insediativo	Titolo 2 - Disposizioni per il sistema insediativo	Titolo 2 - Disposizioni per il sistema insediativo	
Capo 1 La Città esistente	Capo 1 La Città esistente	Capo 1 La Città esistente	
Art. 101 - Norme generali e tipologie di intervento nelle zone a Tessuto insediativo della Città esistente.	Art. 101 - Norme generali e tipologie di intervento nelle zone a Tessuto insediativo della Città esistente.	Art. 101 - Norme generali e tipologie di intervento nelle zone a Tessuto insediativo della Città esistente.	
1. Nei Tessuti insediativi della Città esistente individuati dal P.I., salvo vincoli o disposizioni speciali derivanti da norme o piani di livello superiore o da limiti più restrittivi, tutele ed invariati dettate dalle presenti norme e dal	1. Nei Tessuti insediativi della Città esistente individuati dal P.I., salvo vincoli o disposizioni speciali derivanti da norme o piani di livello superiore o da limiti più restrittivi, tutele ed invariati dettate dalle presenti norme e dal	1. Nei Tessuti insediativi della Città esistente individuati dal P.I., salvo vincoli o disposizioni speciali derivanti da norme o piani di livello superiore o da limiti più restrittivi, tutele ed invariati dettate dalle presenti norme e dal	INVARIATO

VARIANTE n. 23 Testo adottato con DCC n. 1 del 20.01.2017	VARIANTE n. 22 Testo Approvato con DCC n. 8 del 16.02.2017 – TESTO ATTUALE VIGENTE	VARIANTE n. 23 Testo assestato con parziale riadozione DCC n. 31 del 21/06/2018 ed approvazione DCC n. 48 del 28/11/2019	Note
<p>repertorio normativo, sugli edifici esistenti sono sempre ammessi:</p> <p>a) Manutenzione ordinaria MO; b) Manutenzione straordinaria MS; c) Restauro e risanamento conservativo RC d) Ristrutturazione edilizia: gli interventi di ristrutturazione edilizia, realizzati anche con l'integrale demolizione delle strutture murarie preesistenti anche al fine di consentire l'utilizzo di nuove tecniche costruttive, purché la nuova costruzione rispetti quanto previsto al comma 2. Per le parti eventualmente realizzate al di fuori della sagoma del fabbricato legittimamente preesistente devono essere rispettate le norme sulle distanze, l'indice di permeabilità, il rapporto di copertura, il numero di piani indicato nelle norme di tessuto, fatto salvo il mantenimento del numero di piani esistente se superiore.</p>	<p>repertorio normativo, sugli edifici esistenti sono sempre ammessi:</p> <p>a) Manutenzione ordinaria MO; b) Manutenzione straordinaria MS; c) Restauro e risanamento conservativo RC d) Ristrutturazione edilizia: gli interventi di ristrutturazione edilizia, realizzati anche con l'integrale demolizione delle strutture murarie preesistenti anche al fine di consentire l'utilizzo di nuove tecniche costruttive, purché la nuova costruzione sia realizzata con la medesima SUL legittimamente preesistente e (Emend. n. 72) rispetti quanto previsto al comma 2. Per le parti eventualmente realizzate al di fuori della sagoma del fabbricato legittimamente preesistente devono essere rispettate le norme sulle distanze, l'indice di permeabilità, il rapporto di copertura, il numero di piani indicato nelle norme di tessuto, fatto salvo il mantenimento del numero di piani esistente se superiore.</p>	<p>repertorio normativo, sugli edifici esistenti sono sempre ammessi:</p> <p>a) Manutenzione ordinaria MO; b) Manutenzione straordinaria MS; c) Restauro e risanamento conservativo RC d) Ristrutturazione edilizia: gli interventi di ristrutturazione edilizia, realizzati anche con l'integrale demolizione delle strutture murarie preesistenti anche al fine di consentire l'utilizzo di nuove tecniche costruttive, purché la nuova costruzione sia realizzata con la medesima SUL legittimamente preesistente e (Emend. n. 72) rispetti quanto previsto al comma 2. Per le parti eventualmente realizzate al di fuori della sagoma del fabbricato legittimamente preesistente devono essere rispettate le norme sulle distanze, l'indice di permeabilità, il rapporto di copertura, il numero di piani indicato nelle norme di tessuto, fatto salvo il mantenimento del numero di piani esistente se superiore.</p>	
<p>2. Nei tessuti sono ammessi frazionamenti o cambi d'uso di preesistenti unità immobiliari a qualunque uso destinate, purché:</p> <p>a) i nuovi usi rientrino nella disciplina funzionale; b) ABROGATO c) ABROGATO d) le nuove unità residenziali abbiano una Superficie Utile Lorda (SUL) non inferiore a 45 mq e) ABROGATO f) gli interventi eccedenti i limiti di cui al precedente comma 1, lett. c e d, gli interventi che comportino incremento delle unità immobiliari, modifica della destinazione d'uso, ampliamenti della SUL legittimamente preesistente e nuove costruzioni sono consentiti, salvo che non sia diversamente stabilito dalle norme di Tessuto, con titolo abilitativo diretto nel rispetto dei precedenti articoli da 11 a 18.</p>	<p>2. Nei tessuti sono ammessi frazionamenti o cambi d'uso di preesistenti unità immobiliari a qualunque uso destinate, purché:</p> <p>a) i nuovi usi rientrino nella disciplina funzionale; b) ABROGATO c) ABROGATO d) le nuove unità residenziali abbiano una Superficie Utile Lorda (SUL) non inferiore a 45 mq e) ABROGATO f) gli interventi eccedenti i limiti di cui al precedente comma 1, lett. c e d, gli interventi che comportino incremento delle unità immobiliari, modifica della destinazione d'uso, ampliamenti della SUL legittimamente preesistente e nuove costruzioni sono consentiti, salvo che non sia diversamente stabilito dalle norme di Tessuto, con titolo abilitativo diretto nel rispetto dei precedenti articoli da 11 a 18.</p>	<p>2. Nei tessuti sono ammessi frazionamenti o cambi d'uso di preesistenti unità immobiliari a qualunque uso destinate, purché:</p> <p>a) i nuovi usi rientrino nella disciplina funzionale; b) ABROGATO c) ABROGATO d) le nuove unità residenziali abbiano una Superficie Utile Lorda (SUL) non inferiore a 45 mq e) ABROGATO f) gli interventi eccedenti i limiti di cui al precedente comma 1, lett. c e d, gli interventi che comportino incremento delle unità immobiliari, modifica della destinazione d'uso, ampliamenti della SUL legittimamente preesistente e nuove costruzioni sono consentiti, salvo che non sia diversamente stabilito dalle norme di Tessuto, con titolo abilitativo diretto nel rispetto dei precedenti articoli da 11 a 18.</p>	INVARIATO
<p>3. Qualora il PI preveda un indice fondiario superiore a quello massimo ammesso dal precedente PRG, la facoltà di avvalersi da parte dell'avente titolo di tale indice maggiore è subordinata ad accordo con il Comune ai sensi dell'art. 11 della legge 241/90, in forma di convenzione o atto unilaterale d'obbligo.</p>	<p>3. Qualora il PI preveda un indice fondiario superiore a quello massimo ammesso dal precedente PRG, la facoltà di avvalersi da parte dell'avente titolo di tale indice maggiore è subordinata ad accordo con il Comune ai sensi dell'art. 11 della legge 241/90, in forma di convenzione o atto unilaterale d'obbligo.</p>	<p>3. Qualora il PI preveda un indice fondiario superiore a quello massimo ammesso dal precedente PRG, la facoltà di avvalersi da parte dell'avente titolo di tale indice maggiore è subordinata ad accordo con il Comune ai sensi dell'art. 11 della legge 241/90, in forma di convenzione o atto unilaterale d'obbligo.</p>	INVARIATO
<p>4. L'incremento di edificabilità concesso in sede</p>	<p>4. L'incremento di edificabilità concesso in sede</p>	<p>4. L'incremento di edificabilità concesso in sede</p>	INVARIATO

VARIANTE n. 23 Testo adottato con DCC n. 1 del 20.01.2017	VARIANTE n. 22 Testo Approvato con DCC n. 8 del 16.02.2017 – TESTO ATTUALE VIGENTE	VARIANTE n. 23 Testo assestato con parziale riadozione DCC n. 31 del 21/06/2018 ed approvazione DCC n. 48 del 28/11/2019	Note
di pi rispetto al prg previgente e' soggetto proporzionalmente alla SUL in progetto, al versamento del contributo di sostenibilita' previsto all'art. 157 come forma di concorso per la sostenibilita' territoriale dell'incremento di edificabilita' attribuita delle presenti norme e precisato nell'accordo .	di pi rispetto al prg previgente e' soggetto proporzionalmente alla SUL in progetto, al versamento del contributo di sostenibilita' previsto all'art. 157 come forma di concorso per la sostenibilita' territoriale dell'incremento di edificabilita' attribuita delle presenti norme e precisato nell'accordo .	di pi rispetto al prg previgente e' soggetto proporzionalmente alla SUL in progetto, al versamento del contributo di sostenibilita' previsto all'art. 157 come forma di concorso per la sostenibilita' territoriale dell'incremento di edificabilita' attribuita delle presenti norme e precisato nell'accordo .	
5. I proventi derivanti dal contributo di sostenibilita', di cui al precedente comma, sono versati in un fondo vincolato del Comune destinato a finanziare l'acquisizione di aree e la realizzazione di opere per dotazioni territoriali e di servizi, prioritariamente nella circoscrizione di riferimento.	5. I proventi derivanti dal contributo di sostenibilita', di cui al precedente comma, sono versati in un fondo vincolato del Comune destinato a finanziare l'acquisizione di aree e la realizzazione di opere per dotazioni territoriali e di servizi, prioritariamente nella circoscrizione di riferimento.	5. I proventi derivanti dal contributo di sostenibilita', di cui al precedente comma, sono versati in un fondo vincolato del Comune destinato a finanziare l'acquisizione di aree e la realizzazione di opere per dotazioni territoriali e di servizi, prioritariamente nella circoscrizione di riferimento.	INVARIATO
6. Nei successivi articoli, ferme restando le precedenti disposizioni generali, vengono definiti per ogni tessuto insediativo esistente: a) Il tipo morfologico-edilizio e funzionale; b) le categorie funzionali: la norma individua gli Usi non ammessi e gli Usi regolati, ovvero destinazioni d'uso compatibili con il tessuto edilizio, ma con limitazioni percentuali rispetto alla SUL complessiva, espresse in rapporto alla Superficie utile lorda realizzabile, utilizzabili con tali limitazioni negli stessi interventi edilizi; c) gli indici stereometrici e le densità edilizie; d) la disciplina degli interventi edilizi contenente: le specifiche modalità di intervento, i parametri urbanistici da utilizzare negli interventi edilizi di ristrutturazione urbanistica relativi anche alla disciplina morfologica e tipologica, di riordino urbanistico edilizio e di nuova costruzione; e) la disciplina ecologica ed ambientale, relativa alle dotazioni di alberature e arbusti (DA e Dar) e alla permeabilità dei suoli, da applicare in tutti gli interventi di nuova costruzione per ogni metro quadro di superficie di riferimento come indicata al precedente art. 08/comma 1/punto 07	6. Nei successivi articoli, ferme restando le precedenti disposizioni generali, vengono definiti per ogni tessuto insediativo esistente: a) Il tipo morfologico-edilizio e funzionale ; b) le categorie funzionali : la norma individua gli Usi non ammessi e gli Usi regolati, ovvero destinazioni d'uso compatibili con il tessuto edilizio, ma con limitazioni percentuali rispetto alla SUL complessiva, espresse in rapporto alla Superficie utile lorda realizzabile, utilizzabili con tali limitazioni negli stessi interventi edilizi; c) gli indici stereometrici e le densità edilizie ; d) la disciplina degli interventi edilizi contenente: le specifiche modalità di intervento, i parametri urbanistici da utilizzare negli interventi edilizi di ristrutturazione urbanistica relativi anche alla disciplina morfologica e tipologica, di riordino urbanistico edilizio e di nuova costruzione; e) la disciplina ecologica ed ambientale , relativa alle dotazioni di alberature e arbusti (DA e Dar) e alla permeabilità dei suoli, da applicare in tutti gli interventi di nuova costruzione per ogni metro quadro di superficie di riferimento come indicata al precedente art. 08/comma 1/punto 07	6. Nei successivi articoli, ferme restando le precedenti disposizioni generali, vengono definiti per ogni tessuto insediativo esistente: a) Il tipo morfologico-edilizio e funzionale ; b) le categorie funzionali : la norma individua gli Usi non ammessi e gli Usi regolati, ovvero destinazioni d'uso compatibili con il tessuto edilizio, ma con limitazioni percentuali rispetto alla SUL complessiva, espresse in rapporto alla Superficie utile lorda realizzabile, utilizzabili con tali limitazioni negli stessi interventi edilizi; c) gli indici stereometrici e le densità edilizie ; d) la disciplina degli interventi edilizi contenente: le specifiche modalità di intervento, i parametri urbanistici da utilizzare negli interventi edilizi di ristrutturazione urbanistica relativi anche alla disciplina morfologica e tipologica, di riordino urbanistico edilizio e di nuova costruzione; e) la disciplina ecologica ed ambientale , relativa alle dotazioni di alberature e arbusti (DA e Dar) e alla permeabilità dei suoli, da applicare in tutti gli interventi di nuova costruzione per ogni metro quadro di superficie di riferimento come indicata al precedente art. 08/comma 1/punto 07	INVARIATO
7. All'interno dei tessuti, negli ambiti disciplinati da previgenti accordi di programma, PIRUEA, PUA e PEEP, si applica la disciplina speciale di detti strumenti di pianificazione come disposto all'art. 181 - Disciplina degli accordi di programma, dei PIRUEA, dei PUA e PEEP approvati anteriormente al presente PI.	7. All'interno dei tessuti, negli ambiti disciplinati da previgenti accordi di programma, PIRUEA, PUA e PEEP, si applica la disciplina speciale di detti strumenti di pianificazione come disposto all'art. 181 - Disciplina degli accordi di programma, dei PIRUEA, dei PUA e PEEP approvati anteriormente al presente PI.	7. All'interno dei tessuti, negli ambiti disciplinati da previgenti accordi di programma, PIRUEA, PUA e PEEP, si applica la disciplina speciale di detti strumenti di pianificazione come disposto all'art. 181 - Disciplina degli accordi di programma, dei PIRUEA, dei PUA e PEEP approvati anteriormente al presente PI.	INVARIATO
8. Il PI, ai sensi dell'art. 17, comma 2, lett. d) della L.R. 11/2004, individua all'interno dei tessuti	8. Il PI, ai sensi dell'art. 17, comma 2, lett. d) della L.R. 11/2004, individua all'interno dei tessuti	8. Il PI, ai sensi dell'art. 17, comma 2, lett. d) della L.R. 11/2004, individua all'interno dei tessuti	INVARIATO

VARIANTE n. 23 Testo adottato con DCC n. 1 del 20.01.2017	VARIANTE n. 22 Testo Approvato con DCC n. 8 del 16.02.2017 – TESTO ATTUALE VIGENTE	VARIANTE n. 23 Testo assestato con parziale riadozione DCC n. 31 del 21/06/2018 ed approvazione DCC n. 48 del 28/11/2019	Note
insediativi gli ambiti la cui attuazione è subordinata alla approvazione e convenzionamento di uno strumento urbanistico attuativo o al convenzionamento di un comparto urbanistico. I progetti di PUA o di comparto sono redatti applicando gli indici stereometrici e le norme del tessuto insediativo in cui ricadono oltre ad eventuali previsioni puntuali inserite nel repertorio normativo; le dotazioni di opere di urbanizzazione e di servizi sono quelle previste ai precedenti capi 2 e 3 del titolo primo. Negli ambiti individuati dal presente comma, l'indice territoriale coincide con l'indice fondiario attribuito al tessuto; l'indice fondiario sui singoli lotti è definito dal PUA o dalla convenzione del comparto.	insediativi gli ambiti la cui attuazione è subordinata alla approvazione e convenzionamento di uno strumento urbanistico attuativo o al convenzionamento di un comparto urbanistico. I progetti di PUA o di comparto sono redatti applicando gli indici stereometrici e le norme del tessuto insediativo in cui ricadono oltre ad eventuali previsioni puntuali inserite nel repertorio normativo; le dotazioni di opere di urbanizzazione e di servizi sono quelle previste ai precedenti capi 2 e 3 del titolo primo. Negli ambiti individuati dal presente comma, l'indice territoriale coincide con l'indice fondiario attribuito al tessuto; l'indice fondiario sui singoli lotti è definito dal PUA o dalla convenzione del comparto.	insediativi gli ambiti la cui attuazione è subordinata alla approvazione e convenzionamento di uno strumento urbanistico attuativo o al convenzionamento di un comparto urbanistico. I progetti di PUA o di comparto sono redatti applicando gli indici stereometrici e le norme del tessuto insediativo in cui ricadono oltre ad eventuali previsioni puntuali inserite nel repertorio normativo; le dotazioni di opere di urbanizzazione e di servizi sono quelle previste ai precedenti capi 2 e 3 del titolo primo. Negli ambiti individuati dal presente comma, l'indice territoriale coincide con l'indice fondiario attribuito al tessuto; l'indice fondiario sui singoli lotti è definito dal PUA o dalla convenzione del comparto.	
9. All'interno dei tessuti insediativi della città esistente le medie e grandi strutture di vendita legittimamente esistenti ed autorizzate prima dell'adozione del PI, sono confermate; nell'ambito del SUL legittimamente preesistente a destinazione commerciale possono essere autorizzate diverse articolazioni dei settori merceologici nel rispetto delle norme in materia di dotazioni di standards edilizi ed urbanistici, di pianificazione della mobilità e di programmazione della rete di vendita regionale e comunale.	9. All'interno dei tessuti insediativi della città esistente le medie e grandi strutture di vendita legittimamente esistenti ed autorizzate prima dell'adozione del PI, sono confermate; nell'ambito del SUL legittimamente preesistente a destinazione commerciale possono essere autorizzate diverse articolazioni dei settori merceologici nel rispetto delle norme in materia di dotazioni di standards edilizi ed urbanistici, di pianificazione della mobilità e di programmazione della rete di vendita regionale e comunale.	9. All'interno dei tessuti insediativi della città esistente le medie e grandi strutture di vendita legittimamente esistenti ed autorizzate prima dell'adozione del PI, sono confermate; nell'ambito del SUL legittimamente preesistente a destinazione commerciale possono essere autorizzate diverse articolazioni dei settori merceologici nel rispetto delle norme in materia di dotazioni di standards edilizi ed urbanistici, di pianificazione della mobilità e di programmazione della rete di vendita regionale e comunale.	INVARIATO
10. All'interno dei tessuti di cui agli artt. da 103 a 107 gli interventi di sopraelevazione e nuova costruzione non potranno superare l'altezza degli edifici circostanti (intesi come presenti in un cerchio di raggio massimo di 80 m. attorno all'edificio in questione.	10. All'interno dei tessuti di cui agli artt. da 103 a 107 gli interventi di sopraelevazione e nuova costruzione non potranno superare l'altezza degli edifici circostanti (intesi come presenti in un cerchio di raggio massimo di 80 m. attorno all'edificio in questione.	10. All'interno dei tessuti di cui agli artt. da 103 a 107 gli interventi di sopraelevazione e nuova costruzione non potranno superare l'altezza degli edifici circostanti (intesi come presenti in un cerchio di raggio massimo di 80 m. attorno all'edificio in questione.	INVARIATO (Rettificata la numerazione dei commi)
	11. L'attuazione delle previsioni dei tessuti può sempre essere ricompresa in un PUA qualora già previsto dal PI in un ambito contiguo per garantire una maggiore qualità ed integrazione delle soluzioni progettuali, senza alcun limite all'estensione dell'ambito soggetto a PUA. (Oss. 33)	11. L'attuazione delle previsioni dei tessuti può sempre essere ricompresa in un PUA qualora già previsto dal PI in un ambito contiguo per garantire una maggiore qualità ed integrazione delle soluzioni progettuali, senza alcun limite all'estensione dell'ambito soggetto a PUA. (Oss. 33)	INVARIATO (Rettificata la numerazione dei commi)
11. In tutta la zona territoriale n. 7 Borgo Roma – Santa Lucia definita come Ambito Omogeneo nella Mappa dei Valori Immobiliari riportata nell'art. 157 è ammesso l'acquisto dei crediti edilizi generati dalle aree di “Parco San Giacomo” e “Polo Fieristico” (come		12. In tutta la zona territoriale n. 7 Borgo Roma – Santa Lucia definita come Ambito Omogeneo nella Mappa dei Valori Immobiliari riportata nell'art. 157 è ammesso l'acquisto dei crediti edilizi generati dalle aree di “Parco San Giacomo” e “Polo Fieristico” (come	Ripristino variante 23

VARIANTE n. 23 Testo adottato con DCC n. 1 del 20.01.2017	VARIANTE n. 22 Testo Approvato con DCC n. 8 del 16.02.2017 – TESTO ATTUALE VIGENTE	VARIANTE n. 23 Testo assestato con parziale riadozione DCC n. 31 del 21/06/2018 ed approvazione DCC n. 48 del 28/11/2019	Note
risultanti dal Registro dei Crediti Edilizi), nei limiti del 25% in più rispetto agli indici dei tessuti e/o dalla SUL attribuita alle Schede Norma, escludendone comunque l'utilizzo per l'uso commerciale UT2 nell'area di atterraggio. (Em. 13)		risultanti dal Registro dei Crediti Edilizi), nei limiti del 25% in più rispetto agli indici dei tessuti e/o dalla SUL attribuita alle Schede Norma, escludendone comunque l'utilizzo per l'uso commerciale UT2 nell'area di atterraggio. (Em. 13)	
		Art. 113 - Tessuto produttivo della ZAI (Ambiti I – II e III) .	
		<p>AMBITI III (terzo sistema). 11. Categorie funzionali:</p> <p>-usi non ammessi: UT1 eccetto l'alloggio per il custode; UT2 tranne <u>UT2/0.1</u> (2). UT2/1.1esercizi di vicinato UT2/1.3- pubblici esercizi, UT4; UT5; UT6/A-B-C;</p>	(2) Eccezione inserita con emendamento consigliere Perbellini n. 8 alla proposta n. 75
Titolo 3 - Disposizioni per la Città Pubblica ed il sistema dei servizi	Titolo 3 - Disposizioni per la Città Pubblica ed il sistema dei servizi	Titolo 3 - Disposizioni per la Città Pubblica ed il sistema dei servizi	
<u>Capo 1 Definizioni</u>	<u>Capo 1 Definizioni</u>	<u>Capo 1 Definizioni</u>	
Art. 115 - Città Pubblica: il sistema dei servizi	Art. 115 - Città Pubblica: il sistema dei servizi	Art. 115 - Città Pubblica: il sistema dei servizi	
1. Il sistema dei servizi in cui si articola la Città Pubblica è costituito dall'insieme degli immobili adibiti ad impianti, opere e spazi attrezzati che concorrono alla qualità urbana ed ecologico-ambientale del territorio e ne assicurano la pubblica fruibilità.	1. Il sistema dei servizi in cui si articola la Città Pubblica è costituito dall'insieme degli immobili adibiti ad impianti, opere e spazi attrezzati che concorrono alla qualità urbana ed ecologico-ambientale del territorio e ne assicurano la pubblica fruibilità.	1. Il sistema dei servizi in cui si articola la Città Pubblica è costituito dall'insieme degli immobili adibiti ad impianti, opere e spazi attrezzati che concorrono alla qualità urbana ed ecologico-ambientale del territorio e ne assicurano la pubblica fruibilità.	INVARIATO
<p>2. Tale sistema integra la città pubblica che comprende:</p> <p>a) il sottosistema delle reti e degli impianti che assicurano l'infrastrutturazione generale del territorio</p> <p>b) il sottosistema delle infrastrutture per l'urbanizzazione degli insediamenti;</p> <p>c) il sottosistema del verde;</p> <p>d) il sottosistema delle attrezzature e degli spazi collettivi;</p> <p>e) il sottosistema delle immobili costituenti le dotazioni ecologiche ed ambientali.</p>	<p>2. Tale sistema integra la città pubblica che comprende:</p> <p>a) il sottosistema delle reti e degli impianti che assicurano l'infrastrutturazione generale del territorio</p> <p>b) il sottosistema delle infrastrutture per l'urbanizzazione degli insediamenti;</p> <p>c) il sottosistema del verde;</p> <p>d) il sottosistema delle attrezzature e degli spazi collettivi;</p> <p>e) il sottosistema delle immobili costituenti le dotazioni ecologiche ed ambientali.</p>	<p>2. Tale sistema integra la città pubblica che comprende:</p> <p>a) il sottosistema delle reti e degli impianti che assicurano l'infrastrutturazione generale del territorio</p> <p>b) il sottosistema delle infrastrutture per l'urbanizzazione degli insediamenti;</p> <p>c) il sottosistema del verde;</p> <p>d) il sottosistema delle attrezzature e degli spazi collettivi;</p> <p>e) il sottosistema delle immobili costituenti le dotazioni ecologiche ed ambientali.</p>	INVARIATO
3. Salvo diverse disposizioni di norme speciali o settoriali, i servizi di cui ai precedenti commi, concorrono alla soddisfazione degli standards quantitativi di urbanizzazione previsti dalle vigenti disposizioni e dalle presenti norme.	3. Salvo diverse disposizioni di norme speciali o settoriali, i servizi di cui ai precedenti commi, concorrono alla soddisfazione degli standards quantitativi di urbanizzazione previsti dalle vigenti disposizioni e dalle presenti norme.	3. Salvo diverse disposizioni di norme speciali o settoriali, i servizi di cui ai precedenti commi, concorrono alla soddisfazione degli standards quantitativi di urbanizzazione previsti dalle vigenti disposizioni e dalle presenti norme.	INVARIATO

VARIANTE n. 23 Testo adottato con DCC n. 1 del 20.01.2017	VARIANTE n. 22 Testo Approvato con DCC n. 8 del 16.02.2017 – TESTO ATTUALE VIGENTE	VARIANTE n. 23 Testo assestato con parziale riadozione DCC n. 31 del 21/06/2018 ed approvazione DCC n. 48 del 28/11/2019	Note
4. Il PI opera altresì la ricognizione e provvede alla disciplina conformativa degli immobili adibiti a servizi privati di interesse collettivo che concorrono al miglioramento complessivo dell'offerta dei servizi sul territorio, ma non partecipano al soddisfacimento delle dotazioni minime di standard previsti dalle disposizioni di legge in materia e dal PAT.	4. Il PI opera altresì la ricognizione e provvede alla disciplina conformativa degli immobili adibiti a servizi privati di interesse collettivo che concorrono al miglioramento complessivo dell'offerta dei servizi sul territorio, ma non partecipano al soddisfacimento delle dotazioni minime di standard previsti dalle disposizioni di legge in materia e dal PAT.	4. Il PI opera altresì la ricognizione e provvede alla disciplina conformativa degli immobili adibiti a servizi privati di interesse collettivo che concorrono al miglioramento complessivo dell'offerta dei servizi sul territorio, ma non partecipano al soddisfacimento delle dotazioni minime di standard previsti dalle disposizioni di legge in materia e dal PAT.	INVARIATO
5. Essi, ancorché ricadenti nell'ambito delle iniziative economiche private in regime concorrenziale, in quanto soddisfino interessi pubblici di tipo qualitativo, partecipano alla dotazione generale ed al miglioramento dell'indice di qualità complessivo della città pubblica, ferma restando la non computabilità negli standard quantitativi di legge.	5. Essi, ancorché ricadenti nell'ambito delle iniziative economiche private in regime concorrenziale, in quanto soddisfino interessi pubblici di tipo qualitativo, partecipano alla dotazione generale ed al miglioramento dell'indice di qualità complessivo della città pubblica, ferma restando la non computabilità negli standard quantitativi di legge.	5. Essi, ancorché ricadenti nell'ambito delle iniziative economiche private in regime concorrenziale, in quanto soddisfino interessi pubblici di tipo qualitativo, partecipano alla dotazione generale ed al miglioramento dell'indice di qualità complessivo della città pubblica, ferma restando la non computabilità negli standard quantitativi di legge.	INVARIATO
6. Le tavole 4 e 5 del PI riportano il codice Categoria dei servizi esistenti risultante dal Quadro Conoscitivo. Il Repertorio Normativo alla Sezione 10 riporta l'elenco di detti codici con relativa categoria.	6. Il PI individua alla sez. 10 del Repertorio Normativo e nelle Tavole 4 e 5, con apposita campitura, i servizi e le attrezzature esistenti e ne precisa le tipologie e le categorie.	6. Le tavole 4 e 5 del PI riportano il codice Categoria dei servizi esistenti risultante dal Quadro Conoscitivo. Il Repertorio Normativo alla Sezione 10 riporta l'elenco di detti codici con relativa categoria.	Il comma è espunto per effetto del non accoglimento con DCC n. 48/2019 dell'osservazione 391, lett. E), e contemporaneamente reintrodotta con DCC n. 48/2019, nei limiti del parziale accoglimento, dell'osservazione 526, lett. AQ)
Art.116 - Modalità attuative del sistema dei servizi	Art.116 - Modalità attuative del sistema dei servizi	Art.116 - Modalità attuative del sistema dei servizi	
1. Il Comune, ai sensi dell'art. 118 della Costituzione ed in applicazione del principio di sussidiarietà orizzontale, favorisce l'attuazione del sistema dei servizi previsti dal PI nella Città Pubblica e lo svolgimento delle attività di interesse generale in esso previsti su autonoma iniziativa dei cittadini, singoli ed associati, enti ed imprese, oltre che su propria iniziativa.	1. Il Comune, ai sensi dell'art. 118 della Costituzione ed in applicazione del principio di sussidiarietà orizzontale, favorisce l'attuazione del sistema dei servizi previsti dal PI nella Città Pubblica e lo svolgimento delle attività di interesse generale in esso previsti su autonoma iniziativa dei cittadini, singoli ed associati, enti ed imprese, oltre che su propria iniziativa.	1. Il Comune, ai sensi dell'art. 118 della Costituzione ed in applicazione del principio di sussidiarietà orizzontale, favorisce l'attuazione del sistema dei servizi previsti dal PI nella Città Pubblica e lo svolgimento delle attività di interesse generale in esso previsti su autonoma iniziativa dei cittadini, singoli ed associati, enti ed imprese, oltre che su propria iniziativa.	INVARIATO
2. In attuazione delle previsioni conformative del PI, il sistema dei servizi può essere conseguentemente attuato: a) su iniziativa privata o pubblico-privata nell'ambito di accordi ex art. 6 e 7 della L.R. 11/2004 o in attuazione di PUA o Comparti edilizi convenzionati dai soggetti attuatori degli interventi di trasformazione o espansione previsti dal PI, o nell'ambito della disciplina compensativa di cui ai titoli III ^A e IV ^A - capo IV ^A - della L.R. 11/2004; b) su iniziativa e proprietà privata, in regime di convenzione con il Comune che regoli le modalità	2. In attuazione delle previsioni conformative del PI, il sistema dei servizi può essere conseguentemente attuato: a) su iniziativa privata o pubblico-privata nell'ambito di accordi ex art. 6 e 7 della L.R. 11/2004 o in attuazione di PUA o Comparti edilizi convenzionati dai soggetti attuatori degli interventi di trasformazione o espansione previsti dal PI, o nell'ambito della disciplina compensativa di cui ai titoli III ^A e IV ^A - capo IV ^A - della L.R. 11/2004; b) su iniziativa e proprietà privata, in regime di convenzione con il Comune che regoli le modalità	2. In attuazione delle previsioni conformative del PI, il sistema dei servizi può essere conseguentemente attuato: a) su iniziativa privata o pubblico-privata nell'ambito di accordi ex art. 6 e 7 della L.R. 11/2004 o in attuazione di PUA o Comparti edilizi convenzionati dai soggetti attuatori degli interventi di trasformazione o espansione previsti dal PI, o nell'ambito della disciplina compensativa di cui ai titoli III ^A e IV ^A - capo IV ^A - della L.R. 11/2004; b) su iniziativa e proprietà privata, in regime di convenzione con il Comune che regoli le modalità	INVARIATO

VARIANTE n. 23 Testo adottato con DCC n. 1 del 20.01.2017	VARIANTE n. 22 Testo Approvato con DCC n. 8 del 16.02.2017 – TESTO ATTUALE VIGENTE	VARIANTE n. 23 Testo assestato con parziale riadozione DCC n. 31 del 21/06/2018 ed approvazione DCC n. 48 del 28/11/2019	Note
<p>di progettazione, realizzazione e gestione, le condizioni minime di efficienza ed efficacia, i parametri minimi di quantità e qualità relativi all'erogazione dei servizi, la disciplina delle condizioni economiche per l'accesso e le modalità di fruizione dei servizi allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderli accessibili a tutti.</p> <p>c) su iniziativa e proprietà pubblica, gestito in convenzione da un ente privato o nonprofit, secondo le forme previste dalla legislazione vigente e dal Codice dei Contratti;</p> <p>d) in concessione o mediante contratto di sponsorizzazione, secondo le forme previste dall'ordinamento;</p> <p>e) su iniziativa, proprietà e gestione pubblica, anche in esito a procedimenti di acquisizione diretta o, in via residuale, mediante espropriazione per pubblica utilità.</p>	<p>di progettazione, realizzazione e gestione, le condizioni minime di efficienza ed efficacia, i parametri minimi di quantità e qualità relativi all'erogazione dei servizi, la disciplina delle condizioni economiche per l'accesso e le modalità di fruizione dei servizi allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderli accessibili a tutti.</p> <p>c) su iniziativa e proprietà pubblica, gestito in convenzione da un ente privato o nonprofit, secondo le forme previste dalla legislazione vigente e dal Codice dei Contratti;</p> <p>d) in concessione o mediante contratto di sponsorizzazione, secondo le forme previste dall'ordinamento;</p> <p>e) su iniziativa, proprietà e gestione pubblica, anche in esito a procedimenti di acquisizione diretta o, in via residuale, mediante espropriazione per pubblica utilità.</p>	<p>di progettazione, realizzazione e gestione, le condizioni minime di efficienza ed efficacia, i parametri minimi di quantità e qualità relativi all'erogazione dei servizi, la disciplina delle condizioni economiche per l'accesso e le modalità di fruizione dei servizi allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderli accessibili a tutti.</p> <p>c) su iniziativa e proprietà pubblica, gestito in convenzione da un ente privato o nonprofit, secondo le forme previste dalla legislazione vigente e dal Codice dei Contratti;</p> <p>d) in concessione o mediante contratto di sponsorizzazione, secondo le forme previste dall'ordinamento;</p> <p>e) su iniziativa, proprietà e gestione pubblica, anche in esito a procedimenti di acquisizione diretta o, in via residuale, mediante espropriazione per pubblica utilità.</p>	
<p>ART . 117 - Il concorso dei privati alla realizzazione e gestione dei servizi</p>	<p>ART . 117 - Il concorso dei privati alla realizzazione e gestione dei servizi</p>	<p>ART . 117 - Il concorso dei privati alla realizzazione e gestione dei servizi</p>	
<p>1. L'attuazione del sistema dei servizi può essere esercitata dai privati mediante convenzionamento degli interventi con il Comune i cui contenuti assicurino:</p> <p>a) la sostenibilità economica dell'intervento e dell'esercizio in regime di libero mercato, salvaguardando l'accessibilità e la funzione sociale;</p> <p>b) lo svolgimento delle funzioni di interesse generale previste dal PI per la Città Pubblica;</p> <p>c) la possibilità del Comune di svolgere il necessario controllo preventivo e successivo sul rispetto delle finalità pubblicistiche e l'accessibilità sociale dei servizi.</p>	<p>1. L'attuazione del sistema dei servizi può essere esercitata dai privati mediante convenzionamento degli interventi con il Comune i cui contenuti assicurino:</p> <p>a) la sostenibilità economica dell'intervento e dell'esercizio in regime di libero mercato, salvaguardando l'accessibilità e la funzione sociale;</p> <p>b) lo svolgimento delle funzioni di interesse generale previste dal PI per la Città Pubblica;</p> <p>c) la possibilità del Comune di svolgere il necessario controllo preventivo e successivo sul rispetto delle finalità pubblicistiche e l'accessibilità sociale dei servizi.</p>	<p>1. L'attuazione del sistema dei servizi può essere esercitata dai privati mediante convenzionamento degli interventi con il Comune i cui contenuti assicurino:</p> <p>a) la sostenibilità economica dell'intervento e dell'esercizio in regime di libero mercato, salvaguardando l'accessibilità e la funzione sociale;</p> <p>b) lo svolgimento delle funzioni di interesse generale previste dal PI per la Città Pubblica;</p> <p>c) la possibilità del Comune di svolgere il necessario controllo preventivo e successivo sul rispetto delle finalità pubblicistiche e l'accessibilità sociale dei servizi.</p>	<p style="text-align: center;">INVARIATO</p>
<p>2. L'offerta di servizi da parte del privato si attua mediante la presentazione di una proposta, compatibile con le previsioni del PI, che preveda la progettazione, realizzazione e gestione a suo integrale carico, o mediante partecipazione pro-quota con il Comune od altro Ente pubblico, delle attrezzature previste, sia su aree di sua proprietà, sia su aree di proprietà Comunale o di altro Ente pubblico o asservite all'uso pubblico.</p>	<p>2. L'offerta di servizi da parte del privato si attua mediante la presentazione di una proposta, compatibile con le previsioni del PI, che preveda la progettazione, realizzazione e gestione a suo integrale carico, o mediante partecipazione pro-quota con il Comune od altro Ente pubblico, delle attrezzature previste, sia su aree di sua proprietà, sia su aree di proprietà Comunale o di altro Ente pubblico o asservite all'uso pubblico.</p>	<p>2. L'offerta di servizi da parte del privato si attua mediante la presentazione di una proposta, compatibile con le previsioni del PI, che preveda la progettazione, realizzazione e gestione a suo integrale carico, o mediante partecipazione pro-quota con il Comune od altro Ente pubblico, delle attrezzature previste, sia su aree di sua proprietà, sia su aree di proprietà Comunale o di altro Ente pubblico o asservite all'uso pubblico.</p>	<p style="text-align: center;">INVARIATO</p>
		<p>3. La proposta di realizzazione, unitamente allo schema di convenzione, accertata la conformità</p>	

VARIANTE n. 23 Testo adottato con DCC n. 1 del 20.01.2017	VARIANTE n. 22 Testo Approvato con DCC n. 8 del 16.02.2017 – TESTO ATTUALE VIGENTE	VARIANTE n. 23 Testo assestato con parziale riadozione DCC n. 31 del 21/06/2018 ed approvazione DCC n. 48 del 28/11/2019	Note
<p>3. La proposta di realizzazione, unitamente allo schema di convenzione, accertata la conformità con le previsioni del PI, potrà essere sottoposta alla approvazione del Consiglio Comunale.</p>	<p>3. La proposta di realizzazione, unitamente allo schema di convenzione, accertata la conformità con le previsioni del PI, potrà essere sottoposta alla approvazione del Consiglio Comunale.</p>	<p>con le previsioni del PI, potrà essere sottoposta alla approvazione del Consiglio Comunale.</p> <p>3. La proposta di realizzazione , unitamente allo schema di convenzione, accertata la conformità con le previsione del PI, dovrà essere sottoposta alla approvazione del Consiglio Comunale; per gli immobili comunali in relazione ai quali la Giunta Comunale è competente ad esprimersi sul rilascio di concessione in uso a terzi , lo stesso organo sarà anche competente ad approvare, nei casi previsti e compatibilmente con le previsioni del PAT e del PI, lo schema di convenzione per l'utilizzo del bene, al fine di disciplinare lo specifico interesse pubblico di volta in volta in rilievo. Rimane fatta salva l'acquisizione dei prescritti titoli abilitativi per l'esecuzione degli eventuali interventi necessari, da rilasciarsi dai competenti uffici comunali.</p>	<p>Il comma 3 viene riformulato in accoglimento, con DCC n. 48/2019, dell'osservazione n. 1169.</p> <p>Il comma 3 viene riformulato in accoglimento, con DCC n. 48/2019, dell'osservazione n. 1169.</p>
<p>4. Per la realizzazione di nuovi servizi, i progetti in relazione allo stato di infrastrutturazione dell'area interessata dall'intervento, sono attuati mediante intervento diretto convenzionato o approvazione di PUA se conformi alle previsioni del PI, o nell'ambito delle varie categorie appartenenti alla medesima tipologia di cui alla sezione 10 del repertorio normativo; la modifica della tipologia potrà essere approvata con la procedura prevista per i progetti pubblici o di interesse pubblico in variante al PI. Negli altri casi sono approvati in variante al PI ai sensi dell'art.18, comma 8, della L.R. 11/2004.</p>	<p>4. Per la realizzazione di nuovi servizi, i progetti in relazione allo stato di infrastrutturazione dell'area interessata dall'intervento, sono attuati mediante intervento diretto convenzionato o approvazione di PUA se conformi alle previsioni del PI, o nell'ambito delle varie categorie appartenenti alla medesima tipologia di cui alla sezione 10 del repertorio normativo; la modifica della tipologia potrà essere approvata con la procedura prevista per i progetti pubblici o di interesse pubblico in variante al PI. Negli altri casi sono approvati in variante al PI ai sensi dell'art.18, comma 8, della L.R. 11/2004.</p>	<p>4. Per la realizzazione di nuovi servizi, i progetti in relazione allo stato di infrastrutturazione dell'area interessata dall'intervento, sono attuati mediante intervento diretto convenzionato o approvazione di PUA se conformi alle previsioni del PI, o nell'ambito delle varie categorie appartenenti alla medesima tipologia di cui alla sezione 10 del repertorio normativo; la modifica della tipologia potrà essere approvata con la procedura prevista per i progetti pubblici o di interesse pubblico in variante al PI. Negli altri casi sono approvati in variante al PI ai sensi dell'art.18, comma 8, della L.R. 11/2004.</p>	<p>INVARIATO</p>
<p>5. ABROGATO</p>	<p>5. ABROGATO</p>	<p>5. ABROGATO</p>	<p>INVARIATO</p>
	<p>Art. 120 - Interventi sugli immobili esistenti in assenza di convenzione</p>	<p>Art. 120 - Interventi sugli immobili esistenti in assenza di convenzione</p>	
	<p>1. Nell'ambito delle zone destinate a servizi della città pubblica, in assenza di intervento convenzionato in conformità a quanto previsto nei precedenti articoli e salvo che le presenti norme non stabiliscano vincoli o limitazioni alla trasformabilità più restrittive, sugli edifici ed impianti esistenti sono ammessi interventi fino al grado di ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente, senza mutamento quantitativo della SUL; le destinazioni d'uso legittimamente</p>	<p>1. Nell'ambito delle zone destinate a servizi della città pubblica, in assenza di intervento convenzionato in conformità a quanto previsto nei precedenti articoli e salvo che le presenti norme non stabiliscano vincoli o limitazioni alla trasformabilità più restrittive, sugli edifici ed impianti esistenti sono ammessi interventi fino al grado di ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente, senza mutamento quantitativo della SUL; le destinazioni d'uso legittimamente</p>	

VARIANTE n. 23 Testo adottato con DCC n. 1 del 20.01.2017	VARIANTE n. 22 Testo Approvato con DCC n. 8 del 16.02.2017 – TESTO ATTUALE VIGENTE	VARIANTE n. 23 Testo assestato con parziale riadozione DCC n. 31 del 21/06/2018 ed approvazione DCC n. 48 del 28/11/2019	Note
	<p>preesistenti diverse dalla residenza, possono essere confermate nella loro proporzione ed articolazione quantitativa in termini di SUL o convertite in destinazione U1/1 Abitazioni residenziali. Gli interventi di ristrutturazione edilizia che precedono sono assentibili alle seguenti condizioni:</p> <p>a) mediante la modifica della composizione volumetrica e della sagoma, dei prospetti o delle superfici, ovvero trasposizioni o aggregazioni di superfici preesistenti aventi diversa destinazione d'uso e purché il solido generato dalla sagoma dell'edificio in progetto sia ricompreso per almeno il 50% nel solido generato dalla sagoma dell'edificio preesistente;</p> <p>b) non è ammessa la frammentazione dell'organismo edilizio originario in più edifici autonomi con intervento diretto essendo necessaria l'approvazione di un PUA (Emend. n. 3, 5), mentre è ammessa, anche in deroga alle limitazioni di cui alla precedente lett.</p> <p>a), l'aggregazione di edifici facenti parte di un unico complesso immobiliare;</p> <p>c) il nuovo organismo edilizio dovrà essere progettato nel rispetto delle indicazioni del prontuario per la qualità architettonica e la mitigazione ambientale;</p> <p>d) l'intervento è in ogni caso subordinato all'esistenza, o all'impegno alla realizzazione contestuale, a cura e spese del richiedente, della dotazione minima di infrastrutture e di servizi necessaria a garantire l'inserimento territoriale degli insediamenti diffusi con riferimento alla sufficienza delle infrastrutture a rete per l'urbanizzazione primaria e per la mobilità in relazione al carico urbanistico indotto dall'intervento ai sensi dell'art. 23 delle presenti norme, ed alla realizzazione delle opere di mitigazione o compensazione paesaggistica ed ambientale previste dal P.I.</p>	<p>preesistenti diverse dalla residenza, possono essere confermate nella loro proporzione ed articolazione quantitativa in termini di SUL o convertite in destinazione U1/1 Abitazioni residenziali. Gli interventi di ristrutturazione edilizia che precedono sono assentibili alle seguenti condizioni:</p> <p>a) mediante la modifica della composizione volumetrica e della sagoma, dei prospetti o delle superfici, ovvero trasposizioni o aggregazioni di superfici preesistenti aventi diversa destinazione d'uso e purché il solido generato dalla sagoma dell'edificio in progetto sia ricompreso per almeno il 50 30% nel solido generato dalla sagoma dell'edificio preesistente;</p> <p>b) non è ammessa la frammentazione dell'organismo edilizio originario in più edifici autonomi, quando non costituisca ristrutturazione urbanistica ai sensi dell'art. 3, comma1, lett. f) del DPR 380/2001 e succ. modificaz., mediante permesso di costruire convenzionato che garantisca la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria con intervento diretto essendo necessaria l'approvazione di un PUA (Emend. n. 3, 5), mentre è ammessa, anche in deroga alle limitazioni di cui alla precedente lett.</p> <p>a), l'aggregazione di edifici facenti parte di un unico complesso immobiliare;</p> <p>c) il nuovo organismo edilizio dovrà essere progettato nel rispetto delle indicazioni del prontuario per la qualità architettonica e la mitigazione ambientale;</p> <p>d) l'intervento è in ogni caso subordinato all'esistenza, o all'impegno alla realizzazione contestuale, a cura e spese del richiedente, della dotazione minima di infrastrutture e di servizi necessaria a garantire l'inserimento territoriale degli insediamenti diffusi con riferimento alla sufficienza delle infrastrutture a rete per l'urbanizzazione primaria e per la mobilità in relazione al carico urbanistico indotto dall'intervento ai sensi dell'art. 23 delle presenti norme, ed alla realizzazione delle opere di mitigazione o compensazione paesaggistica ed ambientale previste dal P.I.</p>	<p>L'espunzione dell'inciso inserito in sede di deliberazione consiliare con gli emendamenti 3 e 5 riconduce al PI operativo interventi di rilievo urbanistico non meramente edilizi</p> <p>L'emendamento 104 approvato con DCC n. 48/2019 evidenzia lo scopo precipuo di permettere e ampliare gli interventi di rilievo edilizio assentibili con permesso di costruire convenzionato dall'art. 120, escludendo quelli urbanistici.</p> <p>Stante la premessa dell'emendamento non si ritiene che riguardi anche l'accoglimento dei punti C e D dell'osservazione n. 265.</p> <p>L'approvazione dell'emendamento 104 assorbe l'accoglimento delle osservazioni n. 391, punti G, X e 399, punto A.</p>
<u>Capo 2 Aree per servizi pubblici o privati di uso pubblico convenzionati</u>	<u>Capo 2 Verde ed attrezzature pubbliche o di uso pubblico.</u>	<u>Capo 2 Verde ed attrezzature pubbliche o di uso pubblico.</u>	

VARIANTE n. 23 Testo adottato con DCC n. 1 del 20.01.2017	VARIANTE n. 22 Testo Approvato con DCC n. 8 del 16.02.2017 – TESTO ATTUALE VIGENTE	VARIANTE n. 23 Testo assestato con parziale riadozione DCC n. 31 del 21/06/2018 ed approvazione DCC n. 48 del 28/11/2019	Note
Art. 121 - Norme generali	Art. 121 - Norme generali	Art. 121 - Norme generali	
1. Il presente capo disciplina le aree destinate a verde, servizi ed attrezzature di interesse pubblico a livello comunale o locale e di interesse generale, nonché eventuali altre attrezzature pubbliche e di uso pubblico.	1. Il presente capo disciplina le aree destinate a verde, servizi ed attrezzature di interesse pubblico a livello comunale o locale e di interesse generale, nonché eventuali altre attrezzature pubbliche e di uso pubblico non comprese nelle precedenti articolazioni.	1. Il presente capo disciplina le aree destinate a verde, servizi ed attrezzature di interesse pubblico a livello comunale o locale e di interesse generale, nonché eventuali altre attrezzature pubbliche e di uso pubblico non comprese nelle precedenti articolazioni.	INVARIATO
2. Gli immobili destinati a verde e ad attrezzature sono individuati nelle planimetrie del PI con apposita simbologia, differenziando quelli già esistenti ed utilizzati a tale scopo e quelli che possono essere, nelle forme previste dagli articoli precedenti, trasformati in attuazione del PI.	2. Gli immobili destinati a verde e ad attrezzature sono individuati nelle planimetrie del PI con apposita campitura, differenziando quelli già esistenti ed utilizzati a tale scopo e quelli che possono essere, nelle forme previste dagli articoli precedenti, trasformati in attuazione del PI.	2. Gli immobili destinati a verde e ad attrezzature sono individuati nelle planimetrie del PI con apposita campitura e simbologia , differenziando quelli già esistenti ed utilizzati a tale scopo e quelli che possono essere, nelle forme previste dagli articoli precedenti, trasformati in attuazione del PI.	Precisazione lessicale Comma 2 così emendato per effetto dell'accoglimento, con DCC 48/2019, dell'osservazione n. 526, punto AV.
3. Gli interventi di realizzazione e/o di gestione di attrezzature da parte di soggetti privati dovranno essere regolati da una convenzione dove saranno definite le modalità e le condizioni per garantire l'uso collettivo dell'attrezzatura, disciplini gli usi compatibili con la funzione principale degli impianti, le quantità edificatorie, la qualità progettuale e che comunque garantisca l'accessibilità e la fruibilità al pubblico.	3. Il PI individua espressamente le aree private su cui viene apposto il vincolo quinquennale preordinato all'esproprio per pubblica utilità; in tal caso l'indennità potrà assumere le forme della perequazione urbanistica compensativa, del credito edilizio compensativo o altre forme previste dal testo unico sull'espropriazione per pubblica utilità.	3. Il PI individua espressamente le aree private su cui viene apposto il vincolo quinquennale preordinato all'esproprio per pubblica utilità; in tal caso l'indennità potrà assumere le forme della perequazione urbanistica compensativa, del credito edilizio compensativo o altre forme previste dal testo unico sull'espropriazione per pubblica utilità.	INVARIATO
4. Il progetto delle singole opere dovrà prevedere un'adeguata dotazione di parcheggi pubblici calcolati, in assenza di norme specifiche, mediante una valutazione di carico urbanistico prestazionale; la realizzazione potrà essere prevista all'interno dell'area di pertinenza, in superficie o nel sottosuolo, ovvero in aree limitrofe urbanisticamente compatibili.	4. La progettazione, realizzazione e la gestione di tali attrezzature può essere alternativamente pubblica o privata. L'iniziativa privata deve essere convenzionata qualora fruisca di agevolazioni o esenzioni da parte del Comune.	4. La progettazione, realizzazione e la gestione di tali attrezzature può essere alternativamente pubblica o privata. L'iniziativa privata deve essere convenzionata qualora fruisca di agevolazioni o esenzioni da parte del Comune.	
	5. ABROGATO	5. Gli interventi di realizzazione e/o di gestione di attrezzature da parte di soggetti privati dovranno essere regolati da una convenzione dove saranno definite le modalità e le condizioni per garantire l'uso collettivo dell'attrezzatura, disciplini gli usi compatibili con la funzione principale degli impianti, le quantità edificatorie, la qualità progettuale e che comunque garantisca l'accessibilità e la fruibilità al pubblico.	Ripristino
	6. ABROGATO	6. Il progetto delle singole opere dovrà prevedere un'adeguata dotazione di	Ripristino

VARIANTE n. 23 Testo adottato con DCC n. 1 del 20.01.2017	VARIANTE n. 22 Testo Approvato con DCC n. 8 del 16.02.2017 – TESTO ATTUALE VIGENTE	VARIANTE n. 23 Testo assestato con parziale riadozione DCC n. 31 del 21/06/2018 ed approvazione DCC n. 48 del 28/11/2019	Note
		parcheggi pubblici calcolati, in assenza di norme specifiche, mediante una valutazione di carico urbanistico prestazionale; la realizzazione potrà essere prevista all'interno dell'area di pertinenza, in superficie o nel sottosuolo, ovvero in aree limitrofe urbanisticamente compatibili.	
	7. ABROGATO	7. ABROGATO	
	8. ABROGATO	8. ABROGATO	
	9. ABROGATO	9. ABROGATO	
	10. ABROGATO	10. ABROGATO	
Art. 122 -Aree ed attrezzature pubbliche (o di uso pubblico) o private convenzionate	Art. 122- Verde, servizi ed attrezzature collettive a livello urbano.	Art. 122- Verde, servizi ed attrezzature collettive a livello urbano.	Ripristino per effetto dell'accoglimento, con DCC 48/2019, dell'osservazione n. 526, punto AX
1. I servizi di cui al presente articolo sono così articolati: - spazi aperti attrezzati per il gioco, la ricreazione, il tempo libero e lo sport, parchi urbani e aree boscate pubbliche orti urbani - attrezzature di interesse generale (istruzione, attività culturali, pubblica amministrazione, sicurezza pubblica, servizi sanitari) - parcheggi	1. I servizi di cui al presente articolo sono così articolati: I - aree per l'istruzione; V - aree per verde pubblico, verde attrezzato e orti urbani; P - aree per la mobilità (parcheggi, trasporto, percorsi ecc); A - aree servizi di interesse comune [istituzionali (Ai), culturali e sportivi (Acs), sociali (Aso), sanitari (Ash), religiosi (Rg)] e cimiteriali.	1. I servizi di cui al presente articolo sono così articolati: - spazi aperti attrezzati per il gioco, la ricreazione, il tempo libero e lo sport, parchi urbani e aree boscate pubbliche orti urbani - attrezzature di interesse generale (istruzione, attività culturali, pubblica amministrazione, sicurezza pubblica, servizi sanitari) - parcheggi	Stralciato per effetto dell'accoglimento, con DCC 48/2019, dell'osservazione n. 526, punto AX
1. Spazi aperti attrezzati per il gioco, la ricreazione, il tempo libero e lo sport, parchi urbani e aree boscate pubbliche Spazi verdi, attrezzati e non, funzionali allo svolgimento di attività ludico-ricreative-sportive hobbistiche e finalizzati al miglioramento della qualità ecologica e ambientale urbana Le aree così classificate sono destinate: a parchi urbani storici e naturali, aree attrezzate per il gioco dei ragazzi e dei bambini e al tempo libero degli adulti, agli impianti sportivi coperti e scoperti. Per quanto riguarda le aree verdi pubbliche o ad uso pubblico, dovrà essere garantita l'accessibilità e la fruibilità degli spazi aperti, privilegiando la mobilità dolce e il trasporto pubblico ed evitando, per quanto possibile, la promiscuità tra mobilità pedonale e veicolare; Dovrà essere garantita adeguata piantumazione,		1. Spazi aperti attrezzati per il gioco, la ricreazione, il tempo libero e lo sport, parchi urbani e aree boscate pubbliche Spazi verdi, attrezzati e non, funzionali allo svolgimento di attività ludico-ricreative-sportive hobbistiche e finalizzati al miglioramento della qualità ecologica e ambientale urbana Le aree così classificate sono destinate: a parchi urbani storici e naturali, aree attrezzate per il gioco dei ragazzi e dei bambini e al tempo libero degli adulti, agli impianti sportivi coperti e scoperti. Per quanto riguarda le aree verdi pubbliche o ad uso pubblico, dovrà essere garantita l'accessibilità e la fruibilità degli spazi aperti, privilegiando la mobilità dolce e il trasporto pubblico ed evitando, per quanto possibile, la promiscuità tra mobilità pedonale e veicolare; Dovrà essere garantita adeguata piantumazione,	Stralciato per effetto dell'accoglimento, con DCC 48/2019, dell'osservazione n. 526, punto AX

VARIANTE n. 23 Testo adottato con DCC n. 1 del 20.01.2017	VARIANTE n. 22 Testo Approvato con DCC n. 8 del 16.02.2017 – TESTO ATTUALE VIGENTE	VARIANTE n. 23 Testo assestato con parziale riadozione DCC n. 31 del 21/06/2018 ed approvazione DCC n. 48 del 28/11/2019	Note
<p>dotazione arborea e arbustiva e dotazione di attrezzature, quali panchine, spazi di sosta, servizi igienici, spazi per manutenzione, ristoro, ecc.</p> <p>Il progetto delle aree a verde dovrà garantire la sicurezza dei fruitori attraverso installazione di idonei impianti di illuminazione e di eventuali sistemi di videosorveglianza.</p> <p>I percorsi ciclopedonali di attraversamento delle aree verdi dovranno essere anch'essi adeguatamente illuminati, piantumati e integrati alla rete ciclopedonale esistente e di progetto.</p> <p>I parcheggi dovranno essere posti marginalmente alle aree verdi e saranno piantumati e progettati come componenti ambientali delle stesse.</p> <p>Dovranno essere individuate modalità di fornitura delle acque irrigue atte a garantire il perfetto attecchimento delle piante, anche mediante l'escavazione di pozzi, soprattutto nel caso di ripristino o di costruzione di impianti a vocazione naturalistica al fine di evitare il consumo di acqua potabile per l'irrigazione.</p> <p>Nelle aree a verde pubblico possono essere realizzate costruzioni funzionali alla fruizione del verde pubblico, quali chioschi, punti di ristoro, servizi igienici, attrezzature tecnologiche di servizio (cabine telefoniche, bancomat, servizi informatici ecc.), nonché le piste ciclo – pedonali e tratti di viabilità a servizio degli insediamenti.</p> <p>I progetti di realizzazione o di sistemazione delle aree di cui al presente articolo dovranno riguardare l'intero compendio di proprietà pubblica o l'intero ambito come cartografato negli elaborati grafici con previsione di eventuale successiva realizzazione per stralci.</p> <p>Si applicano i seguenti indici urbanistico-ecologici:</p> <ul style="list-style-type: none"> - per i parchi urbani - UT = 0.03 mq/mq - IP = 90% <ul style="list-style-type: none"> - per gli impianti sportivi coperti: - IP = 30% <p>- P1 P2 La dotazione di parcheggi è determinata in relazione al carico urbanistico della specifica attività</p> <p>- DA E DAR = 20 alberi/ha; 40 arbusti/ha</p>		<p>dotazione arborea e arbustiva e dotazione di attrezzature, quali panchine, spazi di sosta, servizi igienici, spazi per manutenzione, ristoro, ecc.</p> <p>Il progetto delle aree a verde dovrà garantire la sicurezza dei fruitori attraverso installazione di idonei impianti di illuminazione e di eventuali sistemi di videosorveglianza.</p> <p>I percorsi ciclopedonali di attraversamento delle aree verdi dovranno essere anch'essi adeguatamente illuminati, piantumati e integrati alla rete ciclopedonale esistente e di progetto.</p> <p>I parcheggi dovranno essere posti marginalmente alle aree verdi e saranno piantumati e progettati come componenti ambientali delle stesse.</p> <p>Dovranno essere individuate modalità di fornitura delle acque irrigue atte a garantire il perfetto attecchimento delle piante, anche mediante l'escavazione di pozzi, soprattutto nel caso di ripristino o di costruzione di impianti a vocazione naturalistica al fine di evitare il consumo di acqua potabile per l'irrigazione.</p> <p>Nelle aree a verde pubblico possono essere realizzate costruzioni funzionali alla fruizione del verde pubblico, quali chioschi, punti di ristoro, servizi igienici, attrezzature tecnologiche di servizio (cabine telefoniche, bancomat, servizi informatici ecc.), nonché le piste ciclo – pedonali e tratti di viabilità a servizio degli insediamenti.</p> <p>I progetti di realizzazione o di sistemazione delle aree di cui al presente articolo dovranno riguardare l'intero compendio di proprietà pubblica o l'intero ambito come cartografato negli elaborati grafici con previsione di eventuale successiva realizzazione per stralci.</p> <p>Si applicano i seguenti indici urbanistico-ecologici:</p> <ul style="list-style-type: none"> - per i parchi urbani - UT = 0.03 mq/mq - IP = 90% <ul style="list-style-type: none"> - per gli impianti sportivi coperti: - IP = 30% <p>- P1 P2 La dotazione di parcheggi è determinata in relazione al carico urbanistico della specifica attività</p> <p>- DA E DAR = 20 alberi/ha; 40 arbusti/ha</p>	

<p>VARIANTE n. 23 Testo adottato con DCC n. 1 del 20.01.2017</p>	<p>VARIANTE n. 22 Testo Approvato con DCC n. 8 del 16.02.2017 – TESTO ATTUALE VIGENTE</p>	<p>VARIANTE n. 23 Testo assestato con parziale riadozione DCC n. 31 del 21/06/2018 ed approvazione DCC n. 48 del 28/11/2019</p>	<p>Note</p>
<p>2. Attrezzature di interesse generale (istruzione, attività culturali, pubblica amministrazione, sicurezza pubblica, servizi sanitari)</p> <p>Le aree così classificate sono destinate alla costruzione di attrezzature per servizi destinati all'istruzione e per servizi di tipo istituzionali (Ai), culturali (Ac), sociali (As), sanitari (Ash), religiosi (Rg).</p> <p>In particolare con servizi istituzionali (Ai) si intendono quelli destinati a funzioni amministrative, formali e per la sicurezza legate ai compiti istituzionali degli Enti pubblici, distinti in quelli con e senza utenza.</p> <p>Quelli di tipo culturale (Ac) comprendono i servizi, le attrezzature ed gli impianti destinati allo svolgimento di attività ricreative e di intrattenimento quali: le biblioteche e i centri sociali e socioculturali e associativi e servizi per il tempo libero.</p> <p>Quelli sociali (As) comprendono quelle strutture che offrono alla tutela, all'assistenza e alla formazione delle categorie sociali individuate come più fragili (anziani, giovani, immigrati, disabili) e/o delle persone in difficoltà (centri socio-sanitari e per il disagio, centri famiglia, centri di ascolto, alloggi protetti, ecc.) quali: centri assistenziali per anziani, centri diurni integrati e leggeri, centri di aggregazione giovanili, comunità alloggio (per disabili, immigrati, senza tetto), centri socio-sanitari (CSS), centri socio educativi (CSE), servizi formativi per l'autonomia (SFA), centri diurni per disabili (CDD) e centri famiglia, centri di ascolto, mense e dormitori, alloggi protetti per disabili e anziani,</p> <p>Quelli di tipo sanitario (Ash) comprendono le strutture destinate alla tutela ed alla cura della salute delle persone quali: i poliambulatori, le comunità alloggio ecc...</p> <p>I progetti di realizzazione o di sistemazione degli immobili di cui al presente articolo dovranno riguardare l'intero compendio di proprietà pubblica o l'intero ambito come cartografato negli elaborati grafici con previsione di una eventuale successiva realizzazione per stralci.</p> <p>Nelle nuove costruzioni si applicano i seguenti indici urbanistico-ecologici, con la seguente dotazione di parcheggi:</p> <p>- IP = 40%</p>	<p>1 – Aree per l'istruzione</p> <p>2. Nelle nuove costruzioni destinate all'istruzione si applicano gli indici urbanistico-ecologici previsti dalle normative di settore, con la dotazione di parcheggi determinata in relazione al carico urbanistico della specifica attività.</p>	<p>1 – Aree per l'istruzione</p> <p>Nelle nuove costruzioni destinate all'istruzione si applicano gli indici urbanistico-ecologici previsti dalle normative di settore, con la dotazione di parcheggi determinata in relazione al carico urbanistico della specifica attività.</p> <p>2. Attrezzature di interesse generale (istruzione, attività culturali, pubblica amministrazione, sicurezza pubblica, servizi sanitari)</p> <p>Le aree così classificate sono destinate alla costruzione di attrezzature per servizi destinati all'istruzione e per servizi di tipo istituzionali (Ai), culturali (Ac), sociali (As), sanitari (Ash), religiosi (Rg).</p> <p>In particolare con servizi istituzionali (Ai) si intendono quelli destinati a funzioni amministrative, formali e per la sicurezza legate ai compiti istituzionali degli Enti pubblici, distinti in quelli con e senza utenza.</p> <p>Quelli di tipo culturale (Ac) comprendono i servizi, le attrezzature ed gli impianti destinati allo svolgimento di attività ricreative e di intrattenimento quali: le biblioteche e i centri sociali e socioculturali e associativi e servizi per il tempo libero.</p> <p>Quelli sociali (As) comprendono quelle strutture che offrono alla tutela, all'assistenza e alla formazione delle categorie sociali individuate come più fragili (anziani, giovani, immigrati, disabili) e/o delle persone in difficoltà (centri socio-sanitari e per il disagio, centri famiglia, centri di ascolto, alloggi protetti, ecc.) quali: centri assistenziali per anziani, centri diurni integrati e leggeri, centri di aggregazione giovanili, comunità alloggio (per disabili, immigrati, senza tetto), centri socio-sanitari (CSS), centri socio educativi (CSE), servizi formativi per l'autonomia (SFA), centri diurni per disabili (CDD) e centri famiglia, centri di ascolto, mense e dormitori, alloggi protetti per disabili e anziani,</p> <p>Quelli di tipo sanitario (Ash) comprendono le strutture destinate alla tutela ed alla cura della salute delle persone quali: i poliambulatori, le comunità alloggio ecc...</p> <p>I progetti di realizzazione o di sistemazione degli immobili di cui al presente articolo dovranno riguardare l'intero compendio di proprietà pubblica o l'intero ambito come cartografato negli</p>	<p>Modificato per effetto dell'accoglimento, con DCC 48/2019, dell'osservazione n. 526, punto AQ e AX</p> <p>Stralciato per effetto dell'accoglimento, con DCC 48/2019, dell'osservazione n. 526, punto AX</p>

<p>VARIANTE n. 23 Testo adottato con DCC n. 1 del 20.01.2017</p>	<p>VARIANTE n. 22 Testo Approvato con DCC n. 8 del 16.02.2017 – TESTO ATTUALE VIGENTE</p>	<p>VARIANTE n. 23 Testo assestato con parziale riadozione DCC n. 31 del 21/06/2018 ed approvazione DCC n. 48 del 28/11/2019</p>	<p>Note</p>
<p>- La dotazione di parcheggi è determinata in relazione al carico urbanistico della specifica attività - DA E DAR = 1 alberi/50 mq; Ar = 1 arbusti/10 mq</p> <p>Per rendere più efficace la prestazione di questo tipo di servizio sono ammessi gli usi complementari commerciali, terziari e ricettivi strettamente connessi e compatibili con la funzione di interesse pubblico insediata nella misura massima di 1/3 della SUL complessivamente realizzata e comunque, per gli interventi privati, non oltre i limiti che saranno determinati in sede di convenzionamento.</p>		<p>elaborati grafici con previsione di una eventuale successiva realizzazione per stralci.</p> <p>Nelle nuove costruzioni si applicano i seguenti indici urbanistico-ecologici, con la seguente dotazione di parcheggi: -IP = 40% - La dotazione di parcheggi è determinata in relazione al carico urbanistico della specifica attività -DA E DAR = 1 alberi/50 mq; Ar = 1 arbusti/10 mq</p> <p>Per rendere più efficace la prestazione di questo tipo di servizio sono ammessi gli usi complementari commerciali, terziari e ricettivi strettamente connessi e compatibili con la funzione di interesse pubblico insediata nella misura massima di 1/3 della SUL complessivamente realizzata e comunque, per gli interventi privati, non oltre i limiti che saranno determinati in sede di convenzionamento.</p>	
<p>3. Parcheggi</p> <p>Le aree così classificate sono destinate a parcheggi pubblici in superficie e possono distinguersi in parcheggi in superficie (a raso e su strada in sede propria) e in parcheggi in struttura (fuori terra o interrati).</p> <p>I Parcheggi in superficie a raso possono configurarsi come piazze e come zone di filtro (di attestazione a parchi, giardini, impianti sportivi, insediamenti). La sistemazione di un parcheggio in superficie a raso deve essere reversibile a garanzia della flessibilità nella possibilità di utilizzo dell'area, in modi e per funzioni alternative.</p> <p>Qualora dotati di un numero di posti auto superiore a 10, tali parcheggi devono essere adeguatamente piantumati, di norma in ragione di un albero media grandezza ogni 3 posti auto.</p> <p>Relativamente alle specie arboree da utilizzare, queste dovranno garantire elevata capacità di ombreggiamento nel periodo estivo e con apparato radicale contenuto e profondo.</p> <p>La pavimentazione deve essere omogenea, con livello diverso dalla quota strada; spazi di sosta e spazi/percorsi pedonali devono essere distinti.</p> <p>Tali parcheggi possono essere attrezzati anche</p>	<p>3. ABROGATO</p>	<p>3. Parcheggi</p> <p>Le aree così classificate sono destinate a parcheggi pubblici in superficie e possono distinguersi in parcheggi in superficie (a raso e su strada in sede propria) e in parcheggi in struttura (fuori terra o interrati).</p> <p>I Parcheggi in superficie a raso possono configurarsi come piazze e come zone di filtro (di attestazione a parchi, giardini, impianti sportivi, insediamenti). La sistemazione di un parcheggio in superficie a raso deve essere reversibile a garanzia della flessibilità nella possibilità di utilizzo dell'area, in modi e per funzioni alternative.</p> <p>Qualora dotati di un numero di posti auto superiore a 10, tali parcheggi devono essere adeguatamente piantumati, di norma in ragione di un albero media grandezza ogni 3 posti auto.</p> <p>Relativamente alle specie arboree da utilizzare, queste dovranno garantire elevata capacità di ombreggiamento nel periodo estivo e con apparato radicale contenuto e profondo.</p> <p>La pavimentazione deve essere omogenea, con livello diverso dalla quota strada; spazi di sosta e spazi/percorsi pedonali devono essere distinti.</p> <p>Tali parcheggi possono essere attrezzati anche</p>	<p>Stralciato per effetto dell'accoglimento, con DCC 48/2019, dell'osservazione n. 526, punto AX</p>

VARIANTE n. 23 Testo adottato con DCC n. 1 del 20.01.2017	VARIANTE n. 22 Testo Approvato con DCC n. 8 del 16.02.2017 – TESTO ATTUALE VIGENTE	VARIANTE n. 23 Testo assestato con parziale riadozione DCC n. 31 del 21/06/2018 ed approvazione DCC n. 48 del 28/11/2019	Note
<p>per lo svolgimento di mercati e fiere (commercio al dettaglio sua area pubblica di carattere temporaneo) nel rispetto della specifica regolamentazione in materia e possono essere utilizzati per la sosta dei camper, qualora adeguatamente dimensionati ed attrezzati per tale funzione.</p> <p>I Parcheggi su strada in sede propria devono essere disimpegnati dalla strada in modo da non creare pericolo o disagio al traffico, consentirne la fruibilità in sicurezza e prevedere la messa in opera di filari alberati con l'obiettivo del miglioramento del microclima urbano.</p> <p>I Parcheggi in struttura possono essere realizzati nel sottosuolo o con strutture multipiano, dove espressamente indicato dalle Schede di progetto e dagli Accordi e con i parametri urbanistici in esse definiti, a cui si fa integrale rinvio.</p> <p>La realizzazione dei parcheggi di sottosuolo dovrà comunque garantire in parte piantumazioni di media grandezza in superficie; le rampe di accesso ai parcheggi dovranno essere adeguatamente disimpegnate dalla strada tali da non creare pericolo o disagio al traffico veicolare.</p> <p>I progetti di realizzazione o di sistemazione delle aree di cui al presente articolo dovranno riguardare l'intero compendio di proprietà pubblica o l'intero ambito come cartografato negli elaborati grafici con previsione di eventuale successiva realizzazione per stralci.</p> <p>Sono ammesse le attrezzature di servizio compatibili e complementari funzionali alla fruizione dei parcheggi quali: quali chioschi e servizi igienici ed esercizi di vicinato per attività funzionali alla viabilità (non superiori a complessivi mq 150), nonché le piste ciclo - pedonali.</p>		<p>per lo svolgimento di mercati e fiere (commercio al dettaglio sua area pubblica di carattere temporaneo) nel rispetto della specifica regolamentazione in materia e possono essere utilizzati per la sosta dei camper, qualora adeguatamente dimensionati ed attrezzati per tale funzione.</p> <p>I Parcheggi su strada in sede propria devono essere disimpegnati dalla strada in modo da non creare pericolo o disagio al traffico, consentirne la fruibilità in sicurezza e prevedere la messa in opera di filari alberati con l'obiettivo del miglioramento del microclima urbano.</p> <p>I Parcheggi in struttura possono essere realizzati nel sottosuolo o con strutture multipiano, dove espressamente indicato dalle Schede di progetto e dagli Accordi e con i parametri urbanistici in esse definiti, a cui si fa integrale rinvio.</p> <p>La realizzazione dei parcheggi di sottosuolo dovrà comunque garantire in parte piantumazioni di media grandezza in superficie; le rampe di accesso ai parcheggi dovranno essere adeguatamente disimpegnate dalla strada tali da non creare pericolo o disagio al traffico veicolare.</p> <p>I progetti di realizzazione o di sistemazione delle aree di cui al presente articolo dovranno riguardare l'intero compendio di proprietà pubblica o l'intero ambito come cartografato negli elaborati grafici con previsione di eventuale successiva realizzazione per stralci.</p> <p>Sono ammesse le attrezzature di servizio compatibili e complementari funzionali alla fruizione dei parcheggi quali: quali chioschi e servizi igienici ed esercizi di vicinato per attività funzionali alla viabilità (non superiori a complessivi mq 150), nonché le piste ciclo - pedonali.</p>	
	<p>V – Aree per verde pubblico, verde attrezzato e orti urbani</p> <p>4. Spazi verdi, attrezzati e non, funzionali allo svolgimento di attività ludico-ricreative-sportive hobbistiche e finalizzati al miglioramento della qualità ecologica e ambientale urbana.</p>	<p>2 – Aree per verde pubblico, verde attrezzato e orti urbani</p> <p>Spazi verdi, attrezzati e non, funzionali allo svolgimento di attività ludico-ricreative-sportive hobbistiche e finalizzati al miglioramento della qualità ecologica e ambientale urbana.</p>	<p>Modificato per effetto dell'accoglimento, con DCC 48/2019, dell'osservazione n. 526, punto AQ e AX</p>
	<p>5. Le aree così classificate sono destinate: a parchi urbani storici e naturali, aree attrezzate per il gioco dei ragazzi e dei bambini e al tempo</p>	<p>Le aree così classificate sono destinate: a parchi urbani storici e naturali, aree attrezzate per il gioco dei ragazzi e dei bambini e al tempo libero</p>	<p>CONFERMATO</p>

VARIANTE n. 23 Testo adottato con DCC n. 1 del 20.01.2017	VARIANTE n. 22 Testo Approvato con DCC n. 8 del 16.02.2017 – TESTO ATTUALE VIGENTE	VARIANTE n. 23 Testo assestato con parziale riadozione DCC n. 31 del 21/06/2018 ed approvazione DCC n. 48 del 28/11/2019	Note
	libero degli adulti, agli impianti sportivi coperti e scoperti.	degli adulti, agli impianti sportivi coperti e scoperti.	
	6. Per quanto riguarda le aree verdi pubbliche o ad uso pubblico, dovrà essere garantita l'accessibilità e la fruibilità degli spazi aperti, privilegiando la mobilità dolce e il trasporto pubblico ed evitando, per quanto possibile, la promiscuità tra mobilità pedonale e veicolare;	Per quanto riguarda le aree verdi pubbliche o ad uso pubblico, dovrà essere garantita l'accessibilità e la fruibilità degli spazi aperti, privilegiando la mobilità dolce e il trasporto pubblico ed evitando, per quanto possibile, la promiscuità tra mobilità pedonale e veicolare;	CONFERMATO
	7. Dovrà essere garantita adeguata piantumazione, dotazione arborea e arbustiva e dotazione di attrezzature, quali panchine, spazi di sosta, servizi igienici, spazi per manutenzione, ristoro, ecc.	Dovrà essere garantita adeguata piantumazione, dotazione arborea e arbustiva e dotazione di attrezzature, quali panchine, spazi di sosta, servizi igienici, spazi per manutenzione, ristoro, ecc.	CONFERMATO
	8. Il progetto delle aree a verde dovrà garantire la sicurezza dei fruitori attraverso installazione di idonei impianti di illuminazione e di eventuali sistemi di video-sorveglianza.	Il progetto delle aree a verde dovrà garantire la sicurezza dei fruitori attraverso installazione di idonei impianti di illuminazione e di eventuali sistemi di video-sorveglianza.	CONFERMATO
	9. I percorsi ciclopedonali di attraversamento delle aree verdi dovranno essere anch'essi adeguatamente illuminati, piantumati e integrati alla rete ciclopedonale esistente e di progetto.	I percorsi ciclopedonali di attraversamento delle aree verdi dovranno essere anch'essi adeguatamente illuminati, piantumati e integrati alla rete ciclopedonale esistente e di progetto.	CONFERMATO
	10. I parcheggi dovranno essere posti marginalmente alle aree verdi e saranno piantumati e progettati come componenti ambientali delle stesse.	I parcheggi dovranno essere posti marginalmente alle aree verdi e saranno piantumati e progettati come componenti ambientali delle stesse.	CONFERMATO
	11. Dovranno essere individuate modalità di fornitura delle acque irrigue atte a garantire il perfetto attecchimento delle piante, anche mediante l'escavazione di pozzi, soprattutto nel caso di ripristino o di costruzione di impianti a vocazione naturalistica al fine di evitare il consumo di acqua potabile per l'irrigazione.	Dovranno essere individuate modalità di fornitura delle acque irrigue atte a garantire il perfetto attecchimento delle piante, anche mediante l'escavazione di pozzi, soprattutto nel caso di ripristino o di costruzione di impianti a vocazione naturalistica al fine di evitare il consumo di acqua potabile per l'irrigazione.	CONFERMATO
	12. Nelle aree a verde pubblico possono essere realizzate costruzioni funzionali alla fruizione del verde pubblico, quali chioschi, punti di ristoro, servizi igienici, attrezzature tecnologiche di servizio (cabine telefoniche, bancomat, servizi informatici ecc.), nonchè le piste ciclo – pedonali e tratti di viabilità a servizio degli insediamenti.	Nelle aree a verde pubblico possono essere realizzate costruzioni funzionali alla fruizione del verde pubblico, quali chioschi, punti di ristoro, servizi igienici, attrezzature tecnologiche di servizio (cabine telefoniche, bancomat, servizi informatici ecc.), nonchè le piste ciclo – pedonali e tratti di viabilità a servizio degli insediamenti.	CONFERMATO
	13. Tali costruzioni non potranno superare complessivamente una SUL pari al 5% della SF.	Tali costruzioni non potranno superare complessivamente una SUL pari al 5% della SF.	CONFERMATO
	14. ABROGATO	ABROGATO	CONFERMATO

VARIANTE n. 23 Testo adottato con DCC n. 1 del 20.01.2017	VARIANTE n. 22 Testo Approvato con DCC n. 8 del 16.02.2017 – TESTO ATTUALE VIGENTE	VARIANTE n. 23 Testo assestato con parziale riadozione DCC n. 31 del 21/06/2018 ed approvazione DCC n. 48 del 28/11/2019	Note
	15. Nelle aree a verde attrezzato per impianti sportivi coperti e scoperti la superficie a verde deve occupare almeno il 30% di quella complessiva.	Nelle aree a verde attrezzato per impianti sportivi coperti e scoperti la superficie a verde deve occupare almeno il 30% di quella complessiva.	CONFERMATO
	16. Per gli impianti sportivi coperti si applicano i seguenti indici urbanistico-ecologici: - IP = 30% - P2 = dotazione di parcheggi determinata in relazione al carico urbanistico della specifica attività. - DA e DAr = 20 alberi/ha; 40 arbusti/ha	Per gli impianti sportivi coperti si applicano i seguenti indici urbanistico-ecologici: - IP = 30% - P2 = dotazione di parcheggi determinata in relazione al carico urbanistico della specifica attività. - DA e DAr = 20 alberi/ha; 40 arbusti/ha	CONFERMATO
	17. La formazione di “orti urbani” è ammessa mediante le suddivisioni di appezzamenti purché la superficie di detti orti sia inferiore a mq. 1500 e superiore a mq. 150 ed a condizione che: a) l'autorizzazione alla realizzazione degli orti urbani potrà essere rilasciata previo impegno formale di destinazione d'uso e di rimozione dei capanni una volta cessata l'attività; b) i capanni per ogni orto ad uso ricoveri attrezzi abbiano dimensione non superiore a. 2 x 1,50 mt., con altezza non superiore a 2,50 mt. e siano realizzati in materiale ecocompatibile (normalmente in legno) con particolare salvaguardia dell'inserimento estetico nel paesaggio agricolo; c) siano previsti appositi spazi comuni per la sosta delle vetture all'interno del comparto di intervento; d) la recinzione del comparto di intervento sia realizzata in semplice rete metallica opportunamente mascherata da quinta verde; e) la delimitazione dei singoli orti sia realizzata esclusivamente mediante siepe; f) l'attuazione degli orti urbani dovrà essere regolata da apposito Regolamento da approvarsi dalla Amministrazione, sottoscritto da tutti i conduttori degli orti stessi.	La formazione di “orti urbani” è ammessa mediante le suddivisioni di appezzamenti purché la superficie di detti orti sia inferiore a mq. 1500 e superiore a mq. 150 ed a condizione che: a) l'autorizzazione alla realizzazione degli orti urbani potrà essere rilasciata previo impegno formale di destinazione d'uso e di rimozione dei capanni una volta cessata l'attività; b) i capanni per ogni orto ad uso ricoveri attrezzi abbiano dimensione non superiore a. 2 x 1,50 mt., con altezza non superiore a 2,50 mt. e siano realizzati in materiale ecocompatibile (normalmente in legno) con particolare salvaguardia dell'inserimento estetico nel paesaggio agricolo; c) siano previsti appositi spazi comuni per la sosta delle vetture all'interno del comparto di intervento; d) la recinzione del comparto di intervento sia realizzata in semplice rete metallica opportunamente mascherata da quinta verde; e) la delimitazione dei singoli orti sia realizzata esclusivamente mediante siepe; f) l'attuazione degli orti urbani dovrà essere regolata da apposito Regolamento da approvarsi dalla Amministrazione, sottoscritto da tutti i conduttori degli orti stessi.	CONFERMATO
	P - Aree per la sosta 18. Le aree così classificate sono destinate a parcheggi pubblici in superficie e possono distinguersi in parcheggi in superficie (a raso e su strada in sede propria) e in parcheggi in struttura (fuori terra o interrati).	3 - Aree per la sosta Le aree così classificate sono destinate a parcheggi pubblici in superficie e possono distinguersi in parcheggi in superficie (a raso e su strada in sede propria) e in parcheggi in struttura (fuori terra o interrati).	Modificato per effetto dell'accoglimento, con DCC 48/2019, dell'osservazione n. 526, punto AQ e AX
	19. I Parcheggi in superficie a raso possono configurarsi come piazze e come zone di filtro (di attestazione a parchi, giardini, impianti sportivi,	I Parcheggi in superficie a raso possono configurarsi come piazze e come zone di filtro (di attestazione a parchi, giardini, impianti sportivi,	CONFERMATO

VARIANTE n. 23 Testo adottato con DCC n. 1 del 20.01.2017	VARIANTE n. 22 Testo Approvato con DCC n. 8 del 16.02.2017 – TESTO ATTUALE VIGENTE	VARIANTE n. 23 Testo assestato con parziale riadozione DCC n. 31 del 21/06/2018 ed approvazione DCC n. 48 del 28/11/2019	Note
	insediamenti). La sistemazione di un parcheggio in superficie a raso deve essere reversibile a garanzia della flessibilità nella possibilità di utilizzo dell'area, in modi e per funzioni alternative.	insediamenti). La sistemazione di un parcheggio in superficie a raso deve essere reversibile a garanzia della flessibilità nella possibilità di utilizzo dell'area, in modi e per funzioni alternative.	
	20. Qualora dotati di un numero di posti auto superiore a 10, tali parcheggi devono essere adeguatamente piantumati, di norma in ragione di un albero di media grandezza ogni 3 posti auto.	Qualora dotati di un numero di posti auto superiore a 10, tali parcheggi devono essere adeguatamente piantumati, di norma in ragione di un albero di media grandezza ogni 3 posti auto.	CONFERMATO
	21. Relativamente alle specie arboree da utilizzare, queste dovranno garantire elevata capacità di ombreggiamento nel periodo estivo e con apparato radicale contenuto e profondo.	Relativamente alle specie arboree da utilizzare, queste dovranno garantire elevata capacità di ombreggiamento nel periodo estivo e con apparato radicale contenuto e profondo.	CONFERMATO
	22. La pavimentazione deve essere omogenea, con livello diverso dalla quota strada; spazi di sosta e spazi/percorsi pedonali devono essere distinti.	La pavimentazione deve essere omogenea, con livello diverso dalla quota strada; spazi di sosta e spazi/percorsi pedonali devono essere distinti.	CONFERMATO
	23. Tali parcheggi possono essere attrezzati anche per lo svolgimento di mercati e fiere (commercio al dettaglio sua area pubblica di carattere temporaneo) nel rispetto della specifica regolamentazione in materia e possono essere utilizzati per la sosta dei camper, qualora adeguatamente dimensionati ed attrezzati per tale funzione.	Tali parcheggi possono essere attrezzati anche per lo svolgimento di mercati e fiere (commercio al dettaglio sua area pubblica di carattere temporaneo) nel rispetto della specifica regolamentazione in materia e possono essere utilizzati per la sosta dei camper, qualora adeguatamente dimensionati ed attrezzati per tale funzione.	CONFERMATO
	24. I Parcheggi su strada in sede propria devono essere disimpegnati dalla strada in modo da non creare pericolo o disagio al traffico, consentirne la fruibilità in sicurezza e prevedere la messa in opera di filari alberati con l'obiettivo del miglioramento del microclima urbano.	I Parcheggi su strada in sede propria devono essere disimpegnati dalla strada in modo da non creare pericolo o disagio al traffico, consentirne la fruibilità in sicurezza e prevedere la messa in opera di filari alberati con l'obiettivo del miglioramento del microclima urbano.	CONFERMATO
	25. I Parcheggi in struttura possono essere realizzati nel sottosuolo o con strutture multipiano, dove espressamente indicato dalle Schede di progetto e dagli Accordi e con i parametri urbanistici in esse definiti, a cui si fa integrale rinvio.	I Parcheggi in struttura possono essere realizzati nel sottosuolo o con strutture multipiano, dove espressamente indicato dalle Schede di progetto e dagli Accordi e con i parametri urbanistici in esse definiti, a cui si fa integrale rinvio.	CONFERMATO
	26. La realizzazione dei parcheggi di sottosuolo dovrà comunque garantire in parte piantumazioni di media grandezza in superficie; le rampe di accesso ai parcheggi dovranno essere adeguatamente disimpegnate dalla strada tali da non creare pericolo o disagio al traffico veicolare.	La realizzazione dei parcheggi di sottosuolo dovrà comunque garantire in parte piantumazioni di media grandezza in superficie; le rampe di accesso ai parcheggi dovranno essere adeguatamente disimpegnate dalla strada tali da non creare pericolo o disagio al traffico veicolare.	CONFERMATO
	27. Sono ammesse le attrezzature di servizio	Sono ammesse le attrezzature di servizio	CONFERMATO

VARIANTE n. 23 Testo adottato con DCC n. 1 del 20.01.2017	VARIANTE n. 22 Testo Approvato con DCC n. 8 del 16.02.2017 – TESTO ATTUALE VIGENTE	VARIANTE n. 23 Testo assestato con parziale riadozione DCC n. 31 del 21/06/2018 ed approvazione DCC n. 48 del 28/11/2019	Note
	compatibili e complementari funzionali alla fruizione dei parcheggi quali: chioschi e servizi igienici (secondo le regole definite al punto precedente), ed esercizi di vicinato per attività funzionali alla viabilità (non superiori a complessivi mq 150), nonchè le piste ciclo – pedonali.	compatibili e complementari funzionali alla fruizione dei parcheggi quali: chioschi e servizi igienici (secondo le regole definite al punto precedente), ed esercizi di vicinato per attività funzionali alla viabilità (non superiori a complessivi mq 150), nonchè le piste ciclo – pedonali.	
	A - Aree servizi di interesse comune e cimiteriali 28. Le aree così classificate sono destinate alla costruzione di attrezzature per servizi di tipo istituzionali (Ai), culturali e sportivo (Acs), sociali (As), sanitari (Ash), religiosi (Rg).	4 - Aree servizi di interesse comune e cimiteriali Le aree così classificate sono destinate alla costruzione di attrezzature per servizi di tipo istituzionali (Ai), culturali e sportivo (Acs), sociali (As), sanitari (Ash), religiosi (Rg).	CONFERMATO
	29. In particolare con servizi istituzionali (Ai) si intendono quelli destinati a funzioni amministrative, formali e per la sicurezza legate ai compiti istituzionali degli Enti pubblici, distinti in quelli con e senza utenza.	In particolare con servizi istituzionali (Ai) si intendono quelli destinati a funzioni amministrative, formali e per la sicurezza legate ai compiti istituzionali degli Enti pubblici, distinti in quelli con e senza utenza.	CONFERMATO
	30. Quelli di tipo culturale (Ac) comprendono i servizi, le attrezzature ed gli impianti destinati allo svolgimento di attività ricreative e di intrattenimento quali: le biblioteche e i centri sociali e socioculturali e associativi e servizi per il tempo libero.	Quelli di tipo culturale (Ac) comprendono i servizi, le attrezzature ed gli impianti destinati allo svolgimento di attività ricreative e di intrattenimento quali: le biblioteche e i centri sociali e socioculturali e associativi e servizi per il tempo libero.	CONFERMATO
	31. Quelli sociali (As) comprendono quelle strutture che offrono tutela, assistenza e formazione delle categorie sociali individuate come più fragili (anziani, giovani, immigrati, disabili) e/o delle persone in difficoltà (centri socio-sanitari e per il disagio, centri famiglia, centri di ascolto, alloggi protetti, ecc.) quali: centri assistenziali per anziani, centri diurni integrati e leggeri, centri di aggregazione giovanili, comunità alloggio (per disabili, immigrati, senza tetto), centri sociosanitari (CSS), centri socio educativi (CSE), servizi formativi per l'autonomia (SFA), centri diurni per disabili (CDD) e centri famiglia, centri di ascolto, mense e dormitori, alloggi protetti per disabili e anziani,	Quelli sociali (As) comprendono quelle strutture che offrono tutela, assistenza e formazione delle categorie sociali individuate come più fragili (anziani, giovani, immigrati, disabili) e/o delle persone in difficoltà (centri socio-sanitari e per il disagio, centri famiglia, centri di ascolto, alloggi protetti, ecc.) quali: centri assistenziali per anziani, centri diurni integrati e leggeri, centri di aggregazione giovanili, comunità alloggio (per disabili, immigrati, senza tetto), centri sociosanitari (CSS), centri socio educativi (CSE), servizi formativi per l'autonomia (SFA), centri diurni per disabili (CDD) e centri famiglia, centri di ascolto, mense e dormitori, alloggi protetti per disabili e anziani,	CONFERMATO
	32. Quelli di tipo sanitario (Ash) comprendono le strutture destinate alla tutela ed alla cura della salute delle persone quali: i poliambulatori, le comunità alloggio ecc...	Quelli di tipo sanitario (Ash) comprendono le strutture destinate alla tutela ed alla cura della salute delle persone quali: i poliambulatori, le comunità alloggio ecc...	CONFERMATO
	33. Quelli di tipo religioso (Rg) comprendono le attrezzature di interesse comune destinate al	Quelli di tipo religioso (Rg) comprendono le attrezzature di interesse comune destinate al	CONFERMATO

VARIANTE n. 23 Testo adottato con DCC n. 1 del 20.01.2017	VARIANTE n. 22 Testo Approvato con DCC n. 8 del 16.02.2017 – TESTO ATTUALE VIGENTE	VARIANTE n. 23 Testo assestato con parziale riadozione DCC n. 31 del 21/06/2018 ed approvazione DCC n. 48 del 28/11/2019	Note
	culto, alla formazione religiosa, alle connesse attività educative, culturali, sociali ricreative e di ristoro, ivi compresi gli immobili e le attrezzature fisse destinate ad alloggi ed oratori quali: edifici per il culto (chiese, parrocchie), oratori con o senza attrezzature sportive, centri parrocchiali, ecc..	culto, alla formazione religiosa, alle connesse attività educative, culturali, sociali ricreative e di ristoro, ivi compresi gli immobili e le attrezzature fisse destinate ad alloggi ed oratori quali: edifici per il culto (chiese, parrocchie), oratori con o senza attrezzature sportive, centri parrocchiali, ecc..	
	34. Nelle nuove costruzioni si applicano i seguenti indici urbanistico-ecologici, con la seguente dotazione di parcheggi: - IP = 40% - P1 e P2 =dotazione di parcheggi determinata in relazione al carico urbanistico della specifica attività. - DA = 1 alberi/50 mq; DAr = 1 arbusti/10 mq	Nelle nuove costruzioni si applicano i seguenti indici urbanistico-ecologici, con la seguente dotazione di parcheggi: - IP = 40% - P1 e P2 =dotazione di parcheggi determinata in relazione al carico urbanistico della specifica attività. - DA = 1 alberi/50 mq; DAr = 1 arbusti/10 mq	CONFERMATO
	35. L'attuazione degli interventi di cui al presente articolo può essere subordinata alla formazione di un PUA, salvo specifiche procedure semplificate previste da Leggi Regionali e Statali disciplinanti gli interventi pubblici e/o di interesse generale e comune.	L'attuazione degli interventi di cui al presente articolo può essere subordinata alla formazione di un PUA, salvo specifiche procedure semplificate previste da Leggi Regionali e Statali disciplinanti gli interventi pubblici e/o di interesse generale e comune.	CONFERMATO
	36. Per rendere più efficace la prestazione di questo tipo di servizio sono ammessi gli usi complementari commerciali, terziari e ricettivi strettamente connessi e compatibili con la funzione di interesse pubblico insediata nella misura massima di 1/3 della SUL complessivamente realizzata.	Per rendere più efficace la prestazione di questo tipo di servizio sono ammessi gli usi complementari commerciali, terziari e ricettivi strettamente connessi e compatibili con la funzione di interesse pubblico insediata nella misura massima di 1/3 della SUL complessivamente realizzata.	CONFERMATO
	Cimiteri 37. Di tali attrezzature non fanno parte le relative fasce di rispetto.	5 - Cimiteri Di tali attrezzature non fanno parte le relative fasce di rispetto.	Modificato per effetto dell'accoglimento, con DCC 48/2019, dell'osservazione n. 526, punto AQ e AX
	38. Per le costruzioni esistenti ed in progetto all'interno del perimetro cimiteriale si applicano le vigenti disposizioni regolamentari in materia di polizia mortuaria ed il piano regolatore cimiteriale.	Per le costruzioni esistenti ed in progetto all'interno del perimetro cimiteriale si applicano le vigenti disposizioni regolamentari in materia di polizia mortuaria ed il piano regolatore cimiteriale.	CONFERMATO
Art. 123 - Attrezzature di interesse comune per servizi religiosi	Art. 123 - Parchi, servizi e attrezzature d'interesse generale .	Art. 123 - Parchi, servizi e attrezzature d'interesse generale e attrezzature di interesse comune per servizi religiosi.	Modificato per effetto dell'accoglimento, con DCC 48/2019, dell'osservazione n. 526, punto AQ e AX
Ai sensi dell'art. 31 bis della LR 11/04 le attrezzature di interesse comune per servizi religiosi riguardano: a) gli immobili destinati al culto anche se articolati in più edifici, compresa l'area destinata a sagrato; b) gli immobili destinati all'abitazione dei ministri	1. I servizi di cui al presente articolo sono costituiti da: V - Parchi pubblici (storici, naturalistici e sportivi), A - Attrezzature d'interesse generale (per la sicurezza, culturali, sociali, sanitarie, ospedaliere, religiose);	1. I servizi di cui al presente articolo sono costituiti da: - Parchi pubblici (storici, naturalistici e sportivi), - Attrezzature d'interesse generale (per la sicurezza, culturali, sociali, sanitarie, ospedaliere, religiose);	CONFERMATO

VARIANTE n. 23 Testo adottato con DCC n. 1 del 20.01.2017	VARIANTE n. 22 Testo Approvato con DCC n. 8 del 16.02.2017 – TESTO ATTUALE VIGENTE	VARIANTE n. 23 Testo assestato con parziale riadozione DCC n. 31 del 21/06/2018 ed approvazione DCC n. 48 del 28/11/2019	Note
<p>del culto, del personale di servizio, nonché quelli destinati ad attività di formazione religiosa;</p> <p>c) gli immobili adibiti, nell'esercizio del ministero pastorale, ad attività educative, culturali, sociali, ricreative e di ristoro, compresi gli immobili e le attrezzature fisse destinate alle attività di oratorio e similari che non abbiano fini di lucro;</p> <p>d) gli immobili destinati a sedi di associazioni, società o comunità di persone, in qualsiasi forma costituite, le cui finalità statutarie o aggregative siano da ricondurre alla religione, all'esercizio del culto o alla professione religiosa quali sale di preghiera, scuole di religione o centri culturali</p> <p>Le attrezzature di interesse comune per servizi religiosi, sono realizzate esclusivamente nelle aree per servizi o nelle aree individuate dal PI per dette attrezzature, previa stipula di apposita convenzione con il comune con i parametri di cui al Repertorio Normativo per la singola area.</p>	<p>P – Parcheggi scambiatori.</p>	<p>– Parcheggi scambiatori.</p>	
	<p>V - Parchi pubblici</p> <p>2. Le aree così classificate sono ambiti verdi destinati a parchi pubblici o di uso pubblico con estensione maggiore di 1 ha per lo più dotati di attrezzature di tipo fruitivo, ludico, ricreativo e sportivo.</p>	<p>2 - Parchi pubblici</p> <p>Le aree così classificate sono ambiti verdi destinati a parchi pubblici o di uso pubblico con estensione maggiore di 1 ha per lo più dotati di attrezzature di tipo fruitivo, ludico, ricreativo e sportivo.</p>	<p>Modificato per effetto dell'accoglimento, con DCC 48/2019, dell'osservazione n. 526, punto AQ e AX</p>
	<p>3. Includono le seguenti tipologie:</p> <p>a) parchi urbani storici e/o attrezzati, caratterizzati da presenza di elementi arborei, vegetazionali e di impianto anche di valore storico-testimoniale, dotati di specchi d'acqua e fontane, percorsi e spazi pavimentati per la sosta e lo svago,</p> <p>b) attrezzature per il gioco, lo sport e il tempo libero, impianti e manufatti di servizio (manutenzione e fruizione), strutture di tipo provvisorio (chioschi o similari) per attività didattica, culturale, di custodia e di ristoro;</p> <p>c) parchi urbani di tipo naturalistico, con connotati di prevalente naturalità, dotazioni mirate alla fruibilità e accessibilità, impianti e manufatti di servizio (manutenzione e fruizione), strutture di tipo provvisorio (chioschi o similari) per attività didattica, culturale, di custodia e di ristoro; prevedono il prevalente mantenimento delle preesistenze vegetazionali e degli impianti lineari originari (filari, siepi, ..), con presenza esclusiva di specie autoctone, caratterizzati da spazi aperti di ampia dimensione e profondità percettiva</p>	<p>Includono le seguenti tipologie:</p> <p>a) parchi urbani storici e/o attrezzati, caratterizzati da presenza di elementi arborei, vegetazionali e di impianto anche di valore storico-testimoniale, dotati di specchi d'acqua e fontane, percorsi e spazi pavimentati per la sosta e lo svago,</p> <p>b) attrezzature per il gioco, lo sport e il tempo libero, impianti e manufatti di servizio (manutenzione e fruizione), strutture di tipo provvisorio (chioschi o similari) per attività didattica, culturale, di custodia e di ristoro;</p> <p>c) parchi urbani di tipo naturalistico, con connotati di prevalente naturalità, dotazioni mirate alla fruibilità e accessibilità, impianti e manufatti di servizio (manutenzione e fruizione), strutture di tipo provvisorio (chioschi o similari) per attività didattica, culturale, di custodia e di ristoro; prevedono il prevalente mantenimento delle preesistenze vegetazionali e degli impianti lineari originari (filari, siepi, ..), con presenza esclusiva di specie autoctone, caratterizzati da spazi aperti</p>	<p>CONFERMATO</p>

VARIANTE n. 23 Testo adottato con DCC n. 1 del 20.01.2017	VARIANTE n. 22 Testo Approvato con DCC n. 8 del 16.02.2017 – TESTO ATTUALE VIGENTE	VARIANTE n. 23 Testo assestato con parziale riadozione DCC n. 31 del 21/06/2018 ed approvazione DCC n. 48 del 28/11/2019	Note
	<p>naturali, parchi attrezzati per il tempo libero e lo sport di interesse generale.</p> <p>d) Parchi urbani sportivi che corrisponde all'insieme delle aree a verde di interesse generale, fruibile ed attrezzato, destinato ad attività di tipo ludico-ricreativo per lo sport e il tempo libero di scala territoriale, e delle relative funzioni connesse alla presenza di impianti sportivi ed attrezzature.</p>	<p>di ampia dimensione e profondità percettiva naturali, parchi attrezzati per il tempo libero e lo sport di interesse generale.</p> <p>d) Parchi urbani sportivi che corrisponde all'insieme delle aree a verde di interesse generale, fruibile ed attrezzato, destinato ad attività di tipo ludico-ricreativo per lo sport e il tempo libero di scala territoriale, e delle relative funzioni connesse alla presenza di impianti sportivi ed attrezzature.</p>	
	<p>4. In queste aree possono essere realizzate costruzioni funzionali alla fruizione del verde pubblico, quali chioschi, punti di ristoro, servizi igienici, attrezzature tecnologiche di servizio (cabine telefoniche, bancomat, servizi informatici ecc.), nonchè le piste ciclo - pedonali per la migliore fruizione delle stesse.</p>	<p>In queste aree possono essere realizzate costruzioni funzionali alla fruizione del verde pubblico, quali chioschi, punti di ristoro, servizi igienici, attrezzature tecnologiche di servizio (cabine telefoniche, bancomat, servizi informatici ecc.), nonchè le piste ciclo - pedonali per la migliore fruizione delle stesse.</p>	CONFERMATO
	<p>5. Si applicano i seguenti indici urbanistico-ecologici: - UT = 0.03 mq/mq per i parchi urbani; 0,2 mq/mq per gli impianti sportivi - IP = 90% per i parchi urbani; 60% per gli impianti sportivi</p>	<p>Si applicano i seguenti indici urbanistico-ecologici: - UT = 0.03 mq/mq per i parchi urbani; 0,2 mq/mq per gli impianti sportivi - IP = 90% per i parchi urbani; 60% per gli impianti sportivi</p>	CONFERMATO
	<p>6. L'indice di edificabilità sopra riportato è da considerare un limite non superabile e può essere utilizzato per la realizzazione dei seguenti servizi e strutture: a) impianti sportivi scoperti di base e i servizi ad essi complementari; b) strutture di tipo provvisorio (chioschi o similari) per attività didattica, culturale, di custodia e di ristoro nel rispetto dell'altezza massima di 1 piano da realizzarsi con materiali di bioedilizia; c) servizi igienici, presidi medici e di primo soccorso e attività similari; d) manufatti per il deposito degli attrezzi per la gestione/manutenzione degli spazi verdi; e) servizi per il tempo libero tra cui, in particolare, le ludoteche.</p>	<p>L'indice di edificabilità sopra riportato è da considerare un limite non superabile e può essere utilizzato per la realizzazione dei seguenti servizi e strutture: a) impianti sportivi scoperti di base e i servizi ad essi complementari; b) strutture di tipo provvisorio (chioschi o similari) per attività didattica, culturale, di custodia e di ristoro nel rispetto dell'altezza massima di 1 piano da realizzarsi con materiali di bioedilizia; c) servizi igienici, presidi medici e di primo soccorso e attività similari; d) manufatti per il deposito degli attrezzi per la gestione/manutenzione degli spazi verdi; e) servizi per il tempo libero tra cui, in particolare, le ludoteche.</p>	CONFERMATO
	<p>A - Attrezzature d'interesse generale (per la sicurezza, culturali, sociali, sanitarie, ospedaliere, religiose).</p> <p>7. Le aree così classificate sono destinate alle attrezzature per la sicurezza e l'ordine pubblico (sedi della Polizia, dei Carabinieri, dei Vigili del Fuoco, della Protezione Civile e alle strutture carcerarie) e ai servizi di carattere culturale</p>	<p>3 - Attrezzature d'interesse generale (per la sicurezza, culturali, sociali, sanitarie, ospedaliere, religiose).</p> <p>Le aree così classificate sono destinate alle attrezzature per la sicurezza e l'ordine pubblico (sedi della Polizia, dei Carabinieri, dei Vigili del Fuoco, della Protezione Civile e alle strutture</p>	CONFERMATO

VARIANTE n. 23 Testo adottato con DCC n. 1 del 20.01.2017	VARIANTE n. 22 Testo Approvato con DCC n. 8 del 16.02.2017 – TESTO ATTUALE VIGENTE	VARIANTE n. 23 Testo assestato con parziale riadozione DCC n. 31 del 21/06/2018 ed approvazione DCC n. 48 del 28/11/2019	Note
	(musei, sale espositive, sale conferenze, teatri e auditorium), sociale (case di cura e RSA, ecc.), sanitario e assistenziale (ospedali, cliniche, case di cura, centri integrati per l'ospitalità degli animali d'affezione comprensivi di ambulatori veterinari e centri pet therapy) e religiose (seminari con strutture annesse, conventi, monasteri, edifici per il culto, sedi istituzionali).	carcerarie) e ai servizi di carattere culturale (musei, sale espositive, sale conferenze, teatri e auditorium), sociale (case di cura e RSA, ecc.), sanitario e assistenziale (ospedali, cliniche, case di cura, centri integrati per l'ospitalità degli animali d'affezione comprensivi di ambulatori veterinari e centri pet therapy) e religiose (seminari con strutture annesse, conventi, monasteri, edifici per il culto, sedi istituzionali).	
	8. Il Pi si attua per intervento diretto, si applicano gli indici urbanistico-ecologici previsti dalle normative di settore, con la dotazione di parcheggi determinata in relazione al carico urbanistico della specifica attività.	Il Pi si attua per intervento diretto, si applicano gli indici urbanistico-ecologici previsti dalle normative di settore, con la dotazione di parcheggi determinata in relazione al carico urbanistico della specifica attività.	CONFERMATO
	9. Per rendere più efficace la prestazione del servizio sono ammessi gli usi complementari strettamente connessi alla funzione di interesse pubblico insediata nel limite massimo complessivo del 10% della SLP oggetto di intervento e nel rispetto delle quantità massime assolute di seguito elencate: - Funzioni Terziarie (U3) = max 200 mq di SUL - Funzioni ricettive (U4) = max 200 mq di SUL - Funzioni commerciali (U2) = max 200 mq di SUL	Per rendere più efficace la prestazione del servizio sono ammessi gli usi complementari strettamente connessi alla funzione di interesse pubblico insediata nel limite massimo complessivo del 10% della SLP oggetto di intervento e nel rispetto delle quantità massime assolute di seguito elencate: - Funzioni Terziarie (U3) = max 200 mq di SUL - Funzioni ricettive (U4) = max 200 mq di SUL - Funzioni commerciali (U2) = max 200 mq di SUL	CONFERMATO
		4 Ai sensi dell'art. 31 bis della LR 11/04 le attrezzature di interesse comune per servizi religiosi riguardano: a) gli immobili destinati al culto anche se articolati in più edifici, compresa l'area destinata a sagrato; b) gli immobili destinati all'abitazione dei ministri del culto, del personale di servizio, nonché quelli destinati ad attività di formazione religiosa; c) gli immobili adibiti, nell'esercizio del ministero pastorale, ad attività educative, culturali, sociali, ricreative e di ristoro, compresi gli immobili e le attrezzature fisse destinate alle attività di oratorio e similari che non abbiano fini di lucro; d) gli immobili destinati a sedi di associazioni, società o comunità di persone, in qualsiasi forma costituite, le cui finalità statutarie o aggregative siano da ricondurre alla religione, all'esercizio del culto o alla professione religiosa quali sale di preghiera,	Recepimento art. 31-bis L.R. 11/2004 e succ. modificaz.

VARIANTE n. 23 Testo adottato con DCC n. 1 del 20.01.2017	VARIANTE n. 22 Testo Approvato con DCC n. 8 del 16.02.2017 – TESTO ATTUALE VIGENTE	VARIANTE n. 23 Testo assestato con parziale riadozione DCC n. 31 del 21/06/2018 ed approvazione DCC n. 48 del 28/11/2019	Note
		<p>scuole di religione o centri culturali Le attrezzature di interesse comune per servizi religiosi, sono realizzate esclusivamente nelle aree per servizi o nelle aree individuate dal PI per dette attrezzature, previa stipula di apposita convenzione con il comune con i parametri di cui al Repertorio Normativo per la singola area.</p>	
	<p>P – Parcheggi scambiatori. 10. Nell'ambito dei parcheggi sono individuati i parcheggi con funzione di interscambio, in genere localizzati in prossimità dei poli intermodali, come indicato negli elaborati cartografici del PI, al fine di potenziare l'accessibilità alla città mediante trasporto pubblico (su ferro e su gomma) o attraverso la mobilità dolce.</p>	<p>5 – Parcheggi scambiatori. Nell'ambito dei parcheggi sono individuati i parcheggi con funzione di interscambio, in genere localizzati in prossimità dei poli intermodali, come indicato negli elaborati cartografici del PI, al fine di potenziare l'accessibilità alla città mediante trasporto pubblico (su ferro e su gomma) o attraverso la mobilità dolce.</p>	<p>CONFERMATO</p>
	<p>11. I parcheggi di interscambio dovranno garantire una dotazione minima di 200 posti auto con le caratteristiche precedentemente indicate e dovranno essere attrezzati con servizi di infomobilità, fermate del trasporto pubblico e servizi innovativi di trasporto sostenibile, quali bikesharing, car-sharing, car-pooling.</p>	<p>I parcheggi di interscambio dovranno garantire una dotazione minima di 200 posti auto con le caratteristiche precedentemente indicate e dovranno essere attrezzati con servizi di infomobilità, fermate del trasporto pubblico e servizi innovativi di trasporto sostenibile, quali bikesharing, car-sharing, car-pooling.</p>	<p>CONFERMATO</p>
	<p>12. I parcheggi di interscambio esistenti dovranno garantire le medesime prestazioni di servizio e potranno ospitare le stesse funzioni nei limiti previsti dal presente articolo.</p>	<p>I parcheggi di interscambio esistenti dovranno garantire le medesime prestazioni di servizio e potranno ospitare le stesse funzioni nei limiti previsti dal presente articolo.</p>	<p>CONFERMATO</p>
<p>Art. 124 - Attrezzature tecnologiche</p>	<p>Art. 124 - Altre attrezzature d'interesse generale</p>	<p>Art. 124 - Altre attrezzature d'interesse generale</p>	
<p>1. Le aree così classificate sono destinate alle attrezzature e agli impianti tecnologici di interesse urbano quali le centrali termoelettriche, le sedi, i depositi e gli impianti delle Aziende municipali, ENEL, ecc.</p>	<p>1. I servizi di cui al presente articolo sono costituiti da: K – Attrezzature tecnologiche A – 1.Sedi Amministrative pubbliche, 2.Attrezzature per lo sport e lo spettacolo di massa 3.Attrezzature universitarie 4.Campo nomadi e strutture di prima accoglienza 5.Aree attrezzate di sosta temporanea</p>	<p>1. I servizi di cui al presente articolo sono costituiti da: – Attrezzature tecnologiche – 1 Sedi Amministrative pubbliche 2 Attrezzature per lo sport e lo spettacolo di massa 3 Attrezzature universitarie 4 Campo nomadi e strutture di prima accoglienza 5 Aree attrezzate di sosta temporanea</p>	<p>Modificato per effetto dell'accoglimento, con DCC 48/2019, dell'osservazione n. 526, punto AQ e AX</p>
<p>2. Il PI si attua per intervento diretto, applicando i seguenti indici urbanisticoecologici, con la seguente dotazione di parcheggi: - IP = 20% - P1 e P2: dotazione di parcheggi determinata in relazione al carico urbanistico della specifica</p>	<p>2. Per rendere più efficace la prestazione di questo tipo di servizio, in tali aree sono ammessi usi ritenuti complementari, strettamente connessi e compatibili con la funzione di interesse pubblico insediata per una superficie complessiva non superiore ad 1/3 della SUL complessiva</p>	<p>2. Per rendere più efficace la prestazione di questo tipo di servizio, in tali aree sono ammessi usi ritenuti complementari, strettamente connessi e compatibili con la funzione di interesse pubblico insediata per una superficie complessiva non</p>	<p>CONFERMATO</p>

VARIANTE n. 23 Testo adottato con DCC n. 1 del 20.01.2017	VARIANTE n. 22 Testo Approvato con DCC n. 8 del 16.02.2017 – TESTO ATTUALE VIGENTE	VARIANTE n. 23 Testo assestato con parziale riadozione DCC n. 31 del 21/06/2018 ed approvazione DCC n. 48 del 28/11/2019	Note
attività - DA E DAR = 20 alberi/ha; 40 arbusti/ha	realizzata per la destinazione principale.	superiore ad 1/3 della SUL complessiva realizzata per la destinazione principale.	
	K - Attrezzature tecnologiche 3. Le aree così classificate sono destinate alle attrezzature e agli impianti tecnologici di interesse urbano quali le centrali termoelettriche, le sedi, i depositi e gli impianti delle Aziende municipali, ENEL, ecc.	3 - Attrezzature tecnologiche Le aree così classificate sono destinate alle attrezzature e agli impianti tecnologici di interesse urbano quali le centrali termoelettriche, le sedi, i depositi e gli impianti delle Aziende municipali, ENEL, ecc.	Modificato per effetto dell'accoglimento, con DCC 48/2019, dell'osservazione n. 526, punto AQ e AX
	4. Il PI si attua per intervento diretto, applicando i seguenti indici urbanistico-ecologici, con la seguente dotazione di parcheggi: - IP = 20% - P1 e P2: dotazione di parcheggi determinata in relazione al carico urbanistico della specifica attività.	Il PI si attua per intervento diretto, applicando i seguenti indici urbanistico-ecologici, con la seguente dotazione di parcheggi: - IP = 20% - P1 e P2: dotazione di parcheggi determinata in relazione al carico urbanistico della specifica attività.	CONFERMATO
	A – 1.Sedi amministrative pubbliche 5. Sono aree e immobili destinate alla costruzione, all'ampliamento, alla ristrutturazione e all'ammodernamento delle sedi amministrative pubbliche, nel rispetto delle norme vigenti e di settore.	4.1 - Sedi amministrative pubbliche Sono aree e immobili destinate alla costruzione, all'ampliamento, alla ristrutturazione e all'ammodernamento delle sedi amministrative pubbliche, nel rispetto delle norme vigenti e di settore.	Modificato per effetto dell'accoglimento, con DCC 48/2019, dell'osservazione n. 526, punto AQ e AX
	6. Il PI si attua per intervento diretto, applicando i seguenti indici urbanistico-ecologici, con la seguente dotazione di parcheggi: - IP = 30% - P1 e P2:dotazione di parcheggi determinata in relazione al carico urbanistico della specifica attività.	Il PI si attua per intervento diretto, applicando i seguenti indici urbanistico-ecologici, con la seguente dotazione di parcheggi: - IP = 30% - P1 e P2:dotazione di parcheggi determinata in relazione al carico urbanistico della specifica attività.	CONFERMATO
	A – 2.Attrezzature per lo sport e lo spettacolo di massa 7. Le aree così classificate sono destinate agli impianti e alle attrezzature per lo sport e gli spettacoli.	4.2 - Attrezzature per lo sport e lo spettacolo di massa Le aree così classificate sono destinate agli impianti e alle attrezzature per lo sport e gli spettacoli.	Modificato per effetto dell'accoglimento, con DCC 48/2019, dell'osservazione n. 526, punto AQ e AX
	8. Il PI si attua per intervento diretto, applicando per gli impianti coperti i seguenti indici urbanistico-ecologici, con la seguente dotazione di parcheggi: - IP = 20% - P1 e P2:dotazione di parcheggi determinata in relazione al carico urbanistico della specifica attività.	Il PI si attua per intervento diretto, applicando per gli impianti coperti i seguenti indici urbanistico-ecologici, con la seguente dotazione di parcheggi: - IP = 20% - P1 e P2:dotazione di parcheggi determinata in relazione al carico urbanistico della specifica attività.	CONFERMATO
	A – 3.Attrezzature universitarie 9. Le aree così classificate sono destinate alle sedi universitarie e ai relativi servizi, comprese le	4.3 - Attrezzature universitarie Le aree così classificate sono destinate alle sedi universitarie e ai relativi servizi, comprese le	Modificato per effetto dell'accoglimento, con DCC 48/2019, dell'osservazione n. 526, punto AQ e AX

VARIANTE n. 23 Testo adottato con DCC n. 1 del 20.01.2017	VARIANTE n. 22 Testo Approvato con DCC n. 8 del 16.02.2017 – TESTO ATTUALE VIGENTE	VARIANTE n. 23 Testo assestato con parziale riadozione DCC n. 31 del 21/06/2018 ed approvazione DCC n. 48 del 28/11/2019	Note
	foresterie, le residenze per studenti e le attrezzature sportive.	foresterie, le residenze per studenti e le attrezzature sportive.	
	10. Il PI si attua per intervento diretto, si applicano gli indici urbanistico-ecologici previsti dalle normative di settore, con la dotazione di parcheggi determinata in relazione al carico urbanistico della specifica attività.	Il PI si attua per intervento diretto, si applicano gli indici urbanistico-ecologici previsti dalle normative di settore, con la dotazione di parcheggi determinata in relazione al carico urbanistico della specifica attività.	CONFERMATO
	A – 4.Campo nomadi e strutture di prima accoglienza 11. Sono destinate ad accogliere temporaneamente le popolazioni nomadi o a fornire servizi, alloggi e strutture di prima accoglienza di popolazioni extracomunitarie. Tali aree dovranno essere attrezzate con l'allacciamento ai pubblici servizi.	4.4 - Campo nomadi e strutture di prima accoglienza Sono destinate ad accogliere temporaneamente le popolazioni nomadi o a fornire servizi, alloggi e strutture di prima accoglienza di popolazioni extracomunitarie. Tali aree dovranno essere attrezzate con l'allacciamento ai pubblici servizi.	Modificato per effetto dell'accoglimento, con DCC 48/2019, dell'osservazione n. 526, punto AQ e AX
	12. Il PI si attua per intervento diretto, applicando i seguenti indici urbanistico-ecologici: - IP = 50% - DA E DAR = 20 alberi/ha; Ar = 40 arbusti/ha	Il PI si attua per intervento diretto, applicando i seguenti indici urbanistico-ecologici: - IP = 50% - DA E DAR = 20 alberi/ha; Ar = 40 arbusti/ha	CONFERMATO
	A – 5.Aree attrezzate di sosta temporanea 13. Trattasi di aree attrezzate destinate a consentire occasionali brevi soste di caravan, autocaravan, camper e simili mezzi mobili di pernottamento, al di fuori delle strutture ricettive all'aperto, riservate esclusivamente alla sosta temporanea e al parcheggio dei mezzi mobili in applicazione dell'art. 44 della L.R. 33/2002 e del Codice della Strada e Regolamento di esecuzione. La realizzazione e gestione di tali aree da parte di privati è regolata da una convenzione con il Comune che garantisca le funzioni pubblicitistiche previste dalla legge.	4.5 - Aree attrezzate di sosta temporanea Trattasi di aree attrezzate destinate a consentire occasionali brevi soste di caravan, autocaravan, camper e simili mezzi mobili di pernottamento, al di fuori delle strutture ricettive all'aperto, riservate esclusivamente alla sosta temporanea e al parcheggio dei mezzi mobili in applicazione dell'art. 44 della L.R. 33/2002 e del Codice della Strada e Regolamento di esecuzione. La realizzazione e gestione di tali aree da parte di privati è regolata da una convenzione con il Comune che garantisca le funzioni pubblicitistiche previste dalla legge.	Modificato per effetto dell'accoglimento, con DCC 48/2019, dell'osservazione n. 526, punto AQ e AX
	14. Il PI si attua per intervento diretto convenzionato, applicando i seguenti indici urbanisticoecologici: a) L'area di sosta deve essere opportunamente dimensionata in relazione al minor impatto ambientale possibile e l'area va indicata con apposito segnale stradale. b) E' ammessa la costruzione di un piccolo edificio adibito a guardiana e servizi igienici con una SUL massima complessiva di mq. 50.00; c) L'area di sosta va piantumata con siepi ed alberature, che devono occupare una superficie non inferiore al venti per cento della SF.	Il PI si attua per intervento diretto convenzionato, applicando i seguenti indici urbanistico ecologici: a) L'area di sosta deve essere opportunamente dimensionata in relazione al minor impatto ambientale possibile e l'area va indicata con apposito segnale stradale. b) E' ammessa la costruzione di un piccolo edificio adibito a guardiana e servizi igienici con una SUL massima complessiva di mq. 50.00; c) L'area di sosta va piantumata con siepi ed alberature, che devono occupare una superficie non inferiore al venti per cento della SF.	CONFERMATO

VARIANTE n. 23 Testo adottato con DCC n. 1 del 20.01.2017	VARIANTE n. 22 Testo Approvato con DCC n. 8 del 16.02.2017 – TESTO ATTUALE VIGENTE	VARIANTE n. 23 Testo assestato con parziale riadozione DCC n. 31 del 21/06/2018 ed approvazione DCC n. 48 del 28/11/2019	Note
<u>Capo 3 – Aree per Servizi privati di interesse collettivo e generale non convenzionati</u>	<u>Capo 3 - Servizi privati di interesse collettivo e generale non convenzionati</u>	<u>Capo 3 - Servizi privati di interesse collettivo e generale non convenzionati</u>	
Art. 125 - Norme generali	Art. 125 - Servizi privati di interesse collettivo. Norme generali .	Art. 125 - Servizi privati di interesse collettivo. Norme generali .	
<p>1. Il PI con apposita grafia ed indicazione in legenda individua nelle tavole 4 e 5, le aree private destinate a verde, servizi, attrezzature e impianti di interesse pubblico generale non comprese nelle precedenti articolazioni.</p> <p>I servizi di cui al presente articolo sono così articolati:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Impianti ed attrezzature sportive - Attrezzature di interesse generale - Parcheggi 	<p>1. Il PI individua nelle tavole 4 e 5 con apposita grafia secondo le specifiche riportate nella Sezione 10 del Repertorio normativo, le aree private destinate a verde, servizi, attrezzature e impianti di interesse pubblico generale non comprese nelle precedenti articolazioni, non convenzionate o non destinate al convenzionamento con il Comune. Negli interventi diretti è ammessa la variazione di tipologia indicata nella sezione 10 del Repertorio Normativo senza che ciò costituisca variante al P.I.</p>	<p>1. Il PI individua nelle tavole 4 e 5 con apposita grafia secondo le specifiche riportate nella Sezione 10 del Repertorio normativo, le aree private destinate a verde, servizi, attrezzature e impianti di interesse pubblico generale non comprese nelle precedenti articolazioni, non convenzionate o non destinate al convenzionamento con il Comune. Negli interventi diretti è ammessa la variazione di categoria indicata nella sezione 10 del Repertorio Normativo senza che ciò costituisca variante al P.I.</p>	<p>Modificato per effetto dell'accoglimento, con DCC 48/2019, dell'osservazione n. 526, punto AQ e AX</p>
Art. 126 - Impianti ed attrezzature sportive private	Art. 126 - Servizi e attrezzature private .	Art. 126 - Servizi e attrezzature private .	
1. Queste zone riguardano attrezzature sportive e ricreative a gestione privata (circoli, associazioni, società, ecc.).	<p>1. I servizi di cui al presente articolo sono costituiti da:</p> <p>A – Attrezzature sanitarie e assistenziali e servizi inerenti l'attività funeraria</p> <p>I – Attrezzature scolastiche, associative, culturali e centri estivi</p>	<p>1. I servizi di cui al presente articolo sono costituiti da:</p> <p>– Attrezzature sanitarie e assistenziali e servizi inerenti l'attività funeraria</p> <p>– Attrezzature scolastiche, associative, culturali e centri estivi</p>	<p>Modificato per effetto dell'accoglimento, con DCC 48/2019, dell'osservazione n. 526, punto AQ e AX</p>
2. I progetti di realizzazione o di sistemazione delle aree di cui al presente articolo dovranno riguardare l'intero ambito come cartografato negli elaborati grafici con previsione di eventuale successiva realizzazione per stralci	2. Queste zone riguardano servizi privati quali le attrezzature scolastiche, sanitarie, assistenziali, attrezzature e servizi inerenti l'attività funeraria, associative, culturali ecc. Tali attrezzature possono essere integrate dall'uso UT2/1.3 pubblici esercizi.	2. Queste zone riguardano servizi privati quali le attrezzature scolastiche, sanitarie, assistenziali, attrezzature e servizi inerenti l'attività funeraria, associative, culturali ecc. Tali attrezzature possono essere integrate dall'uso UT2/1.3 pubblici esercizi. Deve essere prevista un'apposita area per il deposito delle biciclette	<p>CONFERMATO</p> <p>Periodo introdotto per effetto dell'accoglimento parziale dell'osservazione n. 269 con DCC n. 48/2019.</p>
<p>3. In queste zone il PI si attua per intervento diretto, applicando i seguenti indici urbanistico-ecologici, con la seguente dotazione di parcheggi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - UF = 0,10 mq/mq - Ampliamento degli edifici esistenti: 30% della SUL esistente - IP = 70% - P1 e P2: dotazione di parcheggi determinata in relazione al carico urbanistico della specifica attività - DA E DAR = 40 alberi/ha; Ar = 80 arbusti/ha 	<p>A - Attrezzature sanitarie e assistenziali e servizi inerenti l'attività funeraria</p> <p>3. In queste zone il PI si attua per intervento diretto, applicando i seguenti indici urbanisticoecologici, con la seguente dotazione di parcheggi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - UF = 0,8 mq/mq - IP = 30% - P1 e P2:dotazione di parcheggi determinata in relazione al carico urbanistico della specifica attività. - DA E DAR = 40 alberi/ha; 80 arbusti/ha 	<p>3 - Attrezzature sanitarie e assistenziali e servizi inerenti l'attività funeraria</p> <p>In queste zone il PI si attua per intervento diretto, applicando i seguenti indici urbanistico ecologici, con la seguente dotazione di parcheggi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - UF = 0,8 mq/mq - IP = 30% - P1 e P2:dotazione di parcheggi determinata in relazione al carico urbanistico della specifica attività. - DA E DAR = 40 alberi/ha; 80 arbusti/ha 	<p>CONFERMATO</p>

VARIANTE n. 23 Testo adottato con DCC n. 1 del 20.01.2017	VARIANTE n. 22 Testo Approvato con DCC n. 8 del 16.02.2017 – TESTO ATTUALE VIGENTE	VARIANTE n. 23 Testo assestato con parziale riadozione DCC n. 31 del 21/06/2018 ed approvazione DCC n. 48 del 28/11/2019	Note
- deve essere prevista un'apposita area per il deposito delle biciclette, con adeguate rastrelliere, proporzionate al numero di posti auto previsti. (Em. 755)			
4. E' consentita la destinazione d'uso U1 Abitativa limitatamente all'alloggio per il custode per un massimo di 100 mq di SUL	4. Nell'ambito delle attrezzature e servizi inerenti l'attività funeraria, sono ammessi gli usi U2/1.1- esercizi di vicinato inerenti a tali attrezzature e servizi.	Nell'ambito delle attrezzature e servizi inerenti l'attività funeraria, sono ammessi gli usi U2/1.1- esercizi di vicinato inerenti a tali attrezzature e servizi.	CONFERMATO
	1 - Attrezzature scolastiche, associative, culturali e centri estivi 5. In queste zone il PI si attua per intervento diretto, applicando i seguenti indici urbanisticoecologici, con la seguente dotazione di parcheggi: - UF = 0,8 mq/mq (per nuova edificazione) - SUL = SUL esistente + 20% - IP = 50% - P2 = 4 mq/10 mq SUL - DA E DAR = 40 alberi/ha; 80 arbusti/ha	5 - Attrezzature scolastiche, associative, culturali e centri estivi In queste zone il PI si attua per intervento diretto, applicando i seguenti indici urbanisticoecologici, con la seguente dotazione di parcheggi: - UF = 0,8 mq/mq (per nuova edificazione) - SUL = SUL esistente + 20% - IP = 50% - P2 = 4 mq/10 mq SUL - DA E DAR = 40 alberi/ha; 80 arbusti/ha	CONFERMATO
Art. 127 - Attrezzature di interesse generale	Art. 127 - Impianti ed attrezzature sportive private – V –	Art. 127 - Impianti ed attrezzature sportive private	Modificato per effetto dell'accoglimento, con DCC 48/2019, dell'osservazione n. 526, punto AQ e AX
<p>Queste zone riguardano servizi privati quali le attrezzature scolastiche, sanitarie, assistenziali, attrezzature e servizi inerenti l'attività funeraria, associative, culturali ecc.</p> <p>I progetti di realizzazione o di sistemazione delle aree di cui al presente articolo dovranno riguardare l'intero ambito come cartografato negli elaborati grafici con previsione di eventuale successiva realizzazione per stralci</p> <p>In queste zone il PI si attua per intervento diretto, applicando i seguenti indici urbanistico-ecologici, con la seguente dotazione di parcheggi: - UF = 0,8 mq/mq (per nuova edificazione) -Ampliamento degli edifici esistenti: 30% della SUL esistente - IP = 50% - P1 e P2 La dotazione di parcheggi è determinata in relazione al carico urbanistico della specifica attività - DA E DAR = 40 alberi/ha; Ar = 80 arbusti/ha</p>	1. Queste zone riguardano attrezzature sportive e ricreative a gestione privata (circoli, associazioni, società, ecc.). Tali attrezzature possono essere integrate dall'uso U3/4 UT2/1.3 (Oss. 58FT.12)	1. Queste zone riguardano attrezzature sportive e ricreative a gestione privata (circoli, associazioni, società, ecc.). Tali attrezzature possono essere integrate dall'uso U3/4 UT2/1.3 (Oss. 58FT.12)	CONFERMATO
	2. In queste zone il PI si attua per intervento diretto, applicando i seguenti indici	2. In queste zone il PI si attua per intervento diretto, applicando i seguenti indici	CONFERMATO

VARIANTE n. 23 Testo adottato con DCC n. 1 del 20.01.2017	VARIANTE n. 22 Testo Approvato con DCC n. 8 del 16.02.2017 – TESTO ATTUALE VIGENTE	VARIANTE n. 23 Testo assestato con parziale riadozione DCC n. 31 del 21/06/2018 ed approvazione DCC n. 48 del 28/11/2019	Note
	urbanisticoecologici, con la seguente dotazione di parcheggi: - UF = 0,10 mq/mq - Ampliamento degli edifici esistenti: 30% della SUL esistente - IP = 70% - P1 e P2:dotazione di parcheggi determinata in relazione al carico urbanistico della specifica attività. - DA E DAR = 40 alberi/ha; 80 arbusti/ha	urbanisticoecologici, con la seguente dotazione di parcheggi: - UF = 0,10 mq/mq - Ampliamento degli edifici esistenti: 30% della SUL esistente - IP = 70% - P1 e P2:dotazione di parcheggi determinata in relazione al carico urbanistico della specifica attività. - DA E DAR = 40 alberi/ha; 80 arbusti/ha	
	3. E' consentito l'uso U1/1 limitatamente all'alloggio per il custode per un massimo di 100 mq di SUL.	3. E' consentito l'uso U1/1 limitatamente all'alloggio per il custode per un massimo di 100 mq di SUL.	CONFERMATO
Art. 128 - Parcheggi e rimesse di veicoli	Art. 128 – Parcheggi e attrezzature per il tempo libero, rimesse di veicoli – P –	Art. 128 – Parcheggi e attrezzature per il tempo libero, rimesse di veicoli	Modificato per effetto dell'accoglimento, con DCC 48/2019, dell'osservazione n. 526, punto AQ e AX
1. Nelle aree libere ricadenti nell'ambito dei tessuti della città esistente possono essere assentite autorimesse interrato o parcheggi a raso, nonché spazi attrezzati e sportivi per il tempo libero alle seguenti condizioni e limitazioni: a) Gli interventi proposti siano compatibili con la pianificazione della mobilità e del traffico e con la pianificazione delle misure contro l'inquinamento atmosferico, inoltre devono prevedere un'apposita area per il deposito delle biciclette, con adeguate rastrelliere, proporzionate al numero di posti auto previsti (Em. 756); b) Le aree libere oggetto di intervento non siano già sottoposte a vincolo di pertinenzialità agli effetti urbanistici e/o civilistici a favore di edifici circostanti; c) la superficie da destinare a parcheggi o ad autorimesse ed alle relative rampe di accesso non dovrà superare il 60% della superficie libera disponibile per aree fino a mq 3000 e prevedano un'apposita area per il deposito delle biciclette, con adeguate rastrelliere, proporzionate al numero di posti auto previsti (Em. 758); il 50% per aree superiori a mq 3.000; la copertura dell'autorimessa o del parcheggio – se interrati - dovrà essere sistemata a giardino pensile con un manto vegetale di spessore non inferiore a cm 60; la restante parte dell'area dovrà essere permeabile ed attrezzata a giardino con alberi ad alto fusto di altezza non inferiore a	1. Nelle aree libere ricadenti nell'ambito dei tessuti della città esistente possono essere assentite autorimesse interrato o parcheggi a raso, nonché spazi attrezzati e sportivi per il tempo libero alle seguenti condizioni e limitazioni: a) Gli interventi proposti siano compatibili con la pianificazione della mobilità e del traffico e con la pianificazione delle misure contro l'inquinamento atmosferico; b) Le aree libere oggetto di intervento non siano già sottoposte a vincolo di pertinenzialità agli effetti urbanistici e/o civilistici a favore di edifici circostanti; c) la superficie da destinare a parcheggi o ad autorimesse ed alle relative rampe di accesso non dovrà superare il 60% della superficie libera disponibile per aree fino a mq 3000; il 50% per aree superiori a mq 3.000; la copertura dell'autorimessa o del parcheggio – se interrati - dovrà essere sistemata a giardino pensile con un manto vegetale di spessore non inferiore a cm 60; la restante parte dell'area dovrà essere permeabile ed attrezzata a giardino con alberi ad alto fusto di altezza non inferiore a m. 3,00 e con un densità di piantumazione DA pari a 1 albero/80 mq. d) in alternativa a quanto previsto ai punti precedenti l'area, per una quota minima del 60% della superficie complessiva, può essere attrezzata a giardino pubblico e/o spazio pubblico per lo svolgimento di attività connesse al tempo	1. Nelle aree libere ricadenti nell'ambito dei tessuti della città esistente possono essere assentite autorimesse interrato o parcheggi a raso, nonché spazi attrezzati e sportivi per il tempo libero alle seguenti condizioni e limitazioni: a) Gli interventi proposti siano compatibili con la pianificazione della mobilità e del traffico e con la pianificazione delle misure contro l'inquinamento atmosferico, inoltre devono prevedere un'apposita area per il deposito delle biciclette, con adeguate rastrelliere, proporzionate al numero di posti auto previsti; b) Le aree libere oggetto di intervento non siano già sottoposte a vincolo di pertinenzialità agli effetti urbanistici e/o civilistici a favore di edifici circostanti; c) la superficie da destinare a parcheggi o ad autorimesse ed alle relative rampe di accesso non dovrà superare il 60% della superficie libera disponibile per aree fino a mq 3000 e prevedano un'apposita area per il deposito delle biciclette, con adeguate rastrelliere, proporzionate al numero di posti auto previsti; il 50% per aree superiori a mq 3.000; la copertura dell'autorimessa o del parcheggio – se interrati - dovrà essere sistemata a giardino pensile con un manto vegetale di spessore non inferiore a cm 60; la restante parte dell'area dovrà essere permeabile ed attrezzata a giardino con alberi ad alto fusto di altezza non inferiore a	CONFERMATO CON RECEPIMENTO EMENDAMENTO VARIANTE 23

VARIANTE n. 23 Testo adottato con DCC n. 1 del 20.01.2017	VARIANTE n. 22 Testo Approvato con DCC n. 8 del 16.02.2017 – TESTO ATTUALE VIGENTE	VARIANTE n. 23 Testo assestato con parziale riadozione DCC n. 31 del 21/06/2018 ed approvazione DCC n. 48 del 28/11/2019	Note
<p>m 3,00 e con un densità di piantumazione DA pari a 1 albero/80 mq. d) in alternativa a quanto previsto ai punti precedenti l'area, per una quota minima del 60% della superficie complessiva, può essere attrezzata a giardino pubblico e/o spazio pubblico per lo svolgimento di attività connesse al tempo libero (spazi per il gioco dei bambini, percorsi attrezzati, sport senza necessità di strutture edilizie, etc.) utilizzando anche la copertura dell'autorimessa e dei parcheggi di cui al precedente punto c). In tal caso, in parziale deroga al precedente punto b) sarà possibile realizzare un manufatto fuori terra di un solo piano e di altezza massima pari a 3,20 m, da adibire a destinazioni Terziarie, su una superficie massima pari al 5% della SUL dei parcheggi, e comunque fino a un massimo di mq 60. Gli interventi rientranti nella disciplina del presente punto d), sono subordinati alla stipula di una convenzione o di atto unilaterale d'obbligo, che disciplini i rapporti giuridici tra comune e privato al fine di garantire la pubblica destinazione, la costruzione, la fruizione, la sicurezza, la gestione e la manutenzione del giardino e/o dell'attività per il tempo libero; e) l'area da attrezzare per le attività di cui al precedente punto d) dovrà aver accesso diretto da una strada o spazio pubblico equivalente adeguati e prevedere un'apposita area per il deposito delle biciclette, con adeguate rastrelliere, proporzionate al numero di posti auto previsti (Em. 757).</p>	<p>libero (spazi per il gioco dei bambini, percorsi attrezzati, sport senza necessità di strutture edilizie, etc.) utilizzando anche la copertura dell'autorimessa e dei parcheggi di cui al precedente punto c). In tal caso, in parziale deroga al precedente punto b) sarà possibile realizzare un manufatto fuori terra di un solo piano e di altezza massima pari a 3,20 m, da adibire a destinazioni di pubblici esercizi, su una superficie massima pari al 5% della SUL dei parcheggi, e comunque fino a un massimo di mq 60. Gli interventi rientranti nella disciplina del presente punto d), sono subordinati alla stipula di una convenzione o di atto unilaterale d'obbligo, che disciplini i rapporti giuridici tra Comune e privato al fine di garantire la pubblica destinazione, la costruzione, la fruizione, la sicurezza, la gestione e la manutenzione del giardino e/o dell'attività per il tempo libero; e) l'area da attrezzare per le attività di cui al precedente punto d) dovrà aver accesso diretto da una strada o spazio pubblico equivalente adeguati.</p>	<p>m. 3,00 e con un densità di piantumazione DA pari a 1 albero/80 mq. d) in alternativa a quanto previsto ai punti precedenti l'area, per una quota minima del 60% della superficie complessiva, può essere attrezzata a giardino pubblico e/o spazio pubblico per lo svolgimento di attività connesse al tempo libero (spazi per il gioco dei bambini, percorsi attrezzati, sport senza necessità di strutture edilizie, etc.) utilizzando anche la copertura dell'autorimessa e dei parcheggi di cui al precedente punto c). In tal caso, in parziale deroga al precedente punto b) sarà possibile realizzare un manufatto fuori terra di un solo piano e di altezza massima pari a 3,20 m, da adibire a destinazioni di pubblici esercizi, su una superficie massima pari al 5% della SUL dei parcheggi, e comunque fino a un massimo di mq 60. Gli interventi rientranti nella disciplina del presente punto d), sono subordinati alla stipula di una convenzione o di atto unilaterale d'obbligo, che disciplini i rapporti giuridici tra Comune e privato al fine di garantire la pubblica destinazione, la costruzione, la fruizione, la sicurezza, la gestione e la manutenzione del giardino e/o dell'attività per il tempo libero; e) l'area da attrezzare per le attività di cui al precedente punto d) dovrà aver accesso diretto da una strada o spazio pubblico equivalente adeguati e prevedere un'apposita area per il deposito delle biciclette, con adeguate rastrelliere, proporzionate al numero di posti auto previsti.</p>	
	<p>2. Le rimesse di autoveicoli, come definite e disciplinate dal DPR 19 dicembre 2001, n. 480, comprendono garages ed autorimesse, entro e fuori terra, oltre agli spazi di servizio ed alle attività complementari (officine, lavaggi auto, piccole attività commerciali al dettaglio, bar, piccoli uffici, spazi di servizio).</p>	<p>2. Le rimesse di autoveicoli, come definite e disciplinate dal DPR 19 dicembre 2001, n. 480, comprendono garages ed autorimesse, entro e fuori terra, oltre agli spazi di servizio ed alle attività complementari (officine, lavaggi auto, piccole attività commerciali al dettaglio, bar, piccoli uffici, spazi di servizio).</p>	<p>CONFERMATO</p>
	<p>3. L'attività di rimessa di autoveicoli è assentibile, compatibilmente con la pianificazione della mobilità, del traffico, con le misure contro l'inquinamento atmosferico, la tutela del suolo e degli acquiferi e le norme di sicurezza ed antincendio, negli edifici ricompresi nei tessuti della città esistente di cui alla parte 2[^], titolo 2[^],</p>	<p>3. L'attività di rimessa di autoveicoli è assentibile, compatibilmente con la pianificazione della mobilità, del traffico, con le misure contro l'inquinamento atmosferico, la tutela del suolo e degli acquiferi e le norme di sicurezza ed antincendio, negli edifici ricompresi nei tessuti della città esistente di cui alla parte 2[^], titolo 2[^],</p>	<p>CONFERMATO</p>

VARIANTE n. 23 Testo adottato con DCC n. 1 del 20.01.2017	VARIANTE n. 22 Testo Approvato con DCC n. 8 del 16.02.2017 – TESTO ATTUALE VIGENTE	VARIANTE n. 23 Testo assestato con parziale riadozione DCC n. 31 del 21/06/2018 ed approvazione DCC n. 48 del 28/11/2019	Note
	capo 1^ delle presenti norme ed a raso, nelle aree di pertinenza, limitatamente ai tessuti di cui agli artt. 109, 110, 111, 112 e 113 – limitatamente all'ambito 3;	capo 1^ delle presenti norme ed a raso, nelle aree di pertinenza, limitatamente ai tessuti di cui agli artt. 109, 110, 111, 112 e 113 – limitatamente all'ambito 3;	
	4. Le rimesse di autoveicoli sono altresì assentibili nelle zone o ambiti specificatamente individuati con apposita grafia negli elaborati progettuali del PI regolativo; in tali ambiti sono confermati UF ed RC attualmente esistenti e gli interventi sull'esistente di cui al precedente art. 101, commi 1 e 2. Non sono ammesse nuove costruzioni, nonché pavimentazioni che portino alla diminuzione dell'indice di permeabilità (IP) esistente alla data di adozione del PI.	4. Le rimesse di autoveicoli sono altresì assentibili nelle zone o ambiti specificatamente individuati con apposita grafia negli elaborati progettuali del PI regolativo; in tali ambiti sono confermati UF ed RC attualmente esistenti e gli interventi sull'esistente di cui al precedente art. 101, commi 1 e 2. Non sono ammesse nuove costruzioni, nonché pavimentazioni che portino alla diminuzione dell'indice di permeabilità (IP) esistente alla data di adozione del PI.	CONFERMATO
	5. Al di fuori delle previsioni di cui ai precedenti commi 3 e 4, la localizzazione, la realizzazione e l'esercizio di nuove rimesse di autoveicoli devono essere inserite nel PI operativo ai sensi degli artt. 6 e 18, comma 8, della L.R. 11/2004 e success. modificaz.	5. Al di fuori delle previsioni di cui ai precedenti commi 3 e 4, la localizzazione, la realizzazione e l'esercizio di nuove rimesse di autoveicoli devono essere inserite nel PI operativo ai sensi degli artt. 6 e 18, comma 8, della L.R. 11/2004 e success. modificaz.	CONFERMATO
Capo 4 - Attrezzature specialistiche	Capo 4 - Attrezzature specialistiche	Capo 4 - Attrezzature specialistiche	
<p>Art. 129 - Norme generali per le attrezzature specialistiche</p> <p>La localizzazione e l'inserimento nel PI operativo di nuove attrezzature specialistiche, compresi gli impianti disciplinati dalla parte quarta – Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati – del Decreto legislativo 152/2006 e succ. modificaz., che non siano già previste dal PI, è subordinata alla approvazione di un accordo con il Comune ai sensi degli artt. 6 o 7 della L.R. 11/2004 e succ. modificazioni ed alla approvazione della relativa variante urbanistica secondo le disposizioni che regolano la singola fattispecie, fatta salva la possibilità offerta dall'ordinamento di approvazione del progetto in variante al PI con la procedura prevista dalle leggi speciali che disciplinano lo specifico procedimento da parte di amministrazioni competenti diverse dal Comune.</p> <p>Fatte salve le specifiche norme di tutela applicabili alle fattispecie considerate, la localizzazione di fognature, reti idriche, reti di distribuzione dell'energia elettrica e del gas, reti ed impianti di pubblica illuminazione, cavedi</p>	<p>Art. 129 - Norme generali per le attrezzature specialistiche</p>	<p>Art. 129 - Norme generali per le attrezzature specialistiche</p>	CONFERMATO

<p>VARIANTE n. 23 Testo adottato con DCC n. 1 del 20.01.2017</p>	<p>VARIANTE n. 22 Testo Approvato con DCC n. 8 del 16.02.2017 – TESTO ATTUALE VIGENTE</p>	<p>VARIANTE n. 23 Testo assestato con parziale riadozione DCC n. 31 del 21/06/2018 ed approvazione DCC n. 48 del 28/11/2019</p>	<p>Note</p>
<p>multiservizi e cavidotti per il passaggio di reti di telecomunicazioni è compatibile in tutto il territorio comunale.</p> <p>La localizzazione di nuove opere o impianti disciplinati dalla parte quarta – Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati – del Decreto legislativo 152/2006 e succ. modificaz., deve comunque rispettare i divieti dettati dal PAQE.</p>			
<p>1. Le attrezzature specialistiche di cui al presente articolo sono relative a: -Zona Fieristica -Zona Militare -Zona Ferroviaria -Zona Aeroportuale</p>	<p>1. Le attrezzature specialistiche di cui al presente articolo sono relative a: -Zona Fieristica -Zona Militare -Zona Ferroviaria -Zona Aeroportuale</p>	<p>1. Le attrezzature specialistiche di cui al presente articolo sono relative a: -Zona Fieristica -Zona Militare -Zona Ferroviaria -Zona Aeroportuale</p>	<p>CONFERMATO</p>
<p>2. La localizzazione e l'inserimento nel PI operativo di nuove attrezzature specialistiche, compresi gli impianti disciplinati dalla parte quarta – Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati - del Decreto legislativo 152/2006 e succ. modificaz., che non siano già previste dal PI, è subordinata alla approvazione di un accordo con il Comune ai sensi degli artt. 6 o 7 della L.R. 11/2004 e succ. modificazioni ed alla approvazione della relativa variante urbanistica secondo le disposizioni che regolano la singola fattispecie, fatta salva la possibilità offerta dall'ordinamento di approvazione del progetto in variante al PI con la procedura prevista dalle leggi speciali che disciplinano lo specifico procedimento da parte di amministrazioni competenti diverse dal Comune.</p>	<p>2. La localizzazione e l'inserimento nel PI operativo di nuove attrezzature specialistiche, compresi gli impianti disciplinati dalla parte quarta - Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati - del Decreto legislativo 152/2006 e succ. modificaz., che non siano già previste dal PI, è subordinata alla approvazione di un accordo con il Comune ai sensi degli artt. 6 o 7 della L.R. 11/2004 e succ. modificazioni ed alla approvazione della relativa variante urbanistica secondo le disposizioni che regolano la singola fattispecie, fatta salva la possibilità offerta dall'ordinamento di approvazione del progetto in variante al PI con la procedura prevista dalle leggi speciali che disciplinano lo specifico procedimento da parte di amministrazioni competenti diverse dal Comune.</p>	<p>2. La localizzazione e l'inserimento nel PI operativo di nuove attrezzature specialistiche, compresi gli impianti disciplinati dalla parte quarta - Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati - del Decreto legislativo 152/2006 e succ. modificaz., che non siano già previste dal PI, è subordinata alla approvazione di un accordo con il Comune ai sensi degli artt. 6 o 7 della L.R. 11/2004 e succ. modificazioni ed alla approvazione della relativa variante urbanistica secondo le disposizioni che regolano la singola fattispecie, fatta salva la possibilità offerta dall'ordinamento di approvazione del progetto in variante al PI con la procedura prevista dalle leggi speciali che disciplinano lo specifico procedimento da parte di amministrazioni competenti diverse dal Comune.</p>	<p>CONFERMATO</p>
<p>3. Costituisce parte integrante e sostanziale della richiesta di variante di cui al comma 2, una proposta di accordo con il Comune ai sensi degli artt. 6 o 7 della L.R. 11/2004 che preveda, sulla base degli obiettivi e degli standard di qualità urbana ed ambientale definiti dal PAT, il concorso, aggiuntivo al contributo di costruzione, nel finanziamento delle opere pubbliche che la VAS ha individuato come elementi imprescindibili per la sostenibilità urbanistica ed ambientale dei carichi insediativi aggiuntivi previsti dall'attrezzatura specialistica, rappresentato da un "contributo di sostenibilità" da valutarsi in relazione alle caratteristiche qualitative e quantitative dell'attrezzatura specialistica</p>	<p>3. Costituisce parte integrante e sostanziale della richiesta di variante di cui al comma 2, una proposta di accordo con il Comune ai sensi degli artt. 6 o 7 della L.R. 11/2004 che preveda, sulla base degli obiettivi e degli standard di qualità urbana ed ambientale definiti dal PAT, il concorso, aggiuntivo al contributo di costruzione, nel finanziamento delle opere pubbliche che la VAS ha individuato come elementi imprescindibili per la sostenibilità urbanistica ed ambientale dei carichi insediativi aggiuntivi previsti dall'attrezzatura specialistica, rappresentato da un "contributo di sostenibilità" da valutarsi in relazione alle caratteristiche qualitative e quantitative dell'attrezzatura specialistica</p>	<p>3. Costituisce parte integrante e sostanziale della richiesta di variante di cui al comma 2, una proposta di accordo con il Comune ai sensi degli artt. 6 o 7 della L.R. 11/2004 che preveda, sulla base degli obiettivi e degli standard di qualità urbana ed ambientale definiti dal PAT, il concorso, aggiuntivo al contributo di costruzione, nel finanziamento delle opere pubbliche che la VAS ha individuato come elementi imprescindibili per la sostenibilità urbanistica ed ambientale dei carichi insediativi aggiuntivi previsti dall'attrezzatura specialistica, rappresentato da un "contributo di sostenibilità" da valutarsi in relazione alle caratteristiche qualitative e quantitative dell'attrezzatura specialistica</p>	<p>CONFERMATO</p>

VARIANTE n. 23 Testo adottato con DCC n. 1 del 20.01.2017	VARIANTE n. 22 Testo Approvato con DCC n. 8 del 16.02.2017 – TESTO ATTUALE VIGENTE	VARIANTE n. 23 Testo assestato con parziale riadozione DCC n. 31 del 21/06/2018 ed approvazione DCC n. 48 del 28/11/2019	Note
medesima o secondo i criteri di cui all'Art. 157 Contributo di sostenibilità in quanto applicabili.	medesima o secondo i criteri di cui all'Art. 157 Contributo di sostenibilità in quanto applicabili.	medesima o secondo i criteri di cui all'Art. 157 Contributo di sostenibilità in quanto applicabili.	
4. Fatte salve le specifiche norme di tutela applicabili alle fattispecie considerate, la localizzazione di fognature, reti idriche, reti di distribuzione dell'energia elettrica e del gas, reti ed impianti di pubblica illuminazione, cavedi multiservizi e cavidotti per il passaggio di reti di telecomunicazioni è compatibile in tutto il territorio comunale.	4. Fatte salve le specifiche norme di tutela applicabili alle fattispecie considerate, la localizzazione di fognature, reti idriche, reti di distribuzione dell'energia elettrica e del gas, reti ed impianti di pubblica illuminazione, cavedi multiservizi e cavidotti per il passaggio di reti di telecomunicazioni è compatibile in tutto il territorio comunale.	4. Fatte salve le specifiche norme di tutela applicabili alle fattispecie considerate, la localizzazione di fognature, reti idriche, reti di distribuzione dell'energia elettrica e del gas, reti ed impianti di pubblica illuminazione, cavedi multiservizi e cavidotti per il passaggio di reti di telecomunicazioni è compatibile in tutto il territorio comunale.	CONFERMATO
5. La localizzazione di nuove opere o impianti disciplinati dalla parte quarta - Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati – del Decreto legislativo 152/2006 e succ. modificaz., deve comunque rispettare i divieti dettati dal PAQE. (Em. 951)	5. La localizzazione di nuove opere o impianti disciplinati dalla parte quarta - Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati - del Decreto legislativo 152/2006 e succ. modificaz., deve comunque rispettare i divieti dettati dal PAQE.	5. La localizzazione di nuove opere o impianti disciplinati dalla parte quarta - Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati - del Decreto legislativo 152/2006 e succ. modificaz., deve comunque rispettare i divieti dettati dal PAQE.	CONFERMATO
Art. 130 - Zona Fieristica. (INVARIATO)	Art. 130 - Zona Fieristica.	Art. 130 - Zona Fieristica.	
	1. Trattasi della zona occupata dall'infrastruttura fieristica di Verona.	1. Trattasi della zona occupata dall'infrastruttura fieristica di Verona.	
	2. Sugli edifici esistenti sono sempre ammessi gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 10, comma 1, lettera c), del DPR n. 380/2001 e gli ampliamenti della SUL purché ricavati all'interno della sagoma preesistente; gli ampliamenti di SUL dovranno in ogni caso essere adibiti a funzioni compatibili con le norme igienico – sanitarie vigenti e con la disciplina funzionale fieristica.	2. Sugli edifici esistenti sono sempre ammessi gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 10, comma 1, lettera c), del DPR n. 380/2001 e gli ampliamenti della SUL purché ricavati all'interno della sagoma preesistente; gli ampliamenti di SUL dovranno in ogni caso essere adibiti a funzioni compatibili con le norme igienico – sanitarie vigenti e con la disciplina funzionale fieristica.	CONFERMATO
	3. Gli ampliamenti, gli ulteriori interventi previsti nell'area fieristica e gli adeguamenti eventualmente necessari delle infrastrutture per la mobilità per far fronte all'eventuale incremento del carico urbanistico indotto dall'intervento sono subordinati alla approvazione di un accordo di programma con il Comune ai sensi dell'art. 7 della L.R. 11/2004 e succ. modificaz..	3. Gli ampliamenti, gli ulteriori interventi previsti nell'area fieristica e gli adeguamenti eventualmente necessari delle infrastrutture per la mobilità per far fronte all'eventuale incremento del carico urbanistico indotto dall'intervento sono subordinati alla approvazione di un accordo di programma con il Comune ai sensi dell'art. 7 della L.R. 11/2004 e succ. modificaz..	CONFERMATO
	4. A norma dell'art. 79.06 delle NTA del PAT, le presenti Norme non trovano applicazione qualora i progetti definitivi previsti dal Piano di Sviluppo siano approvati ed assentiti entro la data di approvazione del primo P.I. adeguato al PAT.	4. A norma dell'art. 79.06 delle NTA del PAT, le presenti Norme non trovano applicazione qualora i progetti definitivi previsti dal Piano di Sviluppo siano approvati ed assentiti entro la data di approvazione del primo P.I. adeguato al PAT.	
	5. In deroga ai commi 3 e 4 che precedono, il padiglione n. 9/b previsto dal Piano di Sviluppo vigente può essere autorizzato con titolo abilitativo diretto.	5. In deroga ai commi 3 e 4 che precedono, il padiglione n. 9/b previsto dal Piano di Sviluppo vigente può essere autorizzato con titolo abilitativo diretto.	CONFERMATO

VARIANTE n. 23 Testo adottato con DCC n. 1 del 20.01.2017	VARIANTE n. 22 Testo Approvato con DCC n. 8 del 16.02.2017 – TESTO ATTUALE VIGENTE	VARIANTE n. 23 Testo assestato con parziale riadozione DCC n. 31 del 21/06/2018 ed approvazione DCC n. 48 del 28/11/2019	Note
Art.131 - Zona militare (invariato)	Art.131 - Zona militare	Art.131 - Zona militare	
	1. Nelle zone militari, sino alla loro dismissione, si applica la disciplina speciale che le riguarda.	1. Nelle zone militari, sino alla loro dismissione, si applica la disciplina speciale che le riguarda.	CONFERMATO
	2. In caso di dismissione, sino all'approvazione ed all'inserimento delle nuove previsioni urbanistiche nel PI operativo con le procedure previste dagli artt. 6 o 7 e 18, comma 8, della L.R. 11/2004 e succ. modificaz. o all'approvazione di progetti da parte del Comune sulla base di leggi speciali, sono ammessi esclusivamente interventi sugli edifici esistenti sino al grado massimo di intervento del restauro conservativo, senza modifica della destinazione d'uso e del numero delle unità immobiliari. E' inoltre ammessa la ristrutturazione edilizia con cambio d'uso per l'esercizio di un servizio pubblico di cui al presente Titolo.	2. In caso di dismissione, sino all'approvazione ed all'inserimento delle nuove previsioni urbanistiche nel PI operativo con le procedure previste dagli artt. 6 o 7 e 18, comma 8, della L.R. 11/2004 e succ. modificaz. o all'approvazione di progetti da parte del Comune sulla base di leggi speciali, sono ammessi esclusivamente interventi sugli edifici esistenti sino al grado massimo di intervento del restauro conservativo, senza modifica della destinazione d'uso e del numero delle unità immobiliari. E' inoltre ammessa la ristrutturazione edilizia con cambio d'uso per l'esercizio di un servizio pubblico di cui al presente Titolo.	CONFERMATO
Art. 132 - Zona Ferroviaria (invariato)	Art. 132 - Zona Ferroviaria	Art. 132 - Zona Ferroviaria	
	1. Nelle zone ferroviarie, sino alla loro dismissione, si applica la disciplina speciale che le riguarda.	1. Nelle zone ferroviarie, sino alla loro dismissione, si applica la disciplina speciale che le riguarda.	CONFERMATO
	2. In caso di dismissione, sino all'approvazione ed all'inserimento delle nuove previsioni urbanistiche nel PI operativo con le procedure previste dagli artt. 6 o 7 e 18, comma 8, della L.R. 11/2004 e succ. modificaz. o all'approvazione di progetti specifici da parte del Comune, sono ammessi esclusivamente interventi sugli edifici esistenti sino al grado massimo di intervento del restauro conservativo, senza modifica della destinazione d'uso e del numero delle unità immobiliari.	2. In caso di dismissione, sino all'approvazione ed all'inserimento delle nuove previsioni urbanistiche nel PI operativo con le procedure previste dagli artt. 6 o 7 e 18, comma 8, della L.R. 11/2004 e succ. modificaz. o all'approvazione di progetti specifici da parte del Comune, sono ammessi esclusivamente interventi sugli edifici esistenti sino al grado massimo di intervento del restauro conservativo, senza modifica della destinazione d'uso e del numero delle unità immobiliari.	CONFERMATO
Art. 133 - Zona Aeroportuale (invariato)	Art. 133 - Zona Aeroportuale	Art. 133 - Zona Aeroportuale	
	1. Nelle zone aeroportuali, sino alla loro dismissione, si applica la disciplina speciale che le riguarda.	1. Nelle zone aeroportuali, sino alla loro dismissione, si applica la disciplina speciale che le riguarda.	CONFERMATO
	2. In caso di dismissione, sino all'approvazione ed all'inserimento delle nuove previsioni urbanistiche nel PI operativo con le procedure previste dagli artt. 6 o 7 e 18, comma 8, della L.R. 11/2004 e succ. modificaz. o all'approvazione di progetti specifici da parte del Comune, sono ammessi esclusivamente interventi sugli edifici esistenti sino al grado massimo di intervento del	2. In caso di dismissione, sino all'approvazione ed all'inserimento delle nuove previsioni urbanistiche nel PI operativo con le procedure previste dagli artt. 6 o 7 e 18, comma 8, della L.R. 11/2004 e succ. modificaz. o all'approvazione di progetti specifici da parte del Comune, sono ammessi esclusivamente interventi sugli edifici esistenti sino al grado	CONFERMATO

VARIANTE n. 23 Testo adottato con DCC n. 1 del 20.01.2017	VARIANTE n. 22 Testo Approvato con DCC n. 8 del 16.02.2017 – TESTO ATTUALE VIGENTE	VARIANTE n. 23 Testo assestato con parziale riadozione DCC n. 31 del 21/06/2018 ed approvazione DCC n. 48 del 28/11/2019	Note
	restauro conservativo, senza modifica della destinazione d'uso e del numero delle unità immobiliari. E' inoltre ammessa la ristrutturazione edilizia con cambio d'uso per l'esercizio di un servizio pubblico di cui al presente Titolo, compatibilmente con il Piano di Rischio.	massimo di intervento del restauro conservativo, senza modifica della destinazione d'uso e del numero delle unità immobiliari. E' inoltre ammessa la ristrutturazione edilizia con cambio d'uso per l'esercizio di un servizio pubblico di cui al presente Titolo, compatibilmente con il Piano di Rischio.	
	3. E' inoltre ammessa, la ristrutturazione edilizia con cambio d'uso e la nuova costruzione per l'esercizio di un servizio pubblico di cui al presente Titolo, compatibilmente con il piano di Rischio. (Oss. 2)	3. E' inoltre ammessa, la ristrutturazione edilizia con cambio d'uso e la nuova costruzione per l'esercizio di un servizio pubblico di cui al presente Titolo, compatibilmente con il piano di Rischio. (Oss. 2)	CONFERMATO
Art. 136- Ambiti del Parco del Fiume Adige Nord e Sud	Art. 136- Ambiti del Parco del Fiume Adige Nord e Sud	Art. 136- Ambiti del Parco del Fiume Adige Nord e Sud	
1. Trattasi di due vaste aree in fregio alle anse dell'Adige, una a nord e l'altra a sud della città, caratterizzate dalla componente "parco di interesse locale", di cui al precedente art. 64, (costituita dalle aree appartenenti al demanio fluviale e dal demanio/patrimonio pubblico) e dalle aree private sottoposte a tutela naturalistica e paesaggistica riservate alla futura istituzione di parchi e/o riserve di interesse locale.	1. Trattasi di due vaste aree in fregio alle anse dell'Adige, una a nord e l'altra a sud della città, caratterizzate dalla componente "parco di interesse locale", di cui al precedente art. 64, (costituita dalle aree appartenenti al demanio fluviale e dal demanio/patrimonio pubblico) e dalle aree private sottoposte a tutela naturalistica e paesaggistica riservate alla futura istituzione di parchi e/o riserve di interesse locale.	1. Trattasi di due vaste aree in fregio alle anse dell'Adige, una a nord e l'altra a sud della città, caratterizzate dalla componente "parco di interesse locale", di cui al precedente art. 64, (costituita dalle aree appartenenti al demanio fluviale e dal demanio/patrimonio pubblico) e dalle aree private sottoposte a tutela naturalistica e paesaggistica riservate alla futura istituzione di parchi e/o riserve di interesse locale.	CONFERMATO
2. In tali aree non è consentito concedere autorizzazioni di escavazione e di stoccaggio all'aperto di qualsiasi materiale, ad eccezione di quelle connesse alle opere consentite dal PI in tale area.	2. In tali aree non è consentito concedere autorizzazioni di escavazione e di stoccaggio all'aperto di qualsiasi materiale, ad eccezione di quelle connesse alle opere consentite dal PI in tale area.	2. In tali aree non è consentito concedere autorizzazioni di escavazione e di stoccaggio all'aperto di qualsiasi materiale, ad eccezione di quelle connesse alle opere consentite dal PI in tale area.	CONFERMATO
3. Nell'ambito dei parchi dell'Adige nord e sud, qualora ammesse dalle norme di zona e dal piano ambientale, possono essere previste zone per attività turistiche e ricettive e per funzioni ad esse collegate. Esse sono dedicate all'insediamento di strutture edificate e di spazi aperti destinati al turismo e alla ricettività.	3. Nell'ambito dei parchi dell'Adige nord e sud, qualora ammesse dalle norme di zona e dal piano ambientale, possono essere previste zone per attività turistiche e ricettive e per funzioni ad esse collegate. Esse sono dedicate all'insediamento di strutture edificate e di spazi aperti destinati al turismo e alla ricettività. (Oss. 58FT.17) (Emend. n. 324)	3. Nell'ambito dei parchi dell'Adige nord e sud, qualora ammesse dalle norme di zona e dal piano ambientale, possono essere previste zone per attività turistiche e ricettive e per funzioni ad esse collegate. Esse sono dedicate all'insediamento di strutture edificate e di spazi aperti destinati al turismo e alla ricettività.	Confermata variante 23
4. Nella presente zona sono ammessi, oltre a quanto previsto dalle disposizioni comuni, esclusivamente interventi edilizi privati in funzione dell'attività agricola, siano essi destinati alla residenza che a strutture agricolo-produttive (così come definite con provvedimento della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera d), n. 3 della L.R. 11/2004), nei limiti di seguito specificati:	4. Nella presente zona sono ammessi, oltre a quanto previsto dalle disposizioni comuni, esclusivamente interventi edilizi privati in funzione dell'attività agricola, siano essi destinati alla residenza che a strutture agricolo-produttive (così come definite con provvedimento della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera d), n. 3 della L.R. 11/2004), nei limiti di seguito specificati:	4. Nella presente zona sono ammessi, oltre a quanto previsto dalle disposizioni comuni, esclusivamente (1) interventi edilizi privati in funzione dell'attività agricola, siano essi destinati alla residenza che a strutture agricolo-produttive (così come definite con provvedimento della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera d), n. 3 della L.R. 11/2004), nei limiti di seguito specificati:	(1) Emendamento n. 12 alla proposta n. 75 a firma consigliere Perbellini

VARIANTE n. 23 Testo adottato con DCC n. 1 del 20.01.2017	VARIANTE n. 22 Testo Approvato con DCC n. 8 del 16.02.2017 – TESTO ATTUALE VIGENTE	VARIANTE n. 23 Testo assestato con parziale riadozione DCC n. 31 del 21/06/2018 ed approvazione DCC n. 48 del 28/11/2019	Note
<p>a) interventi sugli edifici esistenti di cui all'art. 3, comma 1, lett. d) del D.P.R. 380/2001;</p> <p>b) in caso di aziende agricole certificate a norma di legge che praticano produzioni agricole ed agro-alimentari con metodo biologico e/o aziende con certificazione di processo/sistema (Es. Norma ISO 9000, ISO 22000, ISO 14000) o di prodotto (es. EUREPGAP) rilasciate da enti terzi accreditati, tali da assicurare la gestione di norme ambientali, di sicurezza e igiene dei prodotti del settore agricolo interventi:</p> <p>1. per l'ampliamento di case di abitazione esistenti fino a 200 mc. per ogni familiare e/o addetto regolarmente occupato come unità lavoro, documentabile con l'iscrizione agli specifici ruoli previdenziali presso l'INPS, e comunque non oltre 1.200 mc.;</p> <p>2. per usi agrituristici, ai richiedenti aventi titolo ai sensi della normativa vigente, l'ampliamento delle case di abitazione fino a 1.200 mc., comprensivi dell'esistente, anche in aderenza alla parte rustica presente;</p> <p>3. per nuove case di abitazione, qualora non esistenti nell'azienda agricola, fino ad un limite di 600 mc. per ogni azienda agricola, ampliabili di 100 mc. per ogni familiare e/o addetto regolarmente occupato come unità lavoro, documentabile con l'iscrizione agli specifici ruoli previdenziali presso l'INPS, e comunque non oltre 1200 mc.;</p> <p>4. per le strutture agricolo-produttive, ad eccezione di allevamenti zootecnico-intensivi, con il limite della loro funzionalità e congruità rispetto alle attività aziendali.</p>	<p>a) interventi sugli edifici esistenti di cui all'art. 3, comma 1, lett. d) del D.P.R. 380/2001;</p> <p>b) in caso di aziende agricole certificate a norma di legge che praticano produzioni agricole ed agro-alimentari con metodo biologico e/o aziende con certificazione di processo/sistema (Es. Norma ISO 9000, ISO 22000, ISO 14000) o di prodotto (es. EUREPGAP) rilasciate da enti terzi accreditati, tali da assicurare la gestione di norme ambientali, di sicurezza e igiene dei prodotti del settore agricolo interventi:</p> <p>1. per l'ampliamento di case di abitazione esistenti fino a 200 mc. per ogni familiare e/o addetto regolarmente occupato come unità lavoro, documentabile con l'iscrizione agli specifici ruoli previdenziali presso l'INPS, e comunque non oltre 1.200 mc.;</p> <p>2. per usi agrituristici, ai richiedenti aventi titolo ai sensi della normativa vigente, l'ampliamento delle case di abitazione fino a 1.200 mc., comprensivi dell'esistente, anche in aderenza alla parte rustica presente;</p> <p>3. per nuove case di abitazione, qualora non esistenti nell'azienda agricola, fino ad un limite di 600 mc. per ogni azienda agricola, ampliabili di 100 mc. per ogni familiare e/o addetto regolarmente occupato come unità lavoro, documentabile con l'iscrizione agli specifici ruoli previdenziali presso l'INPS, e comunque non oltre 1200 mc.;</p> <p>4. per le strutture agricolo-produttive, ad eccezione di allevamenti zootecnico-intensivi, con il limite della loro funzionalità e congruità rispetto alle attività aziendali.</p>	<p>a) interventi sugli edifici esistenti di cui all'art. 3, comma 1, lett. d) del D.P.R. 380/2001;</p> <p>b) in caso di aziende agricole certificate a norma di legge che praticano produzioni agricole ed agro-alimentari con metodo biologico e/o aziende con certificazione di processo/sistema (Es. Norma ISO 9000, ISO 22000, ISO 14000) o di prodotto (es. EUREPGAP) rilasciate da enti terzi accreditati, tali da assicurare la gestione di norme ambientali, di sicurezza e igiene dei prodotti del settore agricolo interventi:</p> <p>1. per l'ampliamento di case di abitazione esistenti fino a 200 mc. per ogni familiare e/o addetto regolarmente occupato come unità lavoro, documentabile con l'iscrizione agli specifici ruoli previdenziali presso l'INPS, e comunque non oltre 1.200 mc.;</p> <p>2. per usi agrituristici, ai richiedenti aventi titolo ai sensi della normativa vigente, l'ampliamento delle case di abitazione fino a 1.200 mc., comprensivi dell'esistente, anche in aderenza alla parte rustica presente;</p> <p>3. per nuove case di abitazione, qualora non esistenti nell'azienda agricola, fino ad un limite di 600 mc. per ogni azienda agricola, ampliabili di 100 mc. per ogni familiare e/o addetto regolarmente occupato come unità lavoro, documentabile con l'iscrizione agli specifici ruoli previdenziali presso l'INPS, e comunque non oltre 1200 mc.;</p> <p>4. per le strutture agricolo-produttive, ad eccezione di allevamenti zootecnico-intensivi, con il limite della loro funzionalità e congruità rispetto alle attività aziendali.</p>	CONFERMATO
<p>5. E' sempre ammessa la realizzazione di piscine da parte delle aziende agrituristiche e da parte delle attività ricettive esistenti.</p>	<p>5. E' sempre ammessa la realizzazione di piscine da parte delle aziende agrituristiche e da parte delle attività ricettive esistenti.</p>	<p>5. E' sempre ammessa la realizzazione di piscine da parte delle aziende agrituristiche e da parte delle attività ricettive esistenti.</p>	CONFERMATO
<p>6. Gli interventi di cui al comma 4 sono consentiti, sulla base di un piano aziendale, esclusivamente all'imprenditore agricolo titolare di un'azienda agricola nei limiti previsti dall'art. 44 della L.R. 11/2004.</p>	<p>6. Gli interventi di cui al comma 4 sono consentiti, sulla base di un piano aziendale, esclusivamente all'imprenditore agricolo titolare di un'azienda agricola nei limiti previsti dall'art. 44 della L.R. 11/2004.</p>	<p>6. Gli interventi di cui al comma 4 sono consentiti, sulla base di un piano aziendale, esclusivamente all'imprenditore agricolo titolare di un'azienda agricola nei limiti previsti dall'art. 44 della L.R. 11/2004.</p>	CONFERMATO
<p>7. Gli interventi di cui al comma 4 sono consentiti agli imprenditori agricoli, in deroga ai requisiti di cui al comma 4, qualora si rendano necessari per l'adeguamento ad obblighi derivanti da normative regionali, statali o comunitarie riguardanti la tutela</p>	<p>7. Gli interventi di cui al comma 4 sono consentiti agli imprenditori agricoli, in deroga ai requisiti di cui al comma 4, qualora si rendano necessari per l'adeguamento ad obblighi derivanti da normative regionali, statali o comunitarie riguardanti la tutela</p>	<p>7. Gli interventi di cui al comma 4 sono consentiti agli imprenditori agricoli, in deroga ai requisiti di cui al comma 4, qualora si rendano necessari per l'adeguamento ad obblighi derivanti da normative regionali, statali o comunitarie riguardanti la tutela</p>	CONFERMATO

VARIANTE n. 23 Testo adottato con DCC n. 1 del 20.01.2017	VARIANTE n. 22 Testo Approvato con DCC n. 8 del 16.02.2017 – TESTO ATTUALE VIGENTE	VARIANTE n. 23 Testo assestato con parziale riadozione DCC n. 31 del 21/06/2018 ed approvazione DCC n. 48 del 28/11/2019	Note
dell'ambiente, il rispetto dei requisiti igienico-sanitari e l'assicurazione del benessere degli animali.	dell'ambiente, il rispetto dei requisiti igienico-sanitari e l'assicurazione del benessere degli animali.	dell'ambiente, il rispetto dei requisiti igienico-sanitari e l'assicurazione del benessere degli animali.	
8. ABROGATO.	8. ABROGATO.	8. ABROGATO.	CONFERMATO
9. Il rilascio dei titoli abilitativi edilizi di cui al precedente comma 2, lett. b), è subordinato, inoltre, alla stipula di un atto unilaterale d'obbligo, registrato e trascritto a cura e spese del richiedente, con il quale ai sensi art. 11 della legge 241/90 l'avente titolo si obbliga con il Comune a praticare produzioni agricole ed agro-alimentari con metodi biologici regolarmente certificati e/o aziende con certificazione di processo/sistema (es. Norma ISO 9000, ISO 22000, ISO 14000) o di prodotto (es. EUREPGAP) rilasciate da enti terzi accreditati, tali da assicurare la gestione di norme ambientali, di sicurezza e igiene dei prodotti del settore agricolo e, fatte salve le sanzioni amministrative e penali, a versare al comune entro sessanta giorni dalla data di accertamento di eventuali violazioni dell'obbligo, una indennità pari al profitto conseguito, determinato quale differenza rivalutata, tra il valore degli immobili assentiti ed il costo della loro realizzazione.	9. Il rilascio dei titoli abilitativi edilizi di cui al precedente comma 2, lett. b), è subordinato, inoltre, alla stipula di un atto unilaterale d'obbligo, registrato e trascritto a cura e spese del richiedente, con il quale ai sensi art. 11 della legge 241/90 l'avente titolo si obbliga con il Comune a praticare produzioni agricole ed agro-alimentari con metodi biologici regolarmente certificati e/o aziende con certificazione di processo/sistema (es. Norma ISO 9000, ISO 22000, ISO 14000) o di prodotto (es. EUREPGAP) rilasciate da enti terzi accreditati, tali da assicurare la gestione di norme ambientali, di sicurezza e igiene dei prodotti del settore agricolo e, fatte salve le sanzioni amministrative e penali, a versare al comune entro sessanta giorni dalla data di accertamento di eventuali violazioni dell'obbligo, una indennità pari al profitto conseguito, determinato quale differenza rivalutata, tra il valore degli immobili assentiti ed il costo della loro realizzazione.	9. Il rilascio dei titoli abilitativi edilizi di cui al precedente comma 2, lett. b), è subordinato, inoltre, alla stipula di un atto unilaterale d'obbligo, registrato e trascritto a cura e spese del richiedente, con il quale ai sensi art. 11 della legge 241/90 l'avente titolo si obbliga con il Comune a praticare produzioni agricole ed agro-alimentari con metodi biologici regolarmente certificati e/o aziende con certificazione di processo/sistema (es. Norma ISO 9000, ISO 22000, ISO 14000) o di prodotto (es. EUREPGAP) rilasciate da enti terzi accreditati, tali da assicurare la gestione di norme ambientali, di sicurezza e igiene dei prodotti del settore agricolo e, fatte salve le sanzioni amministrative e penali, a versare al comune entro sessanta giorni dalla data di accertamento di eventuali violazioni dell'obbligo, una indennità pari al profitto conseguito, determinato quale differenza rivalutata, tra il valore degli immobili assentiti ed il costo della loro realizzazione.	CONFERMATO
9bis. Al di fuori di quanto previsto dai commi precedenti e dalle disposizioni comuni, sono inoltre ammessi gli interventi privati volti al recupero o alla riqualificazione dell'ambito Parco, così come puntualmente disciplinati nella sezione n. 16 del Repertorio normativo.		9bis. Al di fuori di quanto previsto dai commi precedenti e dalle disposizioni comuni, sono inoltre ammessi gli interventi privati volti al recupero o alla riqualificazione dell'ambito destinato alla formazione del Parco, così come puntualmente disciplinati nella sezione n. 16 del Repertorio normativo, <u>nonché il recupero ad uso residenziale U1/1 degli edifici legittimamente esistenti non tutelati e riconosciuti non più funzionali ai sensi dell'art. 151, immobili legittimamente esistenti adibiti ad attività non agricole ai sensi dell'art. 153 (2), con interventi sino al grado di ristrutturazione edilizia come definita dall'art. 3, comma 1, lett. d) del D.P.R. 380/2001, nel limite massimo di 400 mq. di SUL per ogni Unità Edilizia. (1)</u>	CONFERMATO CON PRECISAZIONE (1) <u>Integrato con emendamento Perbellini n. 12 alla proposta n. 75</u> (2) <u>Inciso introdotto a seguito accoglimento dell'emendamento n. 86 DCC 48/2019 su osservazione n. 227</u>
10. Al di fuori di quanto previsto dai commi precedenti e dalle disposizioni comuni che precedono, non sono in ogni caso ammessi nuovi interventi edilizi privati, tra quelli definiti dall'art. 3 del D.P.R. 06.06.2001, n. 380.	10. Al di fuori di quanto previsto dai commi precedenti e dalle disposizioni comuni che precedono, non sono in ogni caso ammessi nuovi interventi edilizi privati, tra quelli definiti dall'art. 3 del D.P.R. 06.06.2001, n. 380.	10. Al di fuori di quanto previsto dai commi precedenti e dalle disposizioni comuni che precedono, non sono in ogni caso ammessi nuovi interventi edilizi privati, tra quelli definiti dall'art. 3 del D.P.R. 06.06.2001, n. 380.	CONFERMATO

VARIANTE n. 23 Testo adottato con DCC n. 1 del 20.01.2017	VARIANTE n. 22 Testo Approvato con DCC n. 8 del 16.02.2017 – TESTO ATTUALE VIGENTE	VARIANTE n. 23 Testo assestato con parziale riadozione DCC n. 31 del 21/06/2018 ed approvazione DCC n. 48 del 28/11/2019	Note
11. Non sono altresì ammesse serre fisse come definite all' art. 44, comma 6 della L.R. 11/2004 e dalla deliberazione di Giunta Regionale attuativa.	11. Non sono altresì ammesse serre fisse come definite all' art. 44, comma 6 della L.R. 11/2004 e dalla deliberazione di Giunta Regionale attuativa.	11. Non sono altresì ammesse serre fisse come definite all' art. 44, comma 6 della L.R. 11/2004 e dalla deliberazione di Giunta Regionale attuativa.	CONFERMATO
12. Sono consentiti nei limiti ammessi dalle norme paesaggistiche e da quelli relativi alla rete ecologica, limitati lavori di miglioria fondiaria, purché realizzati nel rispetto degli obiettivi di tutela degli strumenti urbanistici superiori e del prontuario per la qualità architettonica e la mitigazione ambientale, con esclusione di sbancamenti e terrazzamenti che modifichino il regime idraulico delle acque, o l'assetto idrogeologico o determinino una alterazione significativa del paesaggio preesistente e del profilo dei terreni.	12. Sono consentiti nei limiti ammessi dalle norme paesaggistiche e da quelli relativi alla rete ecologica, limitati lavori di miglioria fondiaria, purché realizzati nel rispetto degli obiettivi di tutela degli strumenti urbanistici superiori e del prontuario per la qualità architettonica e la mitigazione ambientale, con esclusione di sbancamenti e terrazzamenti che modifichino il regime idraulico delle acque, o l'assetto idrogeologico o determinino una alterazione significativa del paesaggio preesistente e del profilo dei terreni.	12. Sono consentiti nei limiti ammessi dalle norme paesaggistiche e da quelli relativi alla rete ecologica, limitati lavori di miglioria fondiaria, purché realizzati nel rispetto degli obiettivi di tutela degli strumenti urbanistici superiori e del prontuario per la qualità architettonica e la mitigazione ambientale, con esclusione di sbancamenti e terrazzamenti che modifichino il regime idraulico delle acque, o l'assetto idrogeologico o determinino una alterazione significativa del paesaggio preesistente e del profilo dei terreni.	CONFERMATO
13. I lavori di miglioramento fondiario di tipo agronomico sono ammessi solo a condizione che avvengano mediante compensazione tra sterri e riporti, nell'ambito della medesima azienda agricola, e, anche in caso di sostituzione, senza esportazione di materiale al di fuori dell'azienda nell'ambito della quale quest'ultimo è prodotto.	13. I lavori di miglioramento fondiario di tipo agronomico sono ammessi solo a condizione che avvengano mediante compensazione tra sterri e riporti, nell'ambito della medesima azienda agricola, e, anche in caso di sostituzione, senza esportazione di materiale al di fuori dell'azienda nell'ambito della quale quest'ultimo è prodotto.	13. I lavori di miglioramento fondiario di tipo agronomico sono ammessi solo a condizione che avvengano mediante compensazione tra sterri e riporti, nell'ambito della medesima azienda agricola, e, anche in caso di sostituzione, senza esportazione di materiale al di fuori dell'azienda nell'ambito della quale quest'ultimo è prodotto.	CONFERMATO
Art. 137 - Ambito delle Colline Veronesi.	Art. 137 - Ambito delle Colline Veronesi .	Art. 137 - Ambito delle Colline Veronesi .	
1. L'ambito delle colline veronesi è costituito da un sistema paesaggistico, naturalistico ed agricolo che unitariamente compongono il fondale panoramico della città. E' una vasta area collinare costituita dalle estreme pendici meridionali dei monti Lessini digradanti verso la pianura e dalle aree di fondovalle. Il territorio presenta una rilevantissima valenza paesaggistica, ambientale e naturalistica. Solcato dalle profonde incisioni dei tre vaj principali, è caratterizzato dalle dorsali panoramiche, dagli antichi terrazzamenti in pietra a secco, dai vigneti, dagli uliveti e dai boschi cedui, nonché costellato di storiche frazioni ed insediamenti rurali ed interamente attraversato da sentieri che collegano i nuclei abitati alla città, oltre che da un sito di interesse comunitario.	1. L'ambito delle colline veronesi è costituito da un sistema paesaggistico, naturalistico ed agricolo che unitariamente compongono il fondale panoramico della città. E' una vasta area collinare costituita dalle estreme pendici meridionali dei monti Lessini digradanti verso la pianura e dalle aree di fondovalle. Il territorio presenta una rilevantissima valenza paesaggistica, ambientale e naturalistica. Solcato dalle profonde incisioni dei tre vaj principali, è caratterizzato dalle dorsali panoramiche, dagli antichi terrazzamenti in pietra a secco, dai vigneti, dagli uliveti e dai boschi cedui, nonché costellato di storiche frazioni ed insediamenti rurali ed interamente attraversato da sentieri che collegano i nuclei abitati alla città, oltre che da un sito di interesse comunitario.	1. L'ambito delle colline veronesi è costituito da un sistema paesaggistico, naturalistico ed agricolo che unitariamente compongono il fondale panoramico della città. E' una vasta area collinare costituita dalle estreme pendici meridionali dei monti Lessini digradanti verso la pianura e dalle aree di fondovalle. Il territorio presenta una rilevantissima valenza paesaggistica, ambientale e naturalistica. Solcato dalle profonde incisioni dei tre vaj principali, è caratterizzato dalle dorsali panoramiche, dagli antichi terrazzamenti in pietra a secco, dai vigneti, dagli uliveti e dai boschi cedui, nonché costellato di storiche frazioni ed insediamenti rurali ed interamente attraversato da sentieri che collegano i nuclei abitati alla città, oltre che da un sito di interesse comunitario.	CONFERMATO
2. Il sistema nel suo complesso, pur nelle diverse caratterizzazioni che per la loro varietà ne integrano il valore unitario, è sottoposto dal P.I. a tutela paesaggistica, ambientale e naturalistica per il rilevante interesse pubblico che tali valori rappresentano, con riserva di futura istituzione di parchi e/o riserve di interesse locale.	2. Il sistema nel suo complesso, pur nelle diverse caratterizzazioni che per la loro varietà ne integrano il valore unitario, è sottoposto dal P.I. a tutela paesaggistica, ambientale e naturalistica per il rilevante interesse pubblico che tali valori rappresentano, con riserva di futura istituzione di parchi e/o riserve di interesse locale.	2. Il sistema nel suo complesso, pur nelle diverse caratterizzazioni che per la loro varietà ne integrano il valore unitario, è sottoposto dal P.I. a tutela paesaggistica, ambientale e naturalistica per il rilevante interesse pubblico che tali valori rappresentano, con riserva di futura istituzione di parchi e/o riserve di interesse locale.	CONFERMATO

VARIANTE n. 23 Testo adottato con DCC n. 1 del 20.01.2017	VARIANTE n. 22 Testo Approvato con DCC n. 8 del 16.02.2017 – TESTO ATTUALE VIGENTE	VARIANTE n. 23 Testo assestato con parziale riadozione DCC n. 31 del 21/06/2018 ed approvazione DCC n. 48 del 28/11/2019	Note
<p>3. Gli interventi pubblici e privati ammessi nell'ambito delle colline veronesi dovranno perseguire i seguenti obiettivi specifici:</p> <p>a) Conservazione dell'integrità d'insieme del complesso ambientale e naturalistico;</p> <p>b) Conservazione di tutti gli elementi e segni identificativi che appartengono alla dimensione storica del paesaggio;</p>	<p>3. Gli interventi pubblici e privati ammessi nell'ambito delle colline veronesi dovranno perseguire i seguenti obiettivi specifici:</p> <p>a) Conservazione dell'integrità d'insieme del complesso ambientale e naturalistico;</p> <p>b) Conservazione di tutti gli elementi e segni identificativi che appartengono alla dimensione storica del paesaggio;</p>	<p>3. Gli interventi pubblici e privati ammessi nell'ambito delle colline veronesi dovranno perseguire i seguenti obiettivi specifici:</p> <p>a) Conservazione dell'integrità d'insieme del complesso ambientale e naturalistico;</p> <p>b) Conservazione di tutti gli elementi e segni identificativi che appartengono alla dimensione storica del paesaggio;</p>	<p>CONFERMATO</p>
<p>4. Il P.I., in attuazione del PAT e sulla base degli approfondimenti operati nel quadro conoscitivo, in relazione alla geomorfologia, agli habitat, alle articolazioni paesaggistiche e naturalistiche ed alle coltivazioni in atto articola l'ambito delle Colline Veronesi nei seguenti sub-ambiti:</p> <p>C1 - Sub-ambito S.I.C. di tutela naturalistica corrispondente all'area già perimetrata in attuazione delle direttive comunitarie sulla protezione degli habitat;</p> <p>C2 - Sub-ambito di tutela naturalistica ambientale e del paesaggio agrario di pregio esteso alle aree a prevalente vocazione naturalistico ambientale e parte costituita dai versanti collinari di elevato interesse paesaggistico, anche con sistemazioni agrarie tipiche per la coltivazione della vite e dell'ulivo, quali le principali dorsali collinari, le aree circostanti i crinali, i vaj e le principali aree boscate e terrazzamenti con contenimenti in pietra a secco;</p> <p>C3 - Sub-ambito di tutela dei monumenti naturali e delle emergenze morfologiche del paesaggio, caratterizzato da vallette chiuse con presenza di eccezionalità morfologiche del paesaggio, quale la Val dei Ronchi e la valle di Pigozzo;</p> <p>C4 - Sub-ambito a prevalente destinazione agricola del suolo;</p> <p>C5 - Sub-ambito agricolo di ammortizzazione e transizione, che si presta per la sua collocazione geografica alla realizzazione di un sistema di congiunzione del territorio collinare e aperto ai brani di città.</p>	<p>4. Il P.I., in attuazione del PAT e sulla base degli approfondimenti operati nel quadro conoscitivo, in relazione alla geomorfologia, agli habitat, alle articolazioni paesaggistiche e naturalistiche ed alle coltivazioni in atto articola l'ambito delle Colline Veronesi nei seguenti sub-ambiti:</p> <p>C1 - Sub-ambito S.I.C. di tutela naturalistica corrispondente all'area già perimetrata in attuazione delle direttive comunitarie sulla protezione degli habitat;</p> <p>C2 - Sub-ambito di tutela naturalistica ambientale e del paesaggio agrario di pregio esteso alle aree a prevalente vocazione naturalistico ambientale e parte costituita dai versanti collinari di elevato interesse paesaggistico, anche con sistemazioni agrarie tipiche per la coltivazione della vite e dell'ulivo, quali le principali dorsali collinari, le aree circostanti i crinali, i vaj e le principali aree boscate e terrazzamenti con contenimenti in pietra a secco;</p> <p>C3 - Sub-ambito di tutela dei monumenti naturali e delle emergenze morfologiche del paesaggio, caratterizzato da vallette chiuse con presenza di eccezionalità morfologiche del paesaggio, quale la Val dei Ronchi e la valle di Pigozzo;</p> <p>C4 - Sub-ambito a prevalente destinazione agricola del suolo;</p> <p>C5 - Sub-ambito agricolo di ammortizzazione e transizione, che si presta per la sua collocazione geografica alla realizzazione di un sistema di congiunzione del territorio collinare e aperto ai brani di città.</p>	<p>4. Il P.I., in attuazione del PAT e sulla base degli approfondimenti operati nel quadro conoscitivo, in relazione alla geomorfologia, agli habitat, alle articolazioni paesaggistiche e naturalistiche ed alle coltivazioni in atto articola l'ambito delle Colline Veronesi nei seguenti sub-ambiti:</p> <p>C1 - Sub-ambito S.I.C. di tutela naturalistica corrispondente all'area già perimetrata in attuazione delle direttive comunitarie sulla protezione degli habitat;</p> <p>C2 - Sub-ambito di tutela naturalistica ambientale e del paesaggio agrario di pregio esteso alle aree a prevalente vocazione naturalistico ambientale e parte costituita dai versanti collinari di elevato interesse paesaggistico, anche con sistemazioni agrarie tipiche per la coltivazione della vite e dell'ulivo, quali le principali dorsali collinari, le aree circostanti i crinali, i vaj e le principali aree boscate e terrazzamenti con contenimenti in pietra a secco;</p> <p>C3 - Sub-ambito di tutela dei monumenti naturali e delle emergenze morfologiche del paesaggio, caratterizzato da vallette chiuse con presenza di eccezionalità morfologiche del paesaggio, quale la Val dei Ronchi e la valle di Pigozzo;</p> <p>C4 - Sub-ambito a prevalente destinazione agricola del suolo;</p> <p>C5 - Sub-ambito agricolo di ammortizzazione e transizione, che si presta per la sua collocazione geografica alla realizzazione di un sistema di congiunzione del territorio collinare e aperto ai brani di città.</p>	<p>CONFERMATO</p>
<p>5. Nei sub-ambiti di cui al precedente comma 4, oltre agli interventi pubblici e privati previsti nelle disposizioni generali del presente capo, sono ammessi gli interventi privati nei limiti che seguono.</p>	<p>5. Nei sub-ambiti di cui al precedente comma 4, oltre agli interventi pubblici e privati previsti nelle disposizioni generali del presente capo, sono ammessi gli interventi privati nei limiti che seguono.</p>	<p>5. Nei sub-ambiti di cui al precedente comma 4, oltre agli interventi pubblici e privati previsti nelle disposizioni generali del presente capo, sono ammessi gli interventi privati nei limiti che seguono.</p>	<p>CONFERMATO</p>
<p>6. Nel Sub-ambito S.I.C. (C1) di tutela</p>	<p>6. Nel Sub-ambito S.I.C. (C1) di tutela</p>	<p>6. Nel Sub-ambito S.I.C. (C1) di tutela</p>	<p>CONFERMATO</p>

VARIANTE n. 23 Testo adottato con DCC n. 1 del 20.01.2017	VARIANTE n. 22 Testo Approvato con DCC n. 8 del 16.02.2017 – TESTO ATTUALE VIGENTE	VARIANTE n. 23 Testo assestato con parziale riadozione DCC n. 31 del 21/06/2018 ed approvazione DCC n. 48 del 28/11/2019	Note
<p>naturalistica e in quello di tutela dei monumenti naturali e delle emergenze morfologiche del paesaggio (C3), sono ammessi interventi edilizi sull'esistente come definiti all'art. 3 del D.P.R. 380/2001 comma 1, lett. d) "interventi di ristrutturazione edilizia" con esclusione di demolizioni e ricostruzioni non fedeli e/o variazioni di sedime o della destinazione d'uso.</p>	<p>naturalistica e in quello di tutela dei monumenti naturali e delle emergenze morfologiche del paesaggio (C3), sono ammessi interventi edilizi sull'esistente come definiti all'art. 3 del D.P.R. 380/2001 comma 1, lett. d) "interventi di ristrutturazione edilizia" con esclusione di demolizioni e ricostruzioni non fedeli e/o variazioni di sedime o della destinazione d'uso.</p>	<p>naturalistica e in quello di tutela dei monumenti naturali e delle emergenze morfologiche del paesaggio (C3), sono ammessi interventi edilizi sull'esistente come definiti all'art. 3 del D.P.R. 380/2001 comma 1, lett. d) "interventi di ristrutturazione edilizia" con esclusione di demolizioni e ricostruzioni non fedeli e/o variazioni di sedime o della destinazione d'uso.</p>	<p>L'accoglimento dell'emendamento 155, con DCC n. 48/2019, stante la premessa dell'emendamento stesso che riguarda esclusivamente l'edificio, non modifica le conclusioni dell'ufficio e quindi il comma 6, dell'art. 137.</p>
<p>7. Nel Sub-ambito di tutela naturalistica ambientale e del paesaggio agrario di pregio oltre agli interventi sull'esistente di cui al precedente comma 6 con ammissione di demolizioni e ricostruzioni non fedeli e/o variazioni di sedime, è ammesso l'ampliamento di case di abitazione esistenti fino a 200 mc. per ogni familiare e/o addetto regolarmente occupato come unità lavoro, documentabile con l'iscrizione agli specifici ruoli previdenziali presso l'INPS, e comunque non oltre 1.200 mc., e, per usi agrituristici, ai richiedenti aventi titolo ai sensi della normativa vigente, l'ampliamento delle case di abitazione fino a 1.200 mc., comprensivi dell'esistente, anche in aderenza alla parte rustica, alle condizioni di cui al precedente art. 136 - <i>Ambiti del Parco del Fiume Adige Nord e Sud</i>, purché realizzati in aderenza al fabbricato esistente e con le medesime caratteristiche architettoniche.</p>	<p>7. Nel Sub-ambito di tutela naturalistica ambientale e del paesaggio agrario di pregio oltre agli interventi sull'esistente di cui al precedente comma 6 con ammissione di demolizioni e ricostruzioni non fedeli e/o variazioni di sedime, è ammesso l'ampliamento di case di abitazione esistenti fino a 200 mc. per ogni familiare e/o addetto regolarmente occupato come unità lavoro, documentabile con l'iscrizione agli specifici ruoli previdenziali presso l'INPS, e comunque non oltre 1.200 mc., e, per usi agrituristici, ai richiedenti aventi titolo ai sensi della normativa vigente, l'ampliamento delle case di abitazione fino a 1.200 mc., comprensivi dell'esistente, anche in aderenza alla parte rustica, alle condizioni di cui al precedente art. 136 - <i>Ambiti del Parco del Fiume Adige Nord e Sud</i>, purché realizzati in aderenza al fabbricato esistente e con le medesime caratteristiche architettoniche. Sono inoltre ammesse strutture agricole produttive solo se finalizzate alle coltivazioni di vigneti, ciliegie o oliveti, sempre che siano funzionali e congrue rispetto alle attività aziendali ai sensi dell'art.44 della L.R 11/2004, e l'ampliamento dei rustici destinati ad allevamento dei bovini esistenti alla data di entrata in vigore delle presenti norme finalizzati non all'incremento dei capi di bestiame, ma alla realizzazione di magazzini e depositi al servizio dell'allevamento stesso o di adeguamento degli allevamenti alla normativa regionale, e subordinando il rilascio del permesso di costruire alla trascrizione nei registri immobiliari di un vincolo incondizionato trentennale al mantenimento della destinazione d'uso. (Oss. 22)</p>	<p>7. Nel Sub-ambito di tutela naturalistica ambientale e del paesaggio agrario di pregio oltre agli interventi sull'esistente di cui al precedente comma 6 con ammissione di demolizioni e ricostruzioni non fedeli e/o variazioni di sedime, è ammesso l'ampliamento di case di abitazione esistenti fino a 200 mc. per ogni familiare e/o addetto regolarmente occupato come unità lavoro, documentabile con l'iscrizione agli specifici ruoli previdenziali presso l'INPS, e comunque non oltre 1.200 mc., e, per usi agrituristici, ai richiedenti aventi titolo ai sensi della normativa vigente, l'ampliamento delle case di abitazione fino a 1.200 mc., comprensivi dell'esistente, anche in aderenza alla parte rustica, alle condizioni di cui al precedente art. 136 - <i>Ambiti del Parco del Fiume Adige Nord e Sud</i>, purché realizzati in aderenza al fabbricato esistente e con le medesime caratteristiche architettoniche. Sono inoltre ammesse strutture agricole produttive solo se finalizzate alle coltivazioni di vigneti, ciliegie o oliveti, sempre che siano funzionali e congrue rispetto alle attività aziendali ai sensi dell'art.44 della L.R 11/2004, e l'ampliamento dei rustici destinati ad allevamento dei bovini esistenti alla data di entrata in vigore delle presenti norme finalizzati non all'incremento dei capi di bestiame, ma alla realizzazione di magazzini e depositi al servizio dell'allevamento stesso o di adeguamento degli allevamenti alla normativa regionale, e subordinando il rilascio del permesso di costruire alla trascrizione nei registri immobiliari di un vincolo incondizionato trentennale al mantenimento della destinazione d'uso. (Oss. 22)</p>	<p>CONFERMATO</p>
<p>8. Nel Sub-ambito a prevalente destinazione agricola del suolo (C4), oltre agli interventi</p>	<p>8. Nel Sub-ambito a prevalente destinazione agricola del suolo (C4), oltre agli interventi</p>	<p>8. Nel Sub-ambito a prevalente destinazione agricola del suolo (C4), oltre agli interventi</p>	

VARIANTE n. 23 Testo adottato con DCC n. 1 del 20.01.2017	VARIANTE n. 22 Testo Approvato con DCC n. 8 del 16.02.2017 – TESTO ATTUALE VIGENTE	VARIANTE n. 23 Testo assestato con parziale riadozione DCC n. 31 del 21/06/2018 ed approvazione DCC n. 48 del 28/11/2019	Note
previsti al precedente comma 7, sono ammesse: a) nuove case di abitazione, ai sensi dell'art. 44, comma 4, della L.R. 11/04; b) strutture agricolo-produttive con il limite della loro funzionalità e congruità rispetto alle attività aziendali	previsti al precedente comma 7, sono ammesse: a) nuove case di abitazione, ai sensi dell'art. 44, comma 4, della L.R. 11/04; b) strutture agricolo-produttive con il limite della loro funzionalità e congruità rispetto alle attività aziendali	previsti al precedente comma 7, sono ammesse: a) nuove case di abitazione, ai sensi dell'art. 44, comma 4, della L.R. 11/04; b) strutture agricolo-produttive con il limite della loro funzionalità e congruità rispetto alle attività aziendali	CONFERMATO
9. Nel Sub-ambito agricolo di ammortizzazione e transizione (C5) sono ammessi tutti gli interventi già ammessi al precedente comma 7 e serre mobili volte a forzatura o protezione delle colture agricole e assoggettate a rotazione.	9. Nel Sub-ambito agricolo di ammortizzazione e transizione (C5) sono ammessi tutti gli interventi già ammessi al precedente comma 7 e serre mobili volte a forzatura o protezione delle colture agricole e assoggettate a rotazione.	9. Nel Sub-ambito agricolo di ammortizzazione e transizione (C5) sono ammessi tutti gli interventi già ammessi al precedente comma 7 e serre mobili volte a forzatura o protezione delle colture agricole e assoggettate a rotazione.	CONFERMATO
9 bis. Nei sub-ambiti di cui ai precedenti commi da 5 a 9 e delle disposizioni comuni, sono inoltre ammessi gli interventi privati volti al recupero o alla riqualificazione dell'ambito collinare, così come puntualmente disciplinati nella sezione n. 16 del Repertorio normativo.		9 bis. Nei sub-ambiti di cui ai precedenti commi da 5 a 9 e delle disposizioni comuni, sono inoltre ammessi gli interventi privati volti al recupero o alla riqualificazione dell'ambito collinare, così come puntualmente disciplinati nella sezione n. 16 del Repertorio normativo.	Confermata variante 23
10. Al di fuori di quanto previsto dai precedenti commi da 5 a 9 e delle disposizioni comuni, non sono in ogni caso ammessi nuovi interventi edilizi privati, tra quelli definiti dall'art. 3 del D.P.R. 06.06.2001, n. 380. Sono tuttavia consentiti soltanto gli ampliamenti degli allevamenti zootecnico intensivi esistenti, qualora ricorrano le seguenti condizioni: a) L'allevamento zootecnico intensivo deve essere preesistente ed attivo alla data di adozione del PAT; b) L'ampliamento deve rispettare le condizioni di cui all'art. 44, comma 9, della L.R. 11/2004 e succ. modificaz. unitamente all'art. 145 delle presenti norme; c) L'ampliamento deve contenere uno studio e progetto integrati di inserimento paesaggistico ed ambientale in conformità con gli indirizzi e le direttive desumibili dalle disposizioni di cui al capo 4 - Disposizioni per la tutela del paesaggio e della rete ecologica - titolo primo, parte prima, delle presenti norme. Resta fermo il divieto di realizzare nuovi allevamenti zootecnico-intensivi e di ampliare quelli esistenti nel sub-ambito S.I.C. (C1) di tutela naturalistica.	10. Al di fuori di quanto previsto dai precedenti commi da 5 a 9 e delle disposizioni comuni, non sono in ogni caso ammessi nuovi interventi edilizi privati, tra quelli definiti dall'art. 3 del D.P.R. 06.06.2001, n. 380. Sono tuttavia consentiti soltanto gli ampliamenti degli allevamenti zootecnico intensivi esistenti, qualora ricorrano le seguenti condizioni: a) L'allevamento zootecnico intensivo deve essere preesistente ed attivo alla data di adozione del PAT; b) L'ampliamento deve rispettare le condizioni di cui all'art. 44, comma 9, della L.R. 11/2004 e succ. modificaz. unitamente all'art. 145 delle presenti norme; c) L'ampliamento deve contenere uno studio e progetto integrati di inserimento paesaggistico ed ambientale in conformità con gli indirizzi e le direttive desumibili dalle disposizioni di cui al capo 4 - Disposizioni per la tutela del paesaggio e della rete ecologica - titolo primo, parte prima, delle presenti norme. Resta fermo il divieto di realizzare nuovi allevamenti zootecnico-intensivi e di ampliare quelli esistenti nel sub-ambito S.I.C. (C1) di tutela naturalistica.	10. Al di fuori di quanto previsto dai precedenti commi da 5 a 9 e delle disposizioni comuni, non sono in ogni caso ammessi nuovi interventi edilizi privati, tra quelli definiti dall'art. 3 del D.P.R. 06.06.2001, n. 380. Sono tuttavia consentiti soltanto gli ampliamenti degli allevamenti zootecnico intensivi esistenti, qualora ricorrano le seguenti condizioni: a) L'allevamento zootecnico intensivo deve essere preesistente ed attivo alla data di adozione del PAT; b) L'ampliamento deve rispettare le condizioni di cui all'art. 44, comma 9, della L.R. 11/2004 e succ. modificaz. unitamente all'art. 145 delle presenti norme; c) L'ampliamento deve contenere uno studio e progetto integrati di inserimento paesaggistico ed ambientale in conformità con gli indirizzi e le direttive desumibili dalle disposizioni di cui al capo 4 - Disposizioni per la tutela del paesaggio e della rete ecologica - titolo primo, parte prima, delle presenti norme. Resta fermo il divieto di realizzare nuovi allevamenti zootecnico-intensivi e di ampliare quelli esistenti nel sub-ambito S.I.C. (C1) di tutela naturalistica.	INVARIATO
11. Non sono altresì ammesse serre fisse come definite all'art. 44, comma 6 della L.R. 11/2004 e	11. Non sono altresì ammesse serre fisse come definite all'art. 44, comma 6 della L.R. 11/2004 e	11. Non sono altresì ammesse serre fisse come definite all'art. 44, comma 6 della L.R. 11/2004 e	

VARIANTE n. 23 Testo adottato con DCC n. 1 del 20.01.2017	VARIANTE n. 22 Testo Approvato con DCC n. 8 del 16.02.2017 – TESTO ATTUALE VIGENTE	VARIANTE n. 23 Testo assestato con parziale riadozione DCC n. 31 del 21/06/2018 ed approvazione DCC n. 48 del 28/11/2019	Note
dalla deliberazione di Giunta Regionale attuativa, e quelle mobili qualora non vengano totalmente rimosse a conclusione del ciclo produttivo stagionale.	dalla deliberazione di Giunta Regionale attuativa, e quelle mobili qualora non vengano totalmente rimosse a conclusione del ciclo produttivo stagionale.	dalla deliberazione di Giunta Regionale attuativa, e quelle mobili qualora non vengano totalmente rimosse a conclusione del ciclo produttivo stagionale.	INVARIATO
12. Ferme restando le norme in materia di paesaggio e delle rete ecologica, sono consentiti limitati lavori di miglioria fondiaria purché realizzati nel rispetto degli obiettivi di tutela degli strumenti urbanistici superiori e del proutuario per la qualità architettonica e la mitigazione ambientale, con esclusione di sbancamenti e terrazzamenti che modifichino il regime idraulico delle acque, o l'assetto idrogeologico o determinino una alterazione significativa del paesaggio preesistente e del profilo dei terreni.	12. Ferme restando le norme in materia di paesaggio e delle rete ecologica, sono consentiti limitati lavori di miglioria fondiaria purché realizzati nel rispetto degli obiettivi di tutela degli strumenti urbanistici superiori e del proutuario per la qualità architettonica e la mitigazione ambientale, con esclusione di sbancamenti e terrazzamenti che modifichino il regime idraulico delle acque, o l'assetto idrogeologico o determinino una alterazione significativa del paesaggio preesistente e del profilo dei terreni.	12. Ferme restando le norme in materia di paesaggio e delle rete ecologica, sono consentiti limitati lavori di miglioria fondiaria purché realizzati nel rispetto degli obiettivi di tutela degli strumenti urbanistici superiori e del proutuario per la qualità architettonica e la mitigazione ambientale, con esclusione di sbancamenti e terrazzamenti che modifichino il regime idraulico delle acque, o l'assetto idrogeologico o determinino una alterazione significativa del paesaggio preesistente e del profilo dei terreni.	INVARIATO
13. In ogni caso sono ammesse esclusivamente sistemazioni e impianti a girappoggio e vietate quelle a ritocchino.	13. In ogni caso sono ammesse esclusivamente sistemazioni e impianti a girappoggio e vietate quelle a ritocchino.	13. In ogni caso sono ammesse esclusivamente sistemazioni e impianti a girappoggio e vietate quelle a ritocchino.	INVARIATO
14. I lavori di miglioramento fondiario di tipo agronomico sono ammessi solo a condizione che avvengano mediante compensazione tra sterri e riporti, nell'ambito della medesima azienda agricola, e, anche in caso di sostituzione, senza esportazione di materiale al di fuori dell'azienda nell'ambito della quale quest'ultimo è prodotto. Per tutelare la tipicità della coltivazione dell'olivo devono inoltre essere comunque conservate le piante di olivo esistenti. Qualora necessario per motivi aziendali sono ammessi limitati spostamenti in loco delle piante, purché l'intervento sia accompagnato da una relazione agronomica che attesti l'idoneità del nuovo sito di reimpianto, nonché la congruità del tipo di impianto.	14. I lavori di miglioramento fondiario di tipo agronomico sono ammessi solo a condizione che avvengano mediante compensazione tra sterri e riporti, nell'ambito della medesima azienda agricola, e, anche in caso di sostituzione, senza esportazione di materiale al di fuori dell'azienda nell'ambito della quale quest'ultimo è prodotto. Per tutelare la tipicità della coltivazione dell'olivo devono inoltre essere comunque conservate le piante di olivo esistenti. Qualora necessario per motivi aziendali sono ammessi limitati spostamenti in loco delle piante, purché l'intervento sia accompagnato da una relazione agronomica che attesti l'idoneità del nuovo sito di reimpianto, nonché la congruità del tipo di impianto.	14. I lavori di miglioramento fondiario di tipo agronomico sono ammessi solo a condizione che avvengano mediante compensazione tra sterri e riporti, nell'ambito della medesima azienda agricola, e, anche in caso di sostituzione, senza esportazione di materiale al di fuori dell'azienda nell'ambito della quale quest'ultimo è prodotto. Per tutelare la tipicità della coltivazione dell'olivo devono inoltre essere comunque conservate le piante di olivo esistenti. Qualora necessario per motivi aziendali sono ammessi limitati spostamenti in loco delle piante, purché l'intervento sia accompagnato da una relazione agronomica che attesti l'idoneità del nuovo sito di reimpianto, nonché la congruità del tipo di impianto.	INVARIATO
TITOLO PRIMO – LA CITTÀ DELLA TRASFORMAZIONE	TITOLO PRIMO – LA CITTÀ DELLA TRASFORMAZIONE	TITOLO PRIMO – LA CITTÀ DELLA TRASFORMAZIONE	
Capo 1. - NORME GENERALI	Capo 1. - NORME GENERALI	Capo 1. - NORME GENERALI	
	Art. 142 - Disciplina speciale della zona rurale di ammortizzazione e transizione	Art. 142 - Disciplina speciale della zona rurale di ammortizzazione e transizione	
	1. Nella Zona agricola di ammortizzazione e transizione gli interventi sono diretti alla costruzione e al rafforzamento della Rete Ecologica, alla definizione morfologica e	1. Nella Zona agricola di ammortizzazione e transizione gli interventi sono diretti alla costruzione e al rafforzamento della Rete Ecologica, alla definizione morfologica e	

<p>VARIANTE n. 23 Testo adottato con DCC n. 1 del 20.01.2017</p>	<p>VARIANTE n. 22 Testo Approvato con DCC n. 8 del 16.02.2017 – TESTO ATTUALE VIGENTE</p>	<p>VARIANTE n. 23 Testo assestato con parziale riadozione DCC n. 31 del 21/06/2018 ed approvazione DCC n. 48 del 28/11/2019</p>	<p>Note</p>
	<p>ambientale dei margini urbani della città, alla valorizzazione del paesaggio rurale e dell'agricoltura di prossimità, vietando armonizzando (Oss. 45) nuovi insediamenti e vietando (Oss. 45) allevamenti agricoli intensivi e favorendo la ricollocazione di quelli esistenti. La Zona rurale di ammortizzazione e transizione è un ambito posto tra i margini della città e il territorio rurale finalizzato alla definizione paesaggistica dei margini urbani, alla salvaguardia ecologica e ambientale dei tessuti insediativi, alla protezione dei caratteri rurali dei contesti periurbani. Gli interventi sono diretti alla costruzione e al rafforzamento della Rete Ecologica, alla definizione morfologica e ambientale dei margini urbani della città, alla valorizzazione del paesaggio rurale e dell'agricoltura di prossimità, vietando nuovi 151/181 insediamenti e allevamenti agricoli intensivi e favorendo la ricollocazione di quelli esistenti. (Emend. n. 327)</p> <p>2. Le presenti norme regolative del PI disciplinano le modalità di attuazione degli indirizzi strategici del Comune, favorendo attorno ai centri abitati la realizzazione e manutenzione di una fascia verde caratterizzata da ampie superfici boscate, terreni coltivati e luoghi di svago all'aria aperta. L'obiettivo di realizzazione concreta e mantenimento della cintura verde deve inserirsi armonicamente nella pianificazione urbanistica ed essere economicamente sostenibile dagli operatori interessati.</p> <p>3. In tale zona sono ammessi gli interventi previsti dall'Art. 141 – “Condizioni, limiti generali e speciali per l'edificabilità del territorio agricolo e della zona a prevalente destinazione agricola”, con le seguenti esclusioni: a) comma 6, lett. c) ed nuove case di abitazione ed allevamenti anche se non intensivi (Oss. 58FT/13) b) commi 9, 12, 13, serre fisse (Oss. 58FT.14) c) commi 17 e 18, qualora i progetti compromettano o rendano più onerose le trasformazioni lungo le direttrici di espansione della città.</p> <p>4. ABROGATO</p> <p>5. Nell'ipotesi di interventi sugli immobili legittimamente esistenti, alla domanda di titolo abilitativo edilizio dovrà essere allegato il progetto di rimboschimento, sottoscritto da un professionista competente in materia forestale o</p>	<p>ambientale dei margini urbani della città, alla valorizzazione del paesaggio rurale e dell'agricoltura di prossimità, vietando armonizzando (Oss. 45) nuovi insediamenti e vietando (Oss. 45) allevamenti agricoli intensivi e favorendo la ricollocazione di quelli esistenti. La Zona rurale di ammortizzazione e transizione è un ambito posto tra i margini della città e il territorio rurale finalizzato alla definizione paesaggistica dei margini urbani, alla salvaguardia ecologica e ambientale dei tessuti insediativi, alla protezione dei caratteri rurali dei contesti periurbani. Gli interventi sono diretti alla costruzione e al rafforzamento della Rete Ecologica, alla definizione morfologica e ambientale dei margini urbani della città, alla valorizzazione del paesaggio rurale e dell'agricoltura di prossimità, vietando nuovi 151/181 insediamenti e allevamenti agricoli intensivi e favorendo la ricollocazione di quelli esistenti. (Emend. n. 327)</p> <p>2. Le presenti norme regolative del PI disciplinano le modalità di attuazione degli indirizzi strategici del Comune, favorendo attorno ai centri abitati la realizzazione e manutenzione di una fascia verde caratterizzata da ampie superfici boscate, terreni coltivati e luoghi di svago all'aria aperta. L'obiettivo di realizzazione concreta e mantenimento della cintura verde deve inserirsi armonicamente nella pianificazione urbanistica ed essere economicamente sostenibile dagli operatori interessati.</p> <p>3. In tale zona sono ammessi gli interventi previsti dall'Art. 141 – “Condizioni, limiti generali e speciali per l'edificabilità del territorio agricolo e della zona a prevalente destinazione agricola”, con le seguenti esclusioni: a) comma 6, lett. c) ed nuove case di abitazione ed allevamenti anche se non intensivi (Oss. 58FT/13) b) commi 9, 12, 13, serre fisse (Oss. 58FT.14) c) commi 17 e 18, qualora i progetti compromettano o rendano più onerose le trasformazioni lungo le direttrici di espansione della città.</p> <p>4. ABROGATO</p> <p>5. Nell'ipotesi di interventi sugli immobili legittimamente esistenti, non a destinazione agricolo produttiva, alla domanda di titolo abilitativo edilizio dovrà essere allegato il progetto di rimboschimento, sottoscritto da un</p>	<p>La norma viene diversificata tra interventi in funzione della coltivazione del fondo e non.</p>

VARIANTE n. 23 Testo adottato con DCC n. 1 del 20.01.2017	VARIANTE n. 22 Testo Approvato con DCC n. 8 del 16.02.2017 – TESTO ATTUALE VIGENTE	VARIANTE n. 23 Testo assestato con parziale riadozione DCC n. 31 del 21/06/2018 ed approvazione DCC n. 48 del 28/11/2019	Note
	<p>agronomica ed uno schema di convenzione/atto unilaterale d'obbligo per la disciplina dei rapporti tra Comune e soggetto concessionario, che a norma dell'art. 11 della legge 241/90, dovrà essere approvato dall'organo comunale competente.</p> <p>6. Per gli interventi di agroforestazione il progetto dovrà rispettare le indicazioni del Prontuario di mitigazione ambientale – all.to 3.</p> <p>7. Il progetto di agroforestazione e la convenzione o l'atto unilaterale d'obbligo, per quanto di rispettiva pertinenza, dovranno avere i seguenti contenuti minimi:</p> <p>a) l'impegno a realizzare, anche per stralci funzionali, gli interventi previsti dal Progetto approvato entro i termini espressamente descritti sulla base di progetti definitivi redatti secondo la vigente legislazione in materia di opere pubbliche, o, in alternativa, i termini e le modalità di pagamento qualora il Comune preveda di realizzarle per conto proprio;</p> <p>b) il vincolo di destinazione agroforestale, sino a variazione delle previsioni urbanistiche, a favore del Comune delle aree oggetto di agroforestazione che rimarranno private;</p> <p>c) il vincolo di destinazione pubblica con orari regolamentati degli spazi attrezzati di svago all'aria aperta destinati ai cittadini, della viabilità di accesso e di attraversamento e/o eventuali parcheggi qualora previsti; resta fermo che l'obbligo di manutenzione e vigilanza resta a carico del soggetto privato avente titolo.</p>	<p>professionista competente in materia forestale o agronomica ed uno schema di convenzione/atto unilaterale d'obbligo per la disciplina dei rapporti tra Comune e soggetto concessionario, che a norma dell'art. 11 della legge 241/90, dovrà essere approvato dall'organo comunale competente.</p> <p>6. Per gli interventi di agroforestazione il progetto dovrà rispettare le indicazioni del Prontuario di mitigazione ambientale – all.to 3.</p> <p>7. Il progetto di agroforestazione e la convenzione o l'atto unilaterale d'obbligo, per quanto di rispettiva pertinenza, dovranno avere i seguenti contenuti minimi:</p> <p>a) l'impegno a realizzare, anche per stralci funzionali, gli interventi previsti dal Progetto approvato entro i termini espressamente descritti sulla base di progetti definitivi redatti secondo la vigente legislazione in materia di opere pubbliche, o, in alternativa, i termini e le modalità di pagamento qualora il Comune preveda di realizzarle per conto proprio;</p> <p>b) il vincolo di destinazione agroforestale, sino a variazione delle previsioni urbanistiche, a favore del Comune delle aree oggetto di agroforestazione che rimarranno private;</p> <p>c) il vincolo di destinazione pubblica con orari regolamentati degli spazi attrezzati di svago all'aria aperta destinati ai cittadini, della viabilità di accesso e di attraversamento e/o eventuali parcheggi qualora previsti; resta fermo che l'obbligo di manutenzione e vigilanza resta a carico del soggetto privato avente titolo.</p>	
<p>1. Per Città della trasformazione si intende quella parte di città di nuovo impianto prevista su aree libere o mediante la ristrutturazione urbanistica e modifica funzionale di insediamenti produttivi preesistenti, destinata a soddisfare esigenze insediative, di servizi ed attrezzature di livello locale, urbano e sovraurbano ed a costituire concreta attuazione degli obiettivi di qualificazione e riqualificazione dei contesti urbani e periurbani.</p>	<p>1. Per Città della trasformazione si intende quella parte di città di nuovo impianto prevista su aree libere o mediante la ristrutturazione urbanistica e modifica funzionale di insediamenti produttivi preesistenti, destinata a soddisfare esigenze insediative, di servizi ed attrezzature di livello locale, urbano e sovraurbano ed a costituire concreta attuazione degli obiettivi di qualificazione e riqualificazione dei contesti urbani e periurbani.</p>	<p>1. Per Città della trasformazione si intende quella parte di città di nuovo impianto prevista su aree libere o mediante la ristrutturazione urbanistica e modifica funzionale di insediamenti produttivi preesistenti, destinata a soddisfare esigenze insediative, di servizi ed attrezzature di livello locale, urbano e sovraurbano ed a costituire concreta attuazione degli obiettivi di qualificazione e riqualificazione dei contesti urbani e periurbani.</p>	<p>INVARIATO</p>
<p>2. La struttura e la disciplina degli interventi adempie all'obiettivo di garantire la "sostenibilità" delle trasformazioni, il riequilibrio delle dotazioni territoriali dei servizi, e, limitatamente all'ATO 4 di</p>	<p>2. La struttura e la disciplina degli interventi adempie all'obiettivo di garantire la "sostenibilità" delle trasformazioni, il riequilibrio delle dotazioni territoriali dei servizi, e, limitatamente all'ATO 4 di</p>	<p>2. La struttura e la disciplina degli interventi adempie all'obiettivo di garantire la "sostenibilità" delle trasformazioni, il riequilibrio delle dotazioni territoriali dei servizi, e, limitatamente all'ATO 4 di</p>	<p>INVARIATO</p>

VARIANTE n. 23 Testo adottato con DCC n. 1 del 20.01.2017	VARIANTE n. 22 Testo Approvato con DCC n. 8 del 16.02.2017 – TESTO ATTUALE VIGENTE	VARIANTE n. 23 Testo assestato con parziale riadozione DCC n. 31 del 21/06/2018 ed approvazione DCC n. 48 del 28/11/2019	Note
Verona Sud, al recupero di quote di edificabilità originate da impegni compensativi pubblici o conseguenti ad accordi di programma compensativi approvati dal Comune relativi ad enti di diritto pubblico, nonchè a perseguire l'attuazione perequativa del PI.	Verona Sud, al recupero di quote di edificabilità originate da impegni compensativi pubblici o conseguenti ad accordi di programma compensativi approvati dal Comune relativi ad enti di diritto pubblico, nonchè a perseguire l'attuazione perequativa del PI.	Verona Sud, al recupero di quote di edificabilità originate da impegni compensativi pubblici o conseguenti ad accordi di programma compensativi approvati dal Comune relativi ad enti di diritto pubblico, nonchè a perseguire l'attuazione perequativa del PI.	
3. La progettazione dei PUA o dei comparti urbanistici relativi agli interventi di trasformazione deve rispettare le linee guida sui metodi per la valutazione del rischio del crimine e/o la paura del crimine e le misure, i procedimenti ed i processi intesi a ridurre tali rischi secondo le norme UNI CEN/TR 14383- 2:2010.	3. La progettazione dei PUA o dei comparti urbanistici relativi agli interventi di trasformazione deve rispettare le linee guida sui metodi per la valutazione del rischio del crimine e/o la paura del crimine e le misure, i procedimenti ed i processi intesi a ridurre tali rischi secondo le norme UNI CEN/TR 14383-2:2010.	3. La progettazione dei PUA o dei comparti urbanistici relativi agli interventi di trasformazione deve rispettare le linee guida sui metodi per la valutazione del rischio del crimine e/o la paura del crimine e le misure, i procedimenti ed i processi intesi a ridurre tali rischi secondo le norme UNI CEN/TR 14383-2:2010.	INVARIATO
4. La Città della trasformazione si articola nelle seguenti componenti: a) Ambiti di trasformazione ordinaria (AR) derivanti da precedenti previsioni urbanistiche; b) Ambiti a pianificazione urbanistica individuati ai sensi dell'art. 6 della L.R. 11/2004 mediante accordo, da attuarsi con l'approvazione di un PUA convenzionato; c) Ambiti di pianificazione edilizia individuati ai sensi dell'art. 6 della L.R. 11/2004 mediante accordo, costituiti da comparti urbanistici da attuarsi con un unico titolo abilitativo diretto convenzionato.	4. La Città della trasformazione si articola nelle seguenti componenti: a) Ambiti di trasformazione ordinaria (AR) derivanti da precedenti previsioni urbanistiche; b) Ambiti a pianificazione urbanistica individuati ai sensi dell'art. 6 della L.R. 11/2004 mediante accordo, da attuarsi con l'approvazione di un PUA convenzionato; c) Ambiti di pianificazione edilizia individuati ai sensi dell'art. 6 della L.R. 11/2004 mediante accordo, costituiti da comparti urbanistici da attuarsi con un unico titolo abilitativo diretto convenzionato.	4. La Città della trasformazione si articola nelle seguenti componenti: a) Ambiti di trasformazione ordinaria (AR) derivanti da precedenti previsioni urbanistiche; b) Ambiti a pianificazione urbanistica individuati ai sensi dell'art. 6 della L.R. 11/2004 mediante accordo, da attuarsi con l'approvazione di un PUA convenzionato; c) Ambiti di pianificazione edilizia individuati ai sensi dell'art. 6 della L.R. 11/2004 mediante accordo, costituiti da comparti urbanistici da attuarsi con un unico titolo abilitativo diretto convenzionato.	INVARIATO
5. Gli Ambiti di trasformazione ordinaria sono individuati nelle tavole di PI e disciplinati dalle presenti norme e dal repertorio normativo.	5. Gli Ambiti di trasformazione ordinaria sono individuati nelle tavole di PI e disciplinati dalle presenti norme e dal repertorio normativo.	5. Gli Ambiti di trasformazione ordinaria sono individuati nelle tavole di PI e disciplinati dalle presenti norme e dal repertorio normativo.	INVARIATO
6. Gli Ambiti a pianificazione urbanistica sono individuati nelle tavole di PI e disciplinati dalle presenti norme, dal repertorio normativo con annesse schede norma e dall'accordo sottoscritto tra soggetto proponente e Comune ai sensi dell'art. 6 della L.R. 11/2004.	6. Gli Ambiti a pianificazione urbanistica sono individuati nelle tavole di PI e disciplinati dalle presenti norme, dal repertorio normativo con annesse schede norma e dall'accordo sottoscritto tra soggetto proponente e Comune ai sensi dell'art. 6 della L.R. 11/2004.	6. Gli Ambiti a pianificazione urbanistica sono individuati nelle tavole di PI e disciplinati dalle presenti norme, dal repertorio normativo con annesse schede norma e dall'accordo sottoscritto tra soggetto proponente e Comune ai sensi dell'art. 6 della L.R. 11/2004.	INVARIATO
7. Gli Ambiti a pianificazione edilizia sono individuati nelle tavole di PI e disciplinati dalle presenti norme, dal repertorio normativo con annesse schede norma e dall'accordo sottoscritto tra soggetto proponente e Comune ai sensi dell'art. 6 della L.R. 11/2004.	7. Gli Ambiti a pianificazione edilizia sono individuati nelle tavole di PI e disciplinati dalle presenti norme, dal repertorio normativo con annesse schede norma e dall'accordo sottoscritto tra soggetto proponente e Comune ai sensi dell'art. 6 della L.R. 11/2004.	7. Gli Ambiti a pianificazione edilizia sono individuati nelle tavole di PI e disciplinati dalle presenti norme, dal repertorio normativo con annesse schede norma e dall'accordo sottoscritto tra soggetto proponente e Comune ai sensi dell'art. 6 della L.R. 11/2004.	INVARIATO
8. Entro il termine di 120 giorni, decorrenti dalla data di efficacia del PI, gli accordi relativi agli ambiti di cui ai precedenti commi 6 e 7, come disciplinati nel PI operativo approvato, dovranno essere recepiti in convenzione e stipulati con atto	8. Entro il termine di 120 giorni, decorrenti dalla data di efficacia del PI, gli accordi relativi agli ambiti di cui ai precedenti commi 6 e 7, come disciplinati nel PI operativo approvato, dovranno essere recepiti in convenzione e stipulati con atto	8. Entro il termine di 120 giorni, decorrenti dalla data di efficacia del PI, gli accordi relativi agli ambiti di cui ai precedenti commi 6 e 7, come disciplinati nel PI operativo approvato, dovranno essere recepiti in convenzione e stipulati con atto	INVARIATO

VARIANTE n. 23 Testo adottato con DCC n. 1 del 20.01.2017	VARIANTE n. 22 Testo Approvato con DCC n. 8 del 16.02.2017 – TESTO ATTUALE VIGENTE	VARIANTE n. 23 Testo assestato con parziale riadozione DCC n. 31 del 21/06/2018 ed approvazione DCC n. 48 del 28/11/2019	Note
pubblico definitivo. Qualora nel il termine sopraindicato, ed in quello successivamente posto con diffida ad adempiere, l'accordo definitivo non dovesse essere stipulato, l'organo comunale competente pronuncia la decadenza delle previsioni operative; in tal caso agli immobili interessati si applicherà la disciplina regolativa.	pubblico definitivo. Qualora nel il termine sopraindicato, ed in quello successivamente posto con diffida ad adempiere, l'accordo definitivo non dovesse essere stipulato, l'organo comunale competente pronuncia la decadenza delle previsioni operative; in tal caso agli immobili interessati si applicherà la disciplina regolativa.	pubblico definitivo. Qualora nel il termine sopraindicato, ed in quello successivamente posto con diffida ad adempiere, l'accordo definitivo non dovesse essere stipulato, l'organo comunale competente pronuncia la decadenza delle previsioni operative; in tal caso agli immobili interessati si applicherà la disciplina regolativa.	
9. Il coordinamento prescritto in alcune schede norma ha l'obiettivo di garantire una maggiore qualità urbana ed è realizzato mediante la presentazione, da parte di uno o più dei soggetti proponenti, all'Amministrazione comunale di un progetto planivolumetrico al fine di acquisirne la validazione dal parte del dirigente competente. Il Coordinamento tra ambiti di progettazione avviene tramite un apposito progetto predisposto dal Comune o, in alternativa, dai privati e successivamente vidimato dal Comune secondo il procedimento disciplinato all'art. 4 "Criteri e limiti di flessibilità del PI" delle presenti norme.	9. Il coordinamento prescritto in alcune schede norma ha l'obiettivo di garantire una maggiore qualità urbana ed è realizzato mediante la presentazione, da parte di uno o più dei soggetti proponenti, all'Amministrazione comunale di un progetto planivolumetrico al fine di acquisirne la validazione dal parte del dirigente competente. Il Coordinamento tra ambiti di progettazione avviene tramite un apposito progetto predisposto dal Comune o, in alternativa, dai privati e successivamente vidimato dal Comune secondo il procedimento disciplinato all'art. 4 "Criteri e limiti di flessibilità del PI" delle presenti norme.	9. Il coordinamento prescritto in alcune schede norma ha l'obiettivo di garantire una maggiore qualità urbana ed è realizzato mediante la presentazione, da parte di uno o più dei soggetti proponenti, all'Amministrazione comunale di un progetto planivolumetrico al fine di acquisirne la validazione dal parte del dirigente competente. Il Coordinamento tra ambiti di progettazione avviene tramite un apposito progetto predisposto dal Comune o, in alternativa, dai privati e successivamente vidimato dal Comune secondo il procedimento disciplinato all'art. 4 "Criteri e limiti di flessibilità del PI" delle presenti norme.	INVARIATO
10. In tutta la zona territoriale n. 7 Borgo Roma – Santa Lucia definita come Ambito Omogeneo nella Mappa dei Valori Immobiliari riportata nell'art. 157 è ammesso l'acquisto dei crediti edilizi generati dalle aree di "Parco San Giacomo" e "Polo Fieristico" (come risultanti dal Registro dei Crediti Edilizi), nei limiti del 25% in più rispetto agli indici dei tessuti e/o dalla SUL attribuita alle Schede Norma, escludendone comunque l'utilizzo per l'uso commerciale UT2 nell'area di atterraggio. (Em. 13)		10. In tutta la zona territoriale n. 7 Borgo Roma – Santa Lucia definita come Ambito Omogeneo nella Mappa dei Valori Immobiliari riportata nell'art. 157 è ammesso l'acquisto dei crediti edilizi generati dalle aree di "Parco San Giacomo" e "Polo Fieristico" (come risultanti dal Registro dei Crediti Edilizi), nei limiti del 25% in più rispetto agli indici dei tessuti e/o dalla SUL attribuita alle Schede Norma, escludendone comunque l'utilizzo per l'uso commerciale UT2 nell'area di atterraggio. (Em. 13)	Confermata variante 23
Art. 156 - Contenuti specifici delle "schede norma" e del repertorio normativo	Art. 156 - Contenuti specifici delle "schede norma" e del repertorio normativo	Art. 156 - Contenuti specifici delle "schede norma" e del repertorio normativo	
1. La scheda norma, a cui si applicano i criteri di flessibilità di cui all'art. 04 - "Criteri e limiti di flessibilità del PI" delle presenti norme, è suddivisa nelle seguenti sezioni: a) Schema progettuale; b) Carature urbanistiche; c) Modalità di attuazione; d) Direttive e prescrizioni;	1. La scheda norma, a cui si applicano i criteri di flessibilità di cui all'art. 04 - "Criteri e limiti di flessibilità del PI" delle presenti norme, è suddivisa nelle seguenti sezioni: a) Schema progettuale; b) Carature urbanistiche; c) Modalità di attuazione; d) Direttive e prescrizioni;	1. La scheda norma, a cui si applicano i criteri di flessibilità di cui all'art. 04 - "Criteri e limiti di flessibilità del PI" delle presenti norme, è suddivisa nelle seguenti sezioni: a) Schema progettuale; b) Carature urbanistiche; c) Modalità di attuazione; d) Direttive e prescrizioni;	INVARIATO
2. Lo schema progettuale riporta gli elementi guida per la successiva progettazione tra quelli di seguito elencati: a) La delimitazione dell'ambito di intervento; b) L'area di concentrazione volumetrica;	2. Lo schema progettuale riporta gli elementi guida per la successiva progettazione tra quelli di seguito elencati: a) La delimitazione dell'ambito di intervento; b) L'area di concentrazione volumetrica;	2. Lo schema progettuale riporta gli elementi guida per la successiva progettazione tra quelli di seguito elencati: a) La delimitazione dell'ambito di intervento; b) L'area di concentrazione volumetrica;	CONFERMATO

VARIANTE n. 23 Testo adottato con DCC n. 1 del 20.01.2017	VARIANTE n. 22 Testo Approvato con DCC n. 8 del 16.02.2017 – TESTO ATTUALE VIGENTE	VARIANTE n. 23 Testo assestato con parziale riadozione DCC n. 31 del 21/06/2018 ed approvazione DCC n. 48 del 28/11/2019	Note
<p>c) La misura delle altezze massime e delle minori distanze degli edifici in progetto rispetto a quelle previste dall'articolo 9 del decreto del Ministro per i lavori pubblici 20 aprile 1968, n. 1444, che il PI, ai sensi dell'art. 17, comma 3, lett. b) della L.R. 11/2004, disciplina puntualmente; resta ferma l'ulteriore possibilità di prevedere minori distanze rispetto a quelle previste dall'articolo 9 del decreto del Ministro per i lavori pubblici 20 aprile 1968, n. 1444 all'interno dell'ambito di intervento nei casi di gruppi di edifici che formino oggetto di PUA planivolumetrici ai sensi dell'art. 17, comma 3, lett. a), della L.R. 11/2004;</p> <p>d) La direttrice preferenziale della viabilità di progetto;</p> <p>e) La direttrice preferenziale dei percorsi ciclopedonali di progetto e la definizione di un'apposita area per il deposito delle biciclette, con adeguate rastrelliere, proporzionate al numero di posti auto previsti nello schema progettuale; (Em. 747)</p> <p>f) La previsione dell'allargamento stradale;</p> <p>g) L'indicazione preferenziale della viabilità di accesso;</p> <p>h) La localizzazione preferenziale dei parcheggi;</p> <p>i) La localizzazione del verde e dei servizi "VS";</p> <p>j) La localizzazione del verde di mitigazione "VM";</p>	<p>c) La misura delle altezze massime e delle minori distanze degli edifici in progetto rispetto a quelle previste dall'articolo 9 del decreto del Ministro per i lavori pubblici 20 aprile 1968, n. 1444, che il PI, ai sensi dell'art. 17, comma 3, lett. b) della L.R. 11/2004, disciplina puntualmente; resta ferma l'ulteriore possibilità di prevedere minori distanze rispetto a quelle previste dall'articolo 9 del decreto del Ministro per i lavori pubblici 20 aprile 1968, n. 1444 all'interno dell'ambito di intervento nei casi di gruppi di edifici che formino oggetto di PUA planivolumetrici ai sensi dell'art. 17, comma 3, lett. a), della L.R. 11/2004;</p> <p>d) La direttrice preferenziale della viabilità di progetto;</p> <p>e) La direttrice preferenziale dei percorsi ciclopedonali di progetto;</p> <p>f) La previsione dell'allargamento stradale;</p> <p>g) L'indicazione preferenziale della viabilità di accesso;</p> <p>h) La localizzazione preferenziale dei parcheggi;</p> <p>i) La localizzazione del verde e dei servizi "VS";</p> <p>j) La localizzazione del verde di mitigazione "VM";</p>	<p>c) La misura delle altezze massime e delle minori distanze degli edifici in progetto rispetto a quelle previste dall'articolo 9 del decreto del Ministro per i lavori pubblici 20 aprile 1968, n. 1444, che il PI, ai sensi dell'art. 17, comma 3, lett. b) della L.R. 11/2004, disciplina puntualmente; resta ferma l'ulteriore possibilità di prevedere minori distanze rispetto a quelle previste dall'articolo 9 del decreto del Ministro per i lavori pubblici 20 aprile 1968, n. 1444 all'interno dell'ambito di intervento nei casi di gruppi di edifici che formino oggetto di PUA planivolumetrici ai sensi dell'art. 17, comma 3, lett. a), della L.R. 11/2004;</p> <p>d) La direttrice preferenziale della viabilità di progetto;</p> <p>e) La direttrice preferenziale dei percorsi ciclopedonali di progetto e la definizione di un'apposita area per il deposito delle biciclette, con adeguate rastrelliere, proporzionate al numero di posti auto previsti nello schema progettuale;</p> <p>f) La previsione dell'allargamento stradale;</p> <p>g) L'indicazione preferenziale della viabilità di accesso;</p> <p>h) La localizzazione preferenziale dei parcheggi;</p> <p>i) La localizzazione del verde e dei servizi "VS";</p> <p>j) La localizzazione del verde di mitigazione "VM";</p>	
<p>3. Nella sezione Carature urbanistiche sono riportati:</p> <p>a) La superficie territoriale di intervento "ST" (al netto di eventuali proprietà comunali);</p> <p>b) La classe perequativa assegnata che si rapporta ai criteri perequativi di cui al successivo art. 158-"Classe perequativa";</p> <p>c) La SUL complessivamente attribuita, la cui disciplina funzionale, salve le previsioni specifiche riportate nella scheda norma, è definita nell'art. 159 –"Ambiti di trasformazione: disciplina funzionale"; al fine di salvaguardare l'interesse pubblico sotteso alle scelte di pianificazione urbanistica inserite nel PI operativo, la SUL attribuita, anche nella componente relativa all'acquisizione del credito edilizio rapportata alla classe perequativa assegnata dall'art. 158, deve essere recepita – nella sua totalità - nell'accordo di pianificazione ex art. 6 della L.R. 11/2004 e succ. modificaz., ferma restando la possibilità di disciplinare la successione temporale degli</p>	<p>3. Nella sezione Carature urbanistiche sono riportati:</p> <p>a) La superficie territoriale di intervento "ST" (al netto di eventuali proprietà comunali);</p> <p>b) La classe perequativa assegnata che si rapporta ai criteri perequativi di cui al successivo art. 158-"Classe perequativa";</p> <p>c) La SUL complessivamente attribuita, la cui disciplina funzionale, salve le previsioni specifiche riportate nella scheda norma, è definita nell'art. 159 –"Ambiti di trasformazione: disciplina funzionale"; al fine di salvaguardare l'interesse pubblico sotteso alle scelte di pianificazione urbanistica inserite nel PI operativo, la SUL attribuita, anche nella componente relativa all'acquisizione del credito edilizio rapportata alla classe perequativa assegnata dall'art. 158, deve essere recepita – nella sua totalità - nell'accordo di pianificazione ex art. 6 della L.R. 11/2004 e succ. modificaz., ferma restando la possibilità di disciplinare la successione temporale degli</p>	<p>3. Nella sezione Carature urbanistiche sono riportati:</p> <p>a) La superficie territoriale di intervento "ST" (al netto di eventuali proprietà comunali);</p> <p>b) La classe perequativa assegnata che si rapporta ai criteri perequativi di cui al successivo art. 158-"Classe perequativa";</p> <p>c) La SUL complessivamente attribuita, la cui disciplina funzionale, salve le previsioni specifiche riportate nella scheda norma, è definita nell'art. 159 –"Ambiti di trasformazione: disciplina funzionale"; al fine di salvaguardare l'interesse pubblico sotteso alle scelte di pianificazione urbanistica inserite nel PI operativo, la SUL attribuita, anche nella componente relativa all'acquisizione del credito edilizio rapportata alla classe perequativa assegnata dall'art. 158, deve essere recepita – nella sua totalità - nell'accordo di pianificazione ex art. 6 della L.R. 11/2004 e succ. modificaz., ferma restando la possibilità di disciplinare la successione temporale degli</p>	<p>CONFERMATO</p>

VARIANTE n. 23 Testo adottato con DCC n. 1 del 20.01.2017	VARIANTE n. 22 Testo Approvato con DCC n. 8 del 16.02.2017 – TESTO ATTUALE VIGENTE	VARIANTE n. 23 Testo assestato con parziale riadozione DCC n. 31 del 21/06/2018 ed approvazione DCC n. 48 del 28/11/2019	Note
<p>interventi nei termini di legge ed i limiti di flessibilità di cui al precedente art. 4.</p> <p>d) Il numero massimo dei piani fuori terra;</p> <p>e) La percentuale minima di VS, pari ad almeno il 50% della ST, da cedere gratuitamente al Comune; in sede di convenzione il Comune può consentire il raggiungimento della percentuale minima di VS eccedente gli standards di cui all'art. 20 anche mediante vincolo di destinazione d'uso a VM registrato e trascritto; nelle norme generali contenute nella parte prima delle presenti norme sono precisati i limiti rispetto ai quali è ammessa l'eventuale monetizzazione sostitutiva in luogo totale o parziale della cessione; il Comune in sede di PUA o di convenzionamento del comparto urbanistico decide altresì sulla ammissibilità o meno della costituzione del vincolo di destinazione a VM registrato e trascritto a favore del Comune in luogo della cessione o monetizzazione sostitutiva;</p>	<p>interventi nei termini di legge ed i limiti di flessibilità di cui al precedente art. 4.</p> <p>d) Il numero massimo dei piani fuori terra;</p> <p>e) La percentuale minima di VS, pari ad almeno il 50% della ST, da cedere gratuitamente al Comune; in sede di convenzione il Comune può consentire il raggiungimento della percentuale minima di VS eccedente gli standards di cui all'art. 20 anche mediante vincolo di destinazione d'uso a VM registrato e trascritto; nelle norme generali contenute nella parte prima delle presenti norme sono precisati i limiti rispetto ai quali è ammessa l'eventuale monetizzazione sostitutiva in luogo totale o parziale della cessione; il Comune in sede di PUA o di convenzionamento del comparto urbanistico decide altresì sulla ammissibilità o meno della costituzione del vincolo di destinazione a VM registrato e trascritto a favore del Comune in luogo della cessione o monetizzazione sostitutiva;</p>	<p>interventi nei termini di legge ed i limiti di flessibilità di cui al precedente art. 4.</p> <p>d) Il numero massimo dei piani fuori terra;</p> <p>e) La percentuale minima di VS, pari ad almeno il 50% della ST, da cedere gratuitamente al Comune; in sede di convenzione il Comune può consentire il raggiungimento della percentuale minima di VS eccedente gli standards di cui all'art. 20 anche mediante vincolo di destinazione d'uso a VM registrato e trascritto; nelle norme generali contenute nella parte prima delle presenti norme sono precisati i limiti rispetto ai quali è ammessa l'eventuale monetizzazione sostitutiva in luogo totale o parziale della cessione; il Comune in sede di PUA o di convenzionamento del comparto urbanistico decide altresì sulla ammissibilità o meno della costituzione del vincolo di destinazione a VM registrato e trascritto a favore del Comune in luogo della cessione o monetizzazione sostitutiva;</p>	
<p>4. Nella sezione “<i>Modalità di attuazione</i>” è precisato se la realizzazione dell'intervento è subordinata alla approvazione e convenzionamento di un PUA, o al convenzionamento di un comparto urbanistico con rilascio del titolo abilitativo diretto;</p>	<p>4. Nella sezione “<i>Modalità di attuazione</i>” è precisato se la realizzazione dell'intervento è subordinata alla approvazione e convenzionamento di un PUA, o al convenzionamento di un comparto urbanistico con rilascio del titolo abilitativo diretto;</p>	<p>4. Nella sezione “<i>Modalità di attuazione</i>” è precisato se la realizzazione dell'intervento è subordinata alla approvazione e convenzionamento di un PUA, o al convenzionamento di un comparto urbanistico con rilascio del titolo abilitativo diretto;</p>	CONFERMATO
<p>5. Nella sezione “<i>Direttive e prescrizioni</i>” sono riportate le “<i>direttive</i>” e le “<i>prescrizioni</i>” che devono essere rispettate nella progettazione dell'intervento urbanistico attuativo o edilizio.</p>	<p>5. Nella sezione “<i>Direttive e prescrizioni</i>” sono riportate le “<i>direttive</i>” e le “<i>prescrizioni</i>” che devono essere rispettate nella progettazione dell'intervento urbanistico attuativo o edilizio.</p>	<p>5. Nella sezione “<i>Direttive e prescrizioni</i>” sono riportate le “<i>direttive</i>” e le “<i>prescrizioni</i>” che devono essere rispettate nella progettazione dell'intervento urbanistico attuativo o edilizio.</p>	CONFERMATO
<p>6. Le direttive sono destinate ad orientare e condizionare la progettazione dei PUA, dei comparti e gli interventi diretti, sulla base di previsioni urbanistiche integrate e coordinate degli interventi su scala territoriale.</p>	<p>6. Le direttive sono destinate ad orientare e condizionare la progettazione dei PUA, dei comparti e gli interventi diretti, sulla base di previsioni urbanistiche integrate e coordinate degli interventi su scala territoriale.</p>	<p>6. Le direttive sono destinate ad orientare e condizionare la progettazione dei PUA, dei comparti e gli interventi diretti, sulla base di previsioni urbanistiche integrate e coordinate degli interventi su scala territoriale.</p>	CONFERMATO
<p>7. Le direttive vincolano la progettazione in tutti i casi in cui il progetto urbanistico e/o edilizio proposto non documenti una soluzione alternativa che dimostri:</p> <p>a) le ragioni tecniche per le quali il progetto debba discostarsi dalle direttive della scheda norma;</p> <p>b) il rispetto degli obiettivi previsti dalla direttiva di grado almeno pari a quello desumibile dalla</p>	<p>7. Le direttive vincolano la progettazione in tutti i casi in cui il progetto urbanistico e/o edilizio proposto non documenti una soluzione alternativa che dimostri:</p> <p>a) le ragioni tecniche per le quali il progetto debba discostarsi dalle direttive della scheda norma;</p> <p>b) il rispetto degli obiettivi previsti dalla direttiva di grado almeno pari a quello desumibile dalla direttiva stessa o i contenuti migliorativi della</p>	<p>7. Le direttive vincolano la progettazione in tutti i casi in cui il progetto urbanistico e/o edilizio proposto non documenti una soluzione alternativa che dimostri:</p> <p>a) le ragioni tecniche per le quali il progetto debba discostarsi dalle direttive della scheda norma;</p> <p>b) il rispetto degli obiettivi previsti dalla direttiva di grado almeno pari a quello desumibile dalla direttiva stessa o i contenuti migliorativi della</p>	CONFERMATO

VARIANTE n. 23 Testo adottato con DCC n. 1 del 20.01.2017	VARIANTE n. 22 Testo Approvato con DCC n. 8 del 16.02.2017 – TESTO ATTUALE VIGENTE	VARIANTE n. 23 Testo assestato con parziale riadozione DCC n. 31 del 21/06/2018 ed approvazione DCC n. 48 del 28/11/2019	Note
direttiva stessa o i contenuti migliorativi della soluzione alternativa proposta, rispetto alle previsioni originarie della scheda norma;	soluzione alternativa proposta, rispetto alle previsioni originarie della scheda norma;	soluzione alternativa proposta, rispetto alle previsioni originarie della scheda norma;	
8. Le valutazioni che precedono devono essere esplicitamente dichiarate e puntualmente evidenziate dal progettista negli elaborati progettuali.	8. Le valutazioni che precedono devono essere esplicitamente dichiarate e puntualmente evidenziate dal progettista negli elaborati progettuali.	8. Le valutazioni che precedono devono essere esplicitamente dichiarate e puntualmente evidenziate dal progettista negli elaborati progettuali.	CONFERMATO
9. Le prescrizioni della scheda norma sono cogenti e non derogabili, salvo che per gli aspetti di flessibilità espressamente ammessi dalle presenti norme e dal repertorio.	9. Le prescrizioni della scheda norma sono cogenti e non derogabili, salvo che per gli aspetti di flessibilità espressamente ammessi dalle presenti norme e dal repertorio.	9. Le prescrizioni della scheda norma sono cogenti e non derogabili, salvo che per gli aspetti di flessibilità espressamente ammessi dalle presenti norme e dal repertorio.	CONFERMATO
9 bis. Alle Schede Norma per le quali la modalità di intervento prevista è il PUA è allegato uno schema planivolumetrico che definisce il limite di massimo ingombro della nuova edificazione. Qualora il progetto di PUA si discostasse dal planivolumetrico allegato alla Scheda Norma, l'approvazione dovrà essere accompagnata da Verifica di Assoggettabilità a VAS.		9 bis. Alle Schede Norma per le quali la modalità di intervento prevista è il PUA e sia allegato uno schema planivolumetrico che definisce il limite di massimo ingombro della nuova edificazione, qualora il progetto di PUA si discostasse dal planivolumetrico allegato alla Scheda Norma, l'approvazione dovrà essere accompagnata da Verifica di Assoggettabilità a VAS.	Lo schema plani volumetrico viene espunto dalle schede e quindi si elimina anche dalle norma. Lo screening VAS è quindi dovuto come richiesto dal Parere Motivato regionale
10. Nel repertorio normativo, sezione impatto idraulico, è allegata una tabella che con riferimento ai singoli interventi previsti dalle schede norma, in cui vengono individuate le misure compensative con il dimensionamento minimo dei volumi d'invaso ritenuto idoneo a garantire l'invarianza idraulica degli interventi previsti. Le modalità di attuazione degli interventi di compensazione e mitigazione sono precisate nel prontuario di mitigazione ambientale.	10. Nel repertorio normativo, sezione impatto idraulico, è allegata una tabella che con riferimento ai singoli interventi previsti dalle schede norma, in cui vengono individuate le misure compensative con il dimensionamento minimo dei volumi d'invaso ritenuto idoneo a garantire l'invarianza idraulica degli interventi previsti. Le modalità di attuazione degli interventi di compensazione e mitigazione sono precisate nel prontuario di mitigazione ambientale.	10. Nel repertorio normativo, sezione impatto idraulico, è allegata una tabella che con riferimento ai singoli interventi previsti dalle schede norma, in cui vengono individuate le misure compensative con il dimensionamento minimo dei volumi d'invaso ritenuto idoneo a garantire l'invarianza idraulica degli interventi previsti. Le modalità di attuazione degli interventi di compensazione e mitigazione sono precisate nel prontuario di mitigazione ambientale.	CONFERMATO
11. La relazione istruttoria, le conclusioni del responsabile del procedimento ed il provvedimento finale di approvazione del progetto alternativo alla direttiva devono obbligatoriamente contenere il giudizio di ammissibilità e compatibilità degli scostamenti rispetto alle direttive riportate nella scheda norma.	11. La relazione istruttoria, le conclusioni del responsabile del procedimento ed il provvedimento finale di approvazione del progetto alternativo alla direttiva devono obbligatoriamente contenere il giudizio di ammissibilità e compatibilità degli scostamenti rispetto alle direttive riportate nella scheda norma.	11. La relazione istruttoria, le conclusioni del responsabile del procedimento ed il provvedimento finale di approvazione del progetto alternativo alla direttiva devono obbligatoriamente contenere il giudizio di ammissibilità e compatibilità degli scostamenti rispetto alle direttive riportate nella scheda norma.	CONFERMATO
12. Nell'apposita sezione del repertorio normativo relativo agli accordi, oltre alla numerazione progressiva ed all'indicazione dell'ATO di riferimento, sono riportati altri richiami normativi, prescrizioni e direttive necessarie per completare il quadro di riferimento per l'approvazione dei PUA e degli interventi di comparto.	12. Nell'apposita sezione del repertorio normativo relativo agli accordi, oltre alla numerazione progressiva ed all'indicazione dell'ATO di riferimento, sono riportati altri richiami normativi, prescrizioni e direttive necessarie per completare il quadro di riferimento per l'approvazione dei PUA e degli interventi di comparto.	12. Nell'apposita sezione del repertorio normativo relativo agli accordi, oltre alla numerazione progressiva ed all'indicazione dell'ATO di riferimento, sono riportati altri richiami normativi, prescrizioni e direttive necessarie per completare il quadro di riferimento per l'approvazione dei PUA e degli interventi di comparto.	CONFERMATO

VARIANTE n. 23 Testo adottato con DCC n. 1 del 20.01.2017	VARIANTE n. 22 Testo Approvato con DCC n. 8 del 16.02.2017 – TESTO ATTUALE VIGENTE	VARIANTE n. 23 Testo assestato con parziale riadozione DCC n. 31 del 21/06/2018 ed approvazione DCC n. 48 del 28/11/2019	Note
13. I progetti relativi ai PUA ed agli interventi di comparto urbanistico previsti devono in ogni caso rispettare le prescrizioni ed i vincoli e dimostrare il rispetto delle direttive, derivanti dall'applicazione degli articoli inseriti nella Parte Prima, Titolo 1, <i>Capo 3 – Sistema dei Vincoli sovraordinati e delle fasce di rispetto</i> , nel <i>Capo 4 – Disposizioni per la tutela del paesaggio e della rete ecologica</i> , e nell' <i>art. 145 – Allevamenti zootecnico – intensivi e disciplina delle distanze</i> , anche se non richiamati o riportati nelle schede norma.	13. I progetti relativi ai PUA ed agli interventi di comparto urbanistico previsti devono in ogni caso rispettare le prescrizioni ed i vincoli e dimostrare il rispetto delle direttive, derivanti dall'applicazione degli articoli inseriti nella Parte Prima, Titolo 1, <i>Capo 3 – Sistema dei Vincoli sovraordinati e delle fasce di rispetto</i> , nel <i>Capo 4 – Disposizioni per la tutela del paesaggio e della rete ecologica</i> , e nell' <i>art. 145 – Allevamenti zootecnico – intensivi e disciplina delle distanze</i> , anche se non richiamati o riportati nelle schede norma.	13. I progetti relativi ai PUA ed agli interventi di comparto urbanistico previsti devono in ogni caso rispettare le prescrizioni ed i vincoli e dimostrare il rispetto delle direttive, derivanti dall'applicazione degli articoli inseriti nella Parte Prima, Titolo 1, <i>Capo 3 – Sistema dei Vincoli sovraordinati e delle fasce di rispetto</i> , nel <i>Capo 4 – Disposizioni per la tutela del paesaggio e della rete ecologica</i> , e nell' <i>art. 145 – Allevamenti zootecnico – intensivi e disciplina delle distanze</i> , anche se non richiamati o riportati nelle schede norma.	CONFERMATO
Art. 171 bis – Opere pubbliche programmatiche		Art. 171 bis – Opere pubbliche programmatiche	
1. Nella disciplina programmatica del Piano degli Interventi le opere pubbliche, che sono inserite in appositi elenchi nella Relazione programmatica e rappresentate nella Tav. 6.1 “Tavola programmatica delle opere pubbliche”, hanno valenza di raccordo con il bilancio pluriennale e con il programma triennale delle opere pubbliche.		1. Nella disciplina programmatica del Piano degli Interventi le opere pubbliche, che sono inserite in appositi elenchi nella Relazione programmatica e rappresentate nella Tav. 6.1 “Tavola programmatica delle opere pubbliche”, hanno valenza di raccordo con il bilancio pluriennale e con il programma triennale delle opere pubbliche.	CONFERMATO
2. Le entrate derivanti dal contributo di sostenibilità e dalla vendita dei crediti edilizi di proprietà comunale sono destinate alla realizzazione delle opere che sono inserite negli elenchi di cui al primo comma.		2. Le entrate derivanti dal contributo di sostenibilità e dalla vendita dei crediti edilizi di proprietà comunale sono destinate alla realizzazione delle opere che sono inserite negli elenchi di cui al primo comma.	CONFERMATO
3. La deliberazione del Consiglio Comunale di approvazione del Programma triennale e dell'Elenco annuale dei lavori pubblici provvede a destinare le entrate di cui al comma 2 rapportandosi con i suddetti elenchi, anche aggiornandoli senza che questo costituisca Variante al Piano degli Interventi.		3. La deliberazione del Consiglio Comunale di approvazione del Programma triennale e dell'Elenco annuale dei lavori pubblici E DEL DUP provvede a destinare le entrate di cui al comma 2 rapportandosi con i suddetti elenchi, anche aggiornandoli senza che questo costituisca Variante al Piano degli Interventi.	CONFERMATO
	ART. 180 ABROGATO	ART. 180. INTERVENTI IN DEROGA ALLE PREVISIONI DEI REGOLAMENTI E DEGLI STRUMENTI URBANISTICI E TERRITORIALI E PER FAVORIRE L'EDILIZIA SOSTENIBILE.	
		1. Con esclusione della prima abitazione, la formazione e/o il rilascio del titolo abilitativo, comunque denominato, per l'esecuzione di interventi disciplinati da leggi speciali in deroga alle previsioni dei regolamenti e degli strumenti urbanistici e territoriali, nonché per favorire l'edilizia sostenibile è subordinato:	

VARIANTE n. 23 Testo adottato con DCC n. 1 del 20.01.2017	VARIANTE n. 22 Testo Approvato con DCC n. 8 del 16.02.2017 – TESTO ATTUALE VIGENTE	VARIANTE n. 23 Testo assestato con parziale riadozione DCC n. 31 del 21/06/2018 ed approvazione DCC n. 48 del 28/11/2019	Note
		<p>a. negli ambiti del PI in cui è ammesso l'intervento diretto all'esistenza delle opere di urbanizzazione primaria ovvero al loro adeguamento in ragione del maggiore carico urbanistico indotto;</p> <p>b. negli ambiti del PI in cui gli interventi sono regolati da un piano attuativo o comparto edificatorio convenzionato – comunque denominati – alla verifica di capienza del dimensionamento approvato, ovvero al loro adeguamento in ragione del maggiore carico urbanistico indotto.</p> <p>2. Per i casi di cui al precedente comma 1, lett. a) si applicano le norme del titolo primo, capo terzo delle presenti norme e l'art. 17.</p> <p>3. Per i casi di cui al precedente comma 1, lett. b) si applicano le norme del titolo primo, capo secondo delle presenti norme e l'art. 181;</p> <p>4. In tutti i casi che precedono la monetizzazione sostitutiva alla cessione e/o vincolo di destinazione delle aree a standards urbanistici e/o edilizi è sempre subordinata alle verifiche di cui all'art. 23, comma 6.</p> <p>5. Nel caso gli interventi che precedono comportino necessariamente la riduzione del VM, si provvede alla monetizzazione sostitutiva ai sensi dell'art. 156, comma 3, lett. e); il valore di monetizzazione sostitutiva calcolato ai sensi dell'art. 24 è aumentato del 50% a titolo di indennizzo del sacrificio ambientale concesso.</p>	<p>VIENE DISCIPLINATA LA MODALITA' DI ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI AMMESSI DAL PIANO CASA E DAI BONUS ENERGETICI</p> <p>LA MONETIZZAZIONE SOSTITUTIVA VIENE AMMESSA PREVIA VERIFICA DELLA IMPOSSIBILITA' O NON OPPORTUNITA' DELLA REALIZZAZIONE</p> <p>AL FINE DI COMPENSARE L'EVENTUALE SACRIFICIO AMBIENTALE GENERATO ALLA RIDUZIONE DEL VM, SI PREVEDE UN INDENNIZZO CON MAGGIORAZIONE DEL 50% DELLA MONETIZZAZIONE.</p> <p>Articolo emendato e riscritto per effetto dell'accoglimento dell'emendamento n. 238 della DCC n. 48/2019 che accoglie l'osservazione n. 391, al punto AB)</p>
		<p>1. Con esclusione della prima abitazione, la formazione e/o il rilascio del titolo abilitativo, comunque denominato, per l'esecuzione di interventi disciplinati da leggi speciali in deroga alle previsioni dei regolamenti e degli strumenti urbanistici e territoriali, nonché per favorire l'edilizia sostenibile, che superino la soglia minima di rilevanza di cui all'art. 17, comma 1, è subordinato:</p> <p>a. negli ambiti del PI in cui è ammesso l'intervento diretto all'esistenza delle opere di urbanizzazione primaria ovvero al loro adeguamento in ragione del maggiore carico urbanistico indotto;</p> <p>b. negli ambiti del PI in cui gli interventi sono regolati da un piano attuativo o comparto</p>	<p>Articolo riscritto per effetto dell'accoglimento dell'emendamento n. 238 della DCC n. 48/2019 che accoglie l'osservazione n. 391, al punto AB)</p>

<p>VARIANTE n. 23 Testo adottato con DCC n. 1 del 20.01.2017</p>	<p>VARIANTE n. 22 Testo Approvato con DCC n. 8 del 16.02.2017 – TESTO ATTUALE VIGENTE</p>	<p>VARIANTE n. 23 Testo assestato con parziale riadozione DCC n. 31 del 21/06/2018 ed approvazione DCC n. 48 del 28/11/2019</p>	<p>Note</p>
		<p>edificatorio convenzionato – comunque denominati – alla verifica di sussistenza di sovrabbondanti standard urbanistici realizzati o in corso di realizzazione rispetto al carico urbanistico originario del pua o comparto edificatorio, che siano normativamente sufficienti anche in relazione al maggior carico urbanistico indotto capienza del dimensionamento approvato, ovvero, in caso di insufficienza, al loro adeguamento in ragione fino al soddisfacimento di tale maggiore carico urbanistico indotto.</p> <p>2. Per i casi di cui al precedente comma 1, lett. a) si applicano le norme del titolo primo, capo terzo delle presenti norme e l'art. 17.</p> <p>3. Per i casi di cui al precedente comma 1, lett. b) si applicano le norme del titolo primo, capo secondo delle presenti norme e l'art. 181;</p> <p>4. In tutti i casi che precedono la monetizzazione sostitutiva alla cessione e/o vincolo di destinazione delle aree a standards urbanistici e/o edilizi è sempre subordinata alle verifiche di cui all'art. 23, comma 6.</p> <p>5. Nel caso gli interventi che precedono comportino necessariamente la riduzione del VM, si provvede alla monetizzazione sostitutiva ai sensi dell'art. 156, comma 3, lett. e); il valore di monetizzazione sostitutiva calcolato ai sensi dell'art. 24 è aumentato del 50% a titolo di indennizzo del sacrificio ambientale concesso.</p>	
	<p>ART. 181 - Disciplina degli accordi di programma, dei PIRUEA, dei PUA e PEEP approvati anteriormente al presente PI</p>	<p>ART. 181 - Disciplina degli accordi di programma, dei PIRUEA, dei PUA e PEEP approvati anteriormente al presente PI</p>	
	<p>1. L'approvazione del presente piano e delle sue varianti comporta la decadenza degli accordi di programma, dei PIRUEA, dei piani urbanistici attuativi (PUA) e dei PEEP vigenti, limitatamente alle parti con esso incompatibili espressamente indicate dal piano stesso, salvo che i relativi lavori siano oggetto di accordo o convenzione urbanistica già sottoscritta ed efficace.</p> <p>2. Si considera sottoscritta ed efficace la convenzione o l'accordo approvati dall'organo competente, come sottoscritti in via preliminare dagli aventi titolo proponenti, purché i predetti atti, a pena di decadenza e salvi i casi in cui il ritardo</p>	<p>1. L'approvazione del presente piano e delle sue varianti comporta la decadenza degli accordi di programma, dei PIRUEA, dei piani urbanistici attuativi (PUA) e dei PEEP vigenti, limitatamente alle parti con esso incompatibili espressamente indicate dal piano stesso e quelli approvati prima dell'entrata in vigore del PI (13 marzo 2012), salvo che i relativi lavori siano oggetto di accordo o convenzione urbanistica già sottoscritta ed efficace.</p> <p>2. Si considera sottoscritta ed efficace la convenzione o l'accordo approvati dall'organo competente, come sottoscritti in via preliminare dagli aventi titolo proponenti, purché i predetti atti, a pena di decadenza e salvi i casi in cui il</p>	<p>La norma transitoria viene espunta in quanto ampiamente decorso il termine di 180 giorni decorrente dall'approvazione del PI</p> <p>Eventuali regimi di proroga speciali</p>

<p>VARIANTE n. 23 Testo adottato con DCC n. 1 del 20.01.2017</p>	<p>VARIANTE n. 22 Testo Approvato con DCC n. 8 del 16.02.2017 – TESTO ATTUALE VIGENTE</p>	<p>VARIANTE n. 23 Testo assestato con parziale riadozione DCC n. 31 del 21/06/2018 ed approvazione DCC n. 48 del 28/11/2019</p>	<p>Note</p>
	<p>non dipenda esclusivamente dal Comune, vengano rogati da notaio o pubblico ufficiale a ciò abilitato entro 180 (centoottanta) giorni dalla data di entrata in vigore del presente Piano.</p> <p>3. Fermi i casi di decadenza di cui al precedenti commi 1. e 2., gli Accordi di Programma, i PIRUEA, i PUA ed i PEEP approvati e convenzionati nei termini di cui al precedente comma 2 o anteriormente alla data di efficacia del presente PI:</p> <p>a) conservano efficacia per il tempo previsto dalle leggi vigenti che li disciplinavano al momento dell'approvazione o restano disciplinati dalle condizioni o dai termini eventualmente più brevi inseriti negli accordi o nelle clausole pattizie inserite nelle convenzioni stipulate; i progetti edilizi devono prevedere la conversione della volumetria edificabile in SUL secondo la tabella di conversione dell'art. 184.</p> <p>b) rimane fermo a tempo indeterminato l'obbligo di osservare nella costruzione di nuovi edifici e nella modificazione di quelli esistenti gli allineamenti, le prescrizioni urbanisticoedilizie, gli standards, gli indici stereometrici e le eventuali clausole pattizie stabilite nell'accordo e/o nella convenzione o nel piano;</p> <p>c) La costruzione di nuovi edifici è ammessa a condizione che gli edifici in progetto siano serviti dalle opere di urbanizzazione convenzionate regolarmente collaudate o dotate di certificato di regolare esecuzione, o di autorizzazione all'esercizio da parte dei soggetti gestori.</p> <p>d) decorso il termine stabilito per l'esecuzione di cui al precedente punto a), fermi restando i precedenti punti b) e c), gli stessi diventano inefficaci per le parti non attuate;</p> <p>e) entro sessanta giorni dalla scadenza del termine stabilito per l'esecuzione, sempre che le previsioni di trasformabilità siano confermate dal PI vigente a quella data, è possibile presentare un nuovo piano per il completamento della parte rimasta inattuata;</p> <p>f) prima della scadenza, il Comune può prorogarne la validità per un periodo non superiore a cinque anni;</p>	<p>ritardo non dipenda esclusivamente dal Comune, vengano rogati da notaio o pubblico ufficiale a ciò abilitato entro 180 (centoottanta) giorni dalla data di entrata in vigore del presente Piano.</p> <p>3. Fermi i casi di decadenza di cui ai precedenti commi 1. e 2. al precedente comma 1, gli Accordi di Programma, i PIRUEA, i PUA ed i PEEP approvati ed efficaci antecedentemente al primo PI e convenzionati nei termini di cui al precedente comma 2 o anteriormente alla data di efficacia del presente PI:</p> <p>a) conservano efficacia per il tempo previsto dalle leggi vigenti che li disciplinavano al momento dell'approvazione o restano disciplinati dalle condizioni o dai termini eventualmente più brevi inseriti negli accordi o nelle clausole pattizie inserite nelle convenzioni stipulate; i progetti edilizi devono prevedere la conversione della volumetria edificabile in SUL secondo la tabella di conversione dell'art. 184.</p> <p>b) rimane fermo a tempo indeterminato l'obbligo di osservare nella costruzione di nuovi edifici e nella modificazione di quelli esistenti gli allineamenti, le prescrizioni urbanistico edilizie, gli standards, gli indici stereometrici e le eventuali clausole pattizie stabilite nell'accordo e/o nella convenzione o nel piano;</p> <p>c) La costruzione di nuovi edifici è ammessa a condizione che gli edifici in progetto siano serviti dalle opere di urbanizzazione convenzionate regolarmente collaudate o dotate di certificato di regolare esecuzione, o di autorizzazione all'esercizio da parte dei soggetti gestori.</p> <p>d) decorso il termine stabilito per l'esecuzione di cui al precedente punto a), fermi restando i precedenti punti b) e c), gli stessi diventano inefficaci per le parti non attuate;</p> <p>e) entro sessanta giorni dalla scadenza del termine stabilito per l'esecuzione, sempre che le previsioni di trasformabilità siano confermate dal PI vigente a quella data, è possibile presentare un nuovo piano per il completamento della parte rimasta inattuata;</p> <p>f) prima della scadenza, il Comune può prorogarne la validità per un periodo non superiore a cinque anni;</p>	<p>dovranno essere inseriti nel repertorio normativo</p>

<p>VARIANTE n. 23 Testo adottato con DCC n. 1 del 20.01.2017</p>	<p>VARIANTE n. 22 Testo Approvato con DCC n. 8 del 16.02.2017 – TESTO ATTUALE VIGENTE</p>	<p>VARIANTE n. 23 Testo assestato con parziale riadozione DCC n. 31 del 21/06/2018 ed approvazione DCC n. 48 del 28/11/2019</p>	<p>Note</p>
	<p>g) possono essere oggetto di variante nei termini di efficacia di cui al precedente punto a); in tal caso se la variante non incide sulle previsioni quantitative originariamente approvate, alla medesima si applica la disciplina urbanistica previgente.</p> <p>h) Per i PIRUEA approvati anteriormente al P.I. vigente è ammessa la variazione del progetto planivolumetrico mediante una Variante al PUA senza che questo costituisca variante al P.I. , purché non siano ridotti gli spazi pubblici e di uso pubblico, e nel rispetto delle destinazioni d'uso, del volume e della SLP , nonché dell'altezza massima e del numero massimo di piani massimi previsti per l'edificio più alto. (Oss. 10.6, 24, 25, 26)</p> <p>4. Restano disciplinate dalle norme speciali che li riguardano le convenzioni, gli atti unilaterali d'obbligo e le clausole pattizie stipulate per effetto di disposizioni speciali in materia di edilizia economica e popolare, ERS, ERP, piani per gli insediamenti produttivi, Consorzio ZAI, ecc. Anche in deroga a precedenti previsioni urbanistiche o regolamentari, da parte degli aventi titolo e fatti salvi i diritti di terzi, relativamente Piani attuativi di edilizia economica e popolare, è ammessa la realizzazione di recinzioni delle aree assegnate in via esclusiva alle singole unità immobiliari.</p> <p>5. Nei casi di decadenza o di inefficacia di cui ai commi 1 e 2, si applicano le previsioni regolative del PI. In mancanza di previsioni specifiche del PI regolativo, sugli edifici esistenti si applicano le disposizioni dell'art. 114.</p> <p>6. Gli ambiti oggetto di decadenza o inefficacia assumono la classificazione di "ambiti di trasformazione ordinaria (AR)" di cui all'art. 155, comma 4, lett. a) delle presenti norme; la caratura urbanistica è definita nel PUA sulla base delle previgenti previsioni urbanistiche convertite ai sensi dell'art. 184 delle presenti norme; per la disciplina ecologico ambientale si applicano i parametri desumibili dal repertorio normativo, sezione 2 – aree di espansione residue.</p> <p>7. Al fine di migliorare la fruibilità delle rampe di accesso al Mercato ortofrutticolo e dei parcheggi degli edifici del comparto "O" del PPQE è ammessa la realizzazione di tettoie di copertura</p>	<p>g) possono essere oggetto di variante nei termini di efficacia di cui al precedente punto a);</p> <p>h) Per i PIRUEA approvati anteriormente al P.I. vigente è ammessa la variazione del progetto planivolumetrico mediante una Variante al PUA senza che questo costituisca variante al P.I. , purché non siano ridotti gli spazi pubblici e di uso pubblico, e nel rispetto delle destinazioni d'uso, del volume e della SLP , nonché dell'altezza massima e del numero massimo di piani massimi previsti per l'edificio più alto. (Oss. 10.6, 24, 25, 26)</p> <p>4. Restano disciplinate dalle norme speciali che li riguardano le convenzioni, gli atti unilaterali d'obbligo e le clausole pattizie stipulate per effetto di disposizioni speciali in materia di edilizia economica e popolare, ERS, ERP, piani per gli insediamenti produttivi, Consorzio ZAI, ecc. Anche in deroga a precedenti previsioni urbanistiche o regolamentari, da parte degli aventi titolo e fatti salvi i diritti di terzi, relativamente Piani attuativi di edilizia economica e popolare, è ammessa la realizzazione di recinzioni delle aree assegnate in via esclusiva alle singole unità immobiliari.</p> <p>5. Nei casi di decadenza di cui al comma 1, o di inefficacia ai commi 1 e 2, si applicano le previsioni regolative del PI. In mancanza di previsioni specifiche del PI regolativo, sugli edifici esistenti si applicano le disposizioni dell'art. 114.</p> <p>6. Gli ambiti oggetto di decadenza o inefficacia assumono la classificazione di "ambiti di trasformazione ordinaria (AR)" di cui all'art. 155, comma 4, lett. a) delle presenti norme; la caratura urbanistica è definita nel PUA sulla base delle previgenti previsioni urbanistiche convertite ai sensi dell'art. 184 delle presenti norme; per la disciplina ecologico ambientale si applicano i parametri desumibili dal repertorio normativo, sezione 2 – aree di espansione residue.</p> <p>7. Al fine di migliorare la fruibilità delle rampe di accesso al Mercato ortofrutticolo e dei parcheggi degli edifici del comparto "O" del PPQE è ammessa la realizzazione di tettoie di copertura</p>	

VARIANTE n. 23 Testo adottato con DCC n. 1 del 20.01.2017	VARIANTE n. 22 Testo Approvato con DCC n. 8 del 16.02.2017 – TESTO ATTUALE VIGENTE	VARIANTE n. 23 Testo assestato con parziale riadozione DCC n. 31 del 21/06/2018 ed approvazione DCC n. 48 del 28/11/2019	Note
	aperte, sulle quali potranno essere collocati impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, per una SUL massima di mq.15.500. Tali strutture sono vincolate ad uso pertinenziale del parcheggio e non potranno essere utilizzate per usi che comportino autonomia funzionale rispetto al vincolo pertinenziale.	aperte, sulle quali potranno essere collocati impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, per una SUL massima di mq.15.500. Tali strutture sono vincolate ad uso pertinenziale del parcheggio e non potranno essere utilizzate per usi che comportino autonomia funzionale rispetto al vincolo pertinenziale.	
	Art. 191 – Disposizioni relative ai piani di alienazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare.	Art. 191 – Disposizioni relative ai piani di alienazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare.	
	1. Sono confermate e recepite dal PI le norme di attuazione e le destinazioni urbanistiche dei beni inseriti nei piani delle alienazioni e valorizzazioni del patrimonio immobiliare approvate ai sensi dell'art. 35 - Disposizioni relative al piano di alienazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di Regione, province e comuni della L.R. 11/2010 e dell'articolo 58 del decreto 180/181 legge 25 giugno 2008, n. 112 e succ. modificaz. elencate nella sezione 12 del Repertorio normativo. Su tali beni si applica la disciplina previgente al presente PI.	1. Sono confermate e recepite dal PI le norme di attuazione e le destinazioni urbanistiche dei beni inseriti nei piani delle alienazioni e valorizzazioni del patrimonio immobiliare approvate ai sensi dell'art. 35 - Disposizioni relative al piano di alienazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di Regione, province e comuni della L.R. 11/2010 e dell'articolo 58 del decreto 180/181 legge 25 giugno 2008, n. 112 e succ. modificaz. elencate nella sezione 12 del Repertorio normativo. Su tali beni si applica la disciplina previgente al presente PI. 2. In caso di varianti successive al primo PI, le norme di attuazione e le destinazioni urbanistiche dei beni inseriti nei piani delle alienazioni e valorizzazioni del patrimonio immobiliare assumono carattere di specialità e sono assoggettate alle predette varianti solo ed in quanto le medesime ne dispongono puntualmente ed esplicitamente la modifica.	La norma inserita chiarisce definitivamente un dubbio applicativo evidenziando e sancendo il carattere di specialità delle procedure di valorizzazione del patrimonio immobiliare rispetto alle previsioni generali delle varianti al primo PI.
		Art. 191bis – Regime transitorio applicabile alle varianti al primo PI	
		1. Salvo che non sia diversamente e puntualmente previsto, ai piani attuativi ed ai procedimenti edilizi comunque denominati ricadenti nella disciplina delle varianti al Piano degli Interventi successive al primo PI si applicano le norme transitorie di cui ai precedenti artt. 181 e 189 con riferimento, a seconda della fattispecie che ricorre, alla data di presentazione dell'istanza, di approvazione, di rilascio o di sottoscrizione.	La norma inserita conferma una prassi applicativa consolidata.
		Art. 191 ter – Criteri e modalità di	

VARIANTE n. 23 Testo adottato con DCC n. 1 del 20.01.2017	VARIANTE n. 22 Testo Approvato con DCC n. 8 del 16.02.2017 – TESTO ATTUALE VIGENTE	VARIANTE n. 23 Testo assestato con parziale riadozione DCC n. 31 del 21/06/2018 ed approvazione DCC n. 48 del 28/11/2019	Note
		<p>affidamento di contratti pubblici e/o convenzioni previste dal Piano degli Interventi agli operatori economici privati.</p>	
		<ol style="list-style-type: none"> 1. I procedimenti amministrativi e gli atti a formazione progressiva afferenti agli accordi di pianificazione comunque denominati, l'affidamento di contratti pubblici, la loro stipula e la loro esecuzione - in quanto previsti dal Piano degli Interventi e dalle sue varianti - aventi per oggetto lavori, servizi e forniture, e contratti attivi, esclusi, in tutto o in parte, dall'ambito di applicazione oggettiva del Codice degli Appalti di cui al Decreto Legislativo 50/2016 e succ. modificaz., avvengono, a norma dell'art. 4 del predetto Codice, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica. 2. Gli operatori economici proponenti, attuatori ed esecutori sono esclusi dagli affidamenti e dall'esecuzione di accordi di pianificazione e/o contratti pubblici e convenzioni di cui al precedente comma qualora rientrino nelle ipotesi di esclusione di cui all'art. 80 del Decreto Legislativo 50/2016 e succ. modificaz. 	<p>Adeguamento al Codice dei Contratti</p>